



Bruxelles, 3 maggio 2016
(OR. en)

8338/16
ADD 1

AGRI 209
PHYTOSAN 9
AGRILEG 56
CODEC 533

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9574/13 - COM(2013) 267 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante - <i>Accordo politico</i>

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C ... del ..., pag.

² GU C ... del ..., pag.

- (1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità³ istituisce un regime fitosanitario.
- (2) Il 21 novembre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a procedere ad una valutazione del suddetto regime fitosanitario⁴.
- (3) In considerazione dei risultati della suddetta valutazione e delle esperienze acquisite con l'applicazione della direttiva 2000/29/CE, risulta opportuno sostituire quest'ultima. Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme, l'atto che sostituisce la suddetta direttiva dovrebbe assumere la forma di un regolamento.
- (4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante per la produzione vegetale, **il patrimonio forestale [...], le aree naturali e le superfici impiantate**, gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali [...] **i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici**. Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile.
- (5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata nella 29^a sessione della FAO del novembre 1997. L'Unione **e tutti i suoi Stati membri sono parte** dell'IPPC.

³ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁴ 2906^a sessione del Consiglio dell'Unione europea, "Economia e finanza/Bilancio", 21 novembre 2008. Conclusioni del Consiglio sul riesame del regime fitosanitario comunitario, documento n. 15490/08.

- (6) Per stabilire il campo d'applicazione del presente regolamento è risultato importante tenere conto di aspetti biogeografici, onde evitare che gli organismi nocivi non presenti sul territorio europeo dell'Unione vi si diffondano. Di conseguenza, **Ceuta, Melilla e [...]** le regioni ultraperiferiche degli Stati membri di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE **diverse dalle isole di Madera e delle Azzorre** dovrebbero essere escluse dal campo d'applicazione territoriale del presente regolamento. [...]. I riferimenti ai paesi terzi vanno intesi come riferimenti anche ai territori **summenzionati** [...].
- (7) La direttiva 2000/29/CE stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali che devono essere effettuati dalle autorità competenti in relazione alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali e contro la diffusione di detti organismi nella Comunità. [...]. **Essa prescrive che gli Stati membri debbano attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali misure ufficiali di controllo adeguate ed efficaci dovrebbero essere mantenute anche in futuro. Nell'ambito del pacchetto "Regole più intelligenti per alimenti più sicuri", il presente regolamento prevede soltanto un numero limitato di disposizioni in materia di controlli ufficiali dal momento che tali disposizioni dovrebbero essere previste nel quadro della proposta di legislazione orizzontale sui controlli ufficiali.**
- (8) È opportuno stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure **volte a prevenirne l'introduzione e la diffusione in [...]** tutto il territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti "organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione". È inoltre opportuno stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di lotta solo in relazione ad una o più parti del territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette". **Nel caso in cui tali organismi siano piante, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe incentrarsi, in particolare, su quelle che sono parassite di altre piante e dunque maggiormente dannose per la sanità delle piante.**
- (9) Affinché le attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione possano essere concentrate su quelli aventi il **potenziale** [...] impatto economico, ambientale o sociale più grave per l'intero territorio dell'Unione, occorre redigere un elenco ristretto di tali organismi nocivi, di seguito definiti "organismi nocivi prioritari".

- (10) [...]
- (11) Per garantire interventi efficaci e tempestivi in caso di presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, è opportuno istituire obblighi di notifica per [...] gli Stati membri, **gli operatori professionali e il pubblico**.
- (12) Nei casi in cui i suddetti obblighi di notifica implicano la comunicazione alle autorità competenti di dati personali di persone fisiche o giuridiche si può configurare una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratterebbe comunque di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.
- (13) Un operatore professionale **o un'altra persona che sospetti o** constati la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una pianta, in un prodotto vegetale o in un altro oggetto che è o era sotto il suo controllo, dovrebbe avere l'obbligo **di notificare all'autorità competente tale sospetto o constatazione e** di adottare tutte le misure appropriate riguardanti l'eliminazione dell'organismo nocivo, il ritiro o il richiamo delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati e l'informazione dell'autorità competente, di altri soggetti nella catena commerciale e del pubblico.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure **fitosanitarie** necessarie ad eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali è constatata la presenza nei loro territori. È opportuno stabilire misure che gli Stati membri possono adottare in tali situazioni, nonché i principi in base ai quali essi decidono quali misure adottare. Tra le suddette misure dovrebbe figurare la creazione di zone [...] **delimitate**, costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto, **e, se del caso, la determinazione di interventi che dovrebbero essere adottati da un operatore professionale o da un'altra persona al fine di eliminare l'organismo nocivo da quarantena o evitarne la diffusione.**

- (15) In determinati casi è opportuno che gli Stati membri istituiscano misure di eradicazione degli organismi nocivi da quarantena presenti su piante in luoghi privati perché, per eradicare gli organismi nocivi in modo efficace, è indispensabile rimuovere tutte le fonti di infestazione. A tal fine, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere accesso per legge ai luoghi in questione. Questo può costituire una limitazione dell'articolo 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e dell'articolo 17 (Diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tale [...] limitazione **dovrebbe essere** necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del regime [...].
- (16) **La prevenzione e** l'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi sono estremamente importanti per la loro tempestiva ed effettiva eradicazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è nota la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, è opportuno che gli Stati membri elaborino programmi d'indagini pluriennali.
- (17) In caso di presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di zone [...] **delimitate**, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e [...] **piani d'azione relativi a** tali organismi nocivi.

(17 bis) Qualora un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si sia insediato in una zona delimitata e non possa essere eradicato, la Commissione dovrebbe adottare misure dell'Unione per il contenimento di tale organismo nocivo nella zona interessata.

- (18) Per garantire un intervento rapido ed efficace contro gli organismi nocivi che non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, ma che secondo gli Stati membri possono soddisfare le condizioni per essere inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, è opportuno consentire agli Stati membri di adottare misure qualora constatino la presenza di tali organismi nocivi. È opportuno stabilire disposizioni analoghe per la Commissione.
- (19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure [...] più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione.

- (20) Agli organismi nocivi prioritari si dovrebbero applicare disposizioni speciali per quanto concerne l'informazione del pubblico, le indagini, i piani di emergenza, **gli esercizi di simulazione**, i piani **d'azione**[...] **per l'eradicazione** e, in particolare, il cofinanziamento delle misure da parte dell'Unione.
- (21) Gli organismi nocivi da quarantena presenti nel territorio dell'Unione, ma assenti in determinate parti di tale territorio denominate "zone protette", la cui presenza avrebbe ripercussioni economiche, sociali o ambientali inaccettabili solo per tali zone protette, dovrebbero essere identificati in modo specifico ed inseriti in un elenco degli "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette". È opportuno vietare l'introduzione, lo spostamento e il rilascio nelle rispettive zone protette di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
- (22) È opportuno stabilire norme relative al riconoscimento, alla modifica o alla revoca dello status di zone protette, agli obblighi di indagine per le zone protette, [...] agli interventi da effettuare qualora nelle rispettive zone protette siano individuati organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, **come pure all'istituzione di zone protette temporanee**. Qualora sia rilevata la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette all'interno delle rispettive zone protette, è opportuno applicare norme severe per la modifica e la revoca dello status di zona protetta.
- (23) Un organismo nocivo che non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si definisce "organismo nocivo [...] **regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione**" se viene trasmesso prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, se la sua presenza su tali piante da impianto ha ripercussioni economiche inaccettabili in relazione all'uso previsto di tali piante ed è incluso nell'elenco degli organismi nocivi [...] **regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione**. Per limitare la presenza di tali organismi nocivi è opportuno vietarne l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto in questione [...] **qualora tali organismi nocivi siano presenti con un'incidenza superiore a una determinata soglia**.
- (24) Alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti presentano un rischio [...] inaccettabile in considerazione della probabilità che contengano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Per taluni esistono misure accettabili di attenuazione del rischio, ma per altri no. A seconda della disponibilità di misure accettabili di attenuazione del rischio, la loro introduzione ed il loro spostamento nel territorio dell'Unione dovrebbero essere o vietati o subordinati al rispetto di prescrizioni particolari. È opportuno stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(24 bis) Oltre alle misure adottate per gestire il rischio inaccettabile connesso a piante, prodotti vegetali e altri oggetti, il presente regolamento dovrebbe prevedere misure preventive e basate sul rischio per proteggere il territorio dell'Unione dagli organismi nocivi che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo potrebbero introdurre, sulla base di una valutazione preliminare di tale alto rischio. Detta valutazione preliminare dovrebbe tenere conto di criteri specifici a seconda della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione. A tal fine dovrebbero essere presi in considerazione pareri scientifici o studi dell'IPPC, dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO), dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) o delle autorità degli Stati membri. Sulla base di detta valutazione preliminare, è opportuno stilare l'elenco di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio e vietarne l'introduzione nel territorio dell'Unione in attesa di una valutazione dei rischi effettuata conformemente alle norme dell'IPPC. Tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti dovrebbero essere diversi da quelli la cui introduzione nel territorio dell'Unione è vietata o soggetta a prescrizioni particolari ed equivalenti sulla base di un'analisi del rischio fitosanitario, oppure da quelli soggetti ai divieti temporanei stabiliti nel presente regolamento.

- (25) È opportuno prevedere deroghe ai divieti o all'applicazione di prescrizioni particolari in relazione all'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di considerare determinate misure di paesi terzi equivalenti alle prescrizioni applicabili allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti interessati.
- (26) I suddetti divieti e le suddette prescrizioni non si dovrebbero applicare a piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, escluse le piante da impianto, per fini non commerciali e non professionali, né all'introduzione o allo spostamento all'interno di zone di frontiera di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. [...].

(26 bis) È opportuno prevedere esenzioni dal divieto di introdurre e spostare all'interno del territorio dell'Unione organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a tale divieto e destinati a determinati fini, quali prove ufficiali, fini scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale e riproduttivi. È opportuno stabilire adeguate misure di salvaguardia e informare i soggetti interessati.

(26 ter) Le piante che vengono introdotte nell'Unione da paesi terzi e spostate tramite i servizi postali sono, in molti casi, non conformi ai requisiti fitosanitari previsti dall'Unione. A fini di sensibilizzazione, è opportuno stabilire norme specifiche riguardanti le informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali.

(27) Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in transito **fitosanitario** dovrebbero essere esentati, **a determinate condizioni**, dall'applicazione delle norme dell'Unione relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione.

(28) Gli scambi commerciali internazionali di piante, **prodotti vegetali e altri oggetti** [...] per i quali si dispone di esperienza fitosanitaria limitata possono **potenzialmente** implicare [...] rischi **inaccettabili** di insediamento di organismi nocivi da quarantena [...] **non ancora inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione** e per i quali non sono state adottate misure a norma del presente regolamento. Per garantire un intervento rapido ed efficace contro **tali** rischi di recente identificazione **o presunti rischi connessi agli organismi nocivi** associati a piante, **prodotti vegetali e altri oggetti** [...] non soggetti a prescrizioni permanenti o a divieti, ma che possono soddisfare le condizioni di applicazione di tali prescrizioni permanenti, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di adottare misure temporanee, nel rispetto del principio di precauzione, **e di identificare tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti tenendo conto di elementi oggettivi e consolidati.**

(29) Occorre istituire divieti e prescrizioni particolari, analoghi a quelli stabiliti per il territorio dell'Unione, riguardanti l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono presentare un rischio [...] di livello inaccettabile a causa della probabilità che contengano i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

- (30) Per i veicoli, **i macchinari** ed il materiale da imballaggio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dovrebbero essere adottate prescrizioni generali al fine di garantire che siano indenni da organismi nocivi da quarantena.
- (31) È opportuno che gli Stati membri designino **strutture di confinamento e** stazioni di quarantena. È opportuno stabilire prescrizioni sulla designazione, **sull'autorizzazione**, sul funzionamento e sulla supervisione delle suddette **strutture di confinamento e** stazioni di quarantena nonché sull'uscita da tali **strutture o** stazioni di piante, prodotti vegetali o altri oggetti. Qualora tali prescrizioni comprendano la tenuta di elenchi del personale e dei visitatori che accedono alle stazioni, si potrebbe configurare una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratterebbe comunque di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.
- (32) [...]
- (33) [...]
- (33 ter) La Commissione dovrebbe tenere un elenco pubblico aggiornato di tutte le notifiche da essa ricevute relativamente agli organismi nocivi per le piante emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.**
- (34) Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, [...] **taluni** operatori professionali soggetti agli obblighi istituiti dal presente regolamento dovrebbero essere iscritti in registri predisposti dagli Stati membri. **È opportuno stabilire prescrizioni per tale registrazione nonché eccezioni a tale obbligo** [...].
- (35) [...]
- (36) Per individuare più agevolmente la fonte di infestazione da un organismo nocivo da quarantena, è opportuno che gli operatori professionali siano tenuti a registrare i dati relativi a piante, prodotti vegetali e altri oggetti forniti loro da operatori professionali e che essi forniscono ad altri operatori professionali. Visti i tempi di latenza di taluni organismi nocivi da quarantena ed il tempo necessario per individuare la fonte di infestazione, i dati registrati dovrebbero essere conservati per **almeno** tre anni.

- (37) Gli operatori professionali dovrebbero inoltre istituire sistemi e procedure atti a consentire l'identificazione degli spostamenti di [...] piante, [...] prodotti vegetali e altri oggetti all'interno **e tra** i loro siti.
- (38) Per l'introduzione nel territorio dell'Unione e nelle zone protette di determinati piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi dovrebbe essere richiesto un certificato fitosanitario. Per motivi di [...] **trasparenza** è opportuno stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(38 bis) I certificati fitosanitari dovrebbero altresì essere richiesti per l'introduzione nel territorio dell'Unione di altre piante provenienti da paesi terzi. Ciò è importante al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza fitosanitaria nonché un'efficace panoramica dell'importazione di tali piante nell'Unione e dei relativi rischi. Dette piante non dovrebbero tuttavia essere soggette alle disposizioni in materia di controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere previste dalla pertinente normativa dell'Unione.

- (39) I certificati fitosanitari dovrebbero rispettare le prescrizioni dell'IPPC ed attestare il rispetto delle prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per garantire la credibilità dei certificati fitosanitari è opportuno stabilire le condizioni di validità e di annullamento **dei medesimi**.
- (40) Gli spostamenti nel territorio dell'Unione, e verso e nelle zone protette, di determinati piante, prodotti vegetali e altri oggetti dovrebbero essere consentiti solo se accompagnati da un passaporto delle piante che attesti il rispetto delle prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per motivi di **trasparenza** [...], è opportuno stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- (41) I passaporti delle piante non dovrebbero essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti [...] **forniti direttamente** ad utilizzatori finali, **compresi i giardinieri non professionisti**. **Tuttavia, è opportuno stabilire talune eccezioni.**

- (42) Per garantire la credibilità dei passaporti delle piante è opportuno stabilire norme riguardanti il loro contenuto [...] o e la loro forma.
- (43) I passaporti delle piante dovrebbero, in generale, essere rilasciati dall'operatore professionale autorizzato. [...] È opportuno che vi sia la possibilità [...] per le autorità competenti di decidere di rilasciare passaporti delle piante.
- (44) È opportuno stabilire norme per il rilascio dei passaporti delle piante, gli esami necessari a tal fine, l'apposizione dei passaporti delle piante, l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che rilasciano passaporti delle piante, gli obblighi degli operatori autorizzati ed il ritiro di tale autorizzazione.
- (45) Per ridurre l'onere degli operatori autorizzati, è opportuno, ove possibile, combinare gli esami per il rilascio dei passaporti delle piante con quelli richiesti a norma [...] delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE [...].
- (46) Gli operatori autorizzati dovrebbero disporre delle conoscenze necessarie in merito agli organismi nocivi.
- (47) Alcuni operatori autorizzati possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi [...] connessi agli organismi nocivi che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi [...] connessi agli organismi nocivi e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti. Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i contenuti dei suddetti piani.
- (48) È opportuno adottare disposizioni relative alla sostituzione dei passaporti delle piante e dei certificati fitosanitari.
- (49) I passaporti delle piante che non rispettano le norme dell'Unione dovrebbero essere ritirati, annullati e conservati a fini di tracciabilità.

- (50) La norma internazionale per le misure fitosanitarie n.15 (**ISPM n. 15**) [...], dal titolo "**Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale**", prescrive che sul materiale da imballaggio di legno figuri un marchio specifico, applicato da operatori professionali debitamente autorizzati e controllati. Il presente regolamento dovrebbe [...] **stabilire prescrizioni relative al trattamento, alla marcatura e alla riparazione di materiale da imballaggio di legno in conformità di tale norma. Dovrebbe altresì stabilire norme per** l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che applicano **detto marchio** nel territorio dell'Unione.
- (51) Se richiesto da un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso tale paese terzo dovrebbero essere accompagnati da un certificato fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione. In applicazione delle pertinenti disposizioni dell'IPPC, tali certificati dovrebbero essere rilasciati dalle autorità competenti e rispettare i contenuti dei modelli di certificati di esportazione e riesportazione stabiliti dall'IPPC. **È opportuno proteggere i paesi terzi contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, vista la loro riconosciuta nocività, ad eccezione dei casi in cui è ufficialmente nota la presenza, nel paese terzo in questione, di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione che non si trova sotto il controllo ufficiale, oppure se si può ragionevolmente presumere che tale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non soddisfi i criteri per poter essere considerato organismo nocivo da quarantena per il paese terzo in questione.**
- (52) Se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto attraversa più di uno Stato membro prima di essere esportato verso un paese terzo, è importante che lo Stato membro in cui la pianta, il prodotto vegetale e l'altro oggetto sono stati prodotti o trasformati scambi informazioni con lo Stato membro che rilascia il certificato fitosanitario di esportazione. Lo scambio di informazioni deve consentire di attestare la conformità alle prescrizioni del paese terzo. Dovrebbe pertanto essere elaborato un certificato armonizzato di pre-esportazione per garantire che lo scambio di informazioni avvenga in modo uniforme.
- (53) La Commissione dovrebbe predisporre un sistema elettronico per le notifiche richieste dal presente regolamento.

(53 bis) Al fine di tener conto dell'impatto economico, ambientale o sociale più grave per il territorio dell'Unione di alcuni organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la redazione di un elenco degli organismi nocivi prioritari.

(54) Al fine di garantire che le eccezioni per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione **e per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti provenienti da paesi o territori terzi la cui introduzione nel territorio dell'Unione è vietata,** utilizzati a fini **di prove ufficiali,** scientifici **o educativi,** sperimentali, **di selezione** varietale **e** riproduttivi, [...] siano applicate in un modo che non comporti un rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** per il territorio dell'Unione o sue parti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme in materia di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sull'introduzione, [...] lo spostamento, **la detenzione, la moltiplicazione e l'utilizzo nel** territorio dell'Unione degli organismi nocivi **e delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti** in questione, la **procedura e le condizioni per la concessione della relativa** [...] autorizzazione e il controllo della conformità [...] **nonché** i provvedimenti **da adottare** in caso di non conformità [...].

(54 bis) Al fine di garantire la corretta applicazione delle deroghe all'obbligo di effettuare indagini annuali nelle zone delimitate, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda l'ulteriore precisazione degli organismi nocivi interessati da tali deroghe e le condizioni di applicazione di tali deroghe.

(55) [...]

(56) [...]

(57) [...]

- (58) Al fine di garantire che le zone protette siano istituite e funzionino in modo affidabile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda norme **dettagliate per le [...]** indagini da effettuare ai fini del riconoscimento delle zone protette e [...] **per la preparazione e il contenuto delle indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.**
- (59) Al fine di garantire un'applicazione proporzionata e limitata delle esenzioni relative allo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti verso le zone di frontiera o al loro interno, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme relative all'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, la distanza massima di spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti interessati nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri e le procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.
- (60) [...]
- (61) Per garantire che la registrazione degli operatori professionali sia proporzionata all'obiettivo di controllo del rischio [...] **connesso agli organismi nocivi**, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono **ulteriori** categorie di [...] operatori professionali da esonerare dall'obbligo di registrazione [...], **particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali e il limite massimo per i piccoli quantitativi che gli operatori professionali possono fornire agli utilizzatori finali al fine di essere esonerati dall'obbligo di registrazione.**
- (62) Al fine di garantire la credibilità dei certificati fitosanitari dei paesi terzi che non sono parti dell'IPPC, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che integrano le condizioni di accettazione dei certificati fitosanitari da tali paesi terzi.

- (63) Per ridurre al minimo i rischi [...] **connessi agli organismi nocivi** durante il movimento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono **i casi in cui l'eccezione all'obbligo di rilasciare passaporti delle piante** [...] per [...] determinati piante, prodotti vegetali e altri oggetti **si applica solo per piccoli quantitativi**.
- (64) Al fine di garantire l'affidabilità degli esami di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti per il rilascio di passaporti delle piante, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme in materia di esame visivo, campionamento e prove e la [...] **frequenza e il calendario degli esami**.
- (65) Al fine di migliorare la credibilità dei passaporti delle piante, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono **i criteri** [...] che gli operatori professionali devono rispettare per essere autorizzati a rilasciare passaporti delle piante **e le procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri**.

(65 bis) Al fine di garantire la corretta marcatura del materiale da imballaggio di legno e di tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali, in particolare dell'ISPM n. 15, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica e l'integrazione delle prescrizioni relative al materiale da imballaggio di legno, inclusa la sua introduzione nel territorio dell'Unione, e la precisazione delle prescrizioni relative all'autorizzazione degli operatori registrati ad applicare il marchio per materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione.

(66) [...]

(67) Per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme sugli attestati per [...] **piante, prodotti vegetali e altri oggetti**, escluso il materiale da imballaggio di legno, per i quali sarebbe necessario disporre di uno specifico attestato di conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

- (68) Per garantire l'utilità e l'affidabilità degli attestati ufficiali [...], dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che disciplinano i contenuti degli attestati ufficiali, l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che rilasciano tali attestati [...], **come pure [...] gli elementi del certificato di esportazione, riesportazione e pre-esportazione.**
- (69) Per operare gli adeguamenti [...] **all'evoluzione delle conoscenze** tecniche e scientifiche e [...] **delle norme internazionali, in particolare quelle dell'IPPC e dell'EPPO,** dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che modificano gli allegati del presente regolamento.
- (70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio*.
- (71) [...]

(71 bis) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la redazione di un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; la definizione del formato delle relazioni sulle indagini nonché di istruzioni su come utilizzare detto formato; la definizione del formato dei programmi di indagini pluriennali e le relative modalità pratiche; la fissazione di misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; come pure l'adozione di misure temporanee volte ad affrontare i rischi connessi ad organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

(71 ter) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'elaborazione di un elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, nonché la modifica della dimensione delle zone protette o la loro revoca.

* Testo da allineare in funzione dell'accordo interistituzionale in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.

(71 quater) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la redazione di un elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e delle piante da impianto interessate e la fissazione di misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle rispettive piante da impianto.

(71 quinquies) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti la cui introduzione nel territorio dell'Unione è vietata, nonché dei paesi terzi interessati; la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari e delle prescrizioni particolari per la loro introduzione e il loro spostamento nel territorio dell'Unione; la redazione di un elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio la cui introduzione nel territorio dell'Unione dev'essere vietata, nonché dei paesi terzi interessati; la procedura per la valutazione del rischio in connessione a tale elenco; la fissazione, per i paesi terzi, di prescrizioni equivalenti alle prescrizioni applicabili allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti; l'elaborazione di modalità di presentazione ed utilizzo di manifesti e opuscoli concernenti l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione; la fissazione di condizioni o misure specifiche riguardanti l'introduzione di particolari piante, prodotti vegetali o altri oggetti nelle zone di frontiera degli Stati membri; l'adozione di misure temporanee relative a piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono comportare rischi connessi ad organismi nocivi recentemente identificati o altri presunti rischi fitosanitari; l'adozione di decisioni su misure temporanee adottate dagli Stati membri in relazione ad un pericolo imminente; la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione in determinate zone protette è vietata; la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari e delle prescrizioni particolari per la loro introduzione e il loro spostamento in determinate zone protette; la definizione di norme relative alle prescrizioni riguardanti le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento, nonché l'uscita da tali stazioni e strutture di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(71 sexies) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di periodi minimi inferiori o superiori per la conservazione dei dati concernenti la tracciabilità da parte degli operatori professionali, nonché delle prescrizioni relative all'accessibilità di tali dati.

(71 septies) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario ai fini dell'introduzione nel territorio dell'Unione; la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario ai fini dell'introduzione da tali paesi terzi in determinate zone protette; la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti, dei paesi terzi interessati e dei quantitativi massimi cui si applica l'esenzione dall'obbligo di un certificato fitosanitario ai fini dell'introduzione nel territorio dell'Unione; e la fissazione di modalità tecniche concernenti l'annullamento dei certificati fitosanitari in formato elettronico.

(71 octies) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione; la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette; e l'indicazione degli organismi nocivi rilevanti per le zone protette, delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per zone protette in caso di fornitura diretta a un utilizzatore finale.

(71 nonies) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle specifiche di formato del passaporto delle piante; l'individuazione dei tipi e delle specie di piante da impianto alle quali non dovrebbero applicarsi esenzioni dall'indicazione del codice di tracciabilità nel formato del passaporto delle piante; e la fissazione di modalità tecniche per il rilascio del passaporto delle piante in formato elettronico.

(71 decies) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di modalità specifiche relative al materiale, al trattamento e alla marcatura per quanto riguarda la riparazione di materiale da imballaggio di legno; la fissazione delle specifiche di formato degli attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno; la definizione delle procedure di rilascio del certificato di pre-esportazione; e la fissazione di norme specifiche concernenti la trasmissione delle notifiche.

(71 undecies) Le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁵.

(71 dodecies) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili se imperativi motivi di urgenza lo impongono in casi debitamente giustificati relativi a misure da adottare contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione od organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, al divieto di introdurre determinati piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione o in una zona protetta o all'assoggettamento di tale introduzione a prescrizioni specifiche e misure temporanee riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono comportare rischi connessi ad organismi nocivi recentemente identificati o altri presunti rischi fitosanitari.

(72) [...]

(73) La direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano⁶ e la direttiva [...] **2006/91/CE** del Consiglio, [...] **del 7 novembre 2006**, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José⁷ stabiliscono misure di lotta contro i rispettivi organismi nocivi. Successivamente all'entrata in vigore delle suddette direttive, gli organismi nocivi in questione si sono ampiamente diffusi nel territorio dell'Unione e il loro contenimento non è quindi più possibile. Pertanto è opportuno abrogare tali direttive.

⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁶ GU L 352 del 28.12.1974, pagg. 41-42.

⁷ GU L **312 dell'11.11.2006, pagg. 42-44.** [...]

(74) La direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata⁸, la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata⁹, la direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.¹⁰ e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE¹¹ dovrebbero essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione dovrebbero essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento.

In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare le nuove misure, tali atti dovrebbero essere abrogati entro il **31 dicembre** [...] 2021.

(75) Il regolamento (UE) n. 652/[...] 2014, [...] **del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio** [...] ¹² stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. [...] **In aggiunta alle disposizioni di detto regolamento, il presente** regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari ed è [...] **fondamentale** che determinate misure adottate dagli Stati membri **in particolare** in relazione agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. [...] **652/2014**.

⁸ GU L 323 del 24.12.1969, pagg. 1-2.

⁹ GU L 259 del 18.10.1993, pagg. 1-25.

¹⁰ GU L 235 del 21.8.1998, pagg. 1-39.

¹¹ GU L 156 del 16.6.2007, pagg. 12-22.

¹² GU L ... del ..., pag.

(76) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare un approccio armonizzato in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle sue ripercussioni, della sua complessità, del suo carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(77) Il presente regolamento non determina oneri amministrativi sproporzionati né ripercussioni economiche eccessive per le piccole e medie imprese. Nel presente regolamento, basandosi sulla consultazione dei soggetti interessati, è stato tenuto conto ogniqualevolta possibile della situazione particolare delle piccole e medie imprese. Alla luce degli obiettivi di ordine pubblico relativi alla protezione della sanità delle piante non è stata presa in considerazione l'eventualità di un'esenzione universale delle microimprese, che rappresentano la maggior parte delle imprese del settore.

(78) Il presente regolamento rispetta l'IPPC, l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e i relativi orientamenti.

(78 bis) In conformità del principio della regolamentazione intelligente, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere coordinata con quella del regolamento (UE) n. 1143/2014 al fine di garantire che la legislazione in materia di sanità delle piante si applichi pienamente e in tutti i suoi elementi.

(79) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa e la libertà delle arti e delle scienze. Gli Stati membri dovrebbero applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi") e misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile.

1 bis. Laddove ci siano prove che piante non parassite comportano rischi fitosanitari che hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio dell'Unione, tali piante non parassite possono essere considerate piante dannose per le piante o i prodotti vegetali ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Tali piante non parassite sono diverse da quelle disciplinate dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. **Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi si intendono fatti ai paesi terzi, a Ceuta, a Melilla e ai territori di cui all'articolo 335, paragrafo 1, del trattato, ad eccezione delle isole di Madera e delle Azzorre.**

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi Ceuta, Melilla e i territori di cui all'articolo 335, paragrafo 1, del trattato, diversi dalle isole di Madera e delle Azzorre.

[...]

[...]

[...]

[...]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "piante": le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
 - a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
 - b) frutti, in senso botanico;
 - c) ortaggi;
 - d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
 - e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;
 - f) fiori recisi;
 - g) rami con **o senza** foglie;
 - h) alberi tagliati con foglie;
 - i) foglie, fogliame;
 - j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
 - k) polline vivo **e spore;**
 - l) gemme, occhi, talee, marze, innesti;

- 2) "prodotti vegetali": [...] **prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena.**

Salvo disposizioni contrarie [...], **negli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 27, 29 e 41** il legno è considerato unicamente "prodotto vegetale" [...] qualora rispetti almeno uno dei seguenti punti:

- a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
- b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
- c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
- d) è utilizzato o è destinato ad essere utilizzato come materiale da imballaggio [...], indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;

2 bis) "impianto": operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione;

- 3) "piante da impianto": piante [...] **destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate.**
- 4) "altri oggetti": materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra ed il substrato colturale;
- 5) "autorità competente": **l'autorità centrale di uno Stato membro o, se del caso, di un paese terzo, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale responsabilità, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali** [...].

- 6) "lotto": una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile [...] in base all'omogeneità della sua composizione, [...] della sua origine **e di altri elementi pertinenti**, che fa parte di una partita;

6 bis) "unità di vendita": la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;

- 7) "operatore professionale": un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, **e ne è giuridicamente responsabile**:

- a) impianto;
- b) **riproduzione** [...];
- c) produzione, **incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento**;
- d) introduzione, [...] spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
- e) messa a disposizione sul mercato;

e bis) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione;

7 bis) "operatore registrato": un operatore professionale registrato ai sensi dell'articolo 61;

7 ter) "operatore autorizzato": un operatore registrato autorizzato dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 84, ad applicare un marchio ai sensi dell'articolo 92, o a rilasciare attestati ai sensi dell'articolo 93;

- 8) "utilizzatore finale": persona che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquista per uso proprio piante o prodotti vegetali;
- 9) "prova": esame ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o ad identificarli;

- 10) "trattamento": procedura, **ufficiale o meno**, intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a [...] **devitalizzare piante o prodotti vegetali**;
- 10 bis) "incidenza": la proporzione o il numero di unità in cui un organismo nocivo è presente in un campione, una partita, un campo o altra popolazione definita;**
- 10 ter) "insediamento": la perpetuazione della presenza, nel futuro prevedibile, di un organismo nocivo in una zona dopo il suo ingresso;**
- 10 quater) "eradicazione": applicazione di misure fitosanitarie per eliminare un organismo nocivo da una zona;**
- 10 quinquies) "contenimento": applicazione di misure fitosanitarie in e intorno a una zona infestata per prevenire la diffusione di un organismo nocivo;**
- 10 sexies) "stazione di quarantena": stazione ufficiale per tenere in quarantena organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti;**
- 10 septies) "struttura di confinamento": struttura, diversa dalle stazioni di quarantena, in cui organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono tenuti in condizioni di confinamento;**
- 10 octies) "codice di tracciabilità": un codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i numeri che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale.**
- 10 nonies) "misura fitosanitaria": misura ufficiale volta a prevenire l'introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi da quarantena o a limitare l'impatto economico degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.**

Capo II

Organismi nocivi da quarantena

SEZIONE 1

ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA

Articolo 3

Definizione degli organismi nocivi da quarantena

Si definisce "organismo nocivo da quarantena", in riferimento ad un territorio definito, un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 1;
- b) non è presente in tale territorio, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 2, lettera a) oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio **non** è [...] **ampiamente diffusa**, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 2, lettere b) e c);
- c) è in grado di introdursi [...], **di** insediarsi [...] e di diffondersi all'interno di tale territorio oppure, se già presente, **ma non ampiamente diffuso**, all'interno delle parti di detto territorio in cui è **assente** [...], ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 3;
- d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 4, hanno ripercussioni economiche, ambientali o sociali inaccettabili per il territorio in questione oppure, se presente, **ma non ampiamente diffuso**, per le parti di tale territorio in cui [...] è **assente** [...];
- e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e per attenuare i rischi [...] e le ripercussioni ad esso connessi.

SEZIONE 2

ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA RILEVANTI PER L'UNIONE

Articolo 4

Definizione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

Si definisce "organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione" un organismo nocivo da quarantena compreso nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per il quale il territorio definito cui si fa riferimento nella frase introduttiva dell'articolo 3 è il territorio dell'Unione.

Articolo 5

Divieto di introduzione, [...] spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. Nel territorio dell'Unione non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, **la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.**

[...]

2. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco di organismi nocivi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 [...] in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".

Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

Gli organismi nocivi indigeni **o insediati** in una parte del territorio dell'Unione, per cause naturali o perché introdotti dall'esterno del territorio dell'Unione, devono essere segnalati in tale elenco come organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

Gli organismi nocivi che non sono indigeni **né insediati** in nessuna parte del territorio dell'Unione devono essere segnalati in tale elenco come organismi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di [...] **esame** di cui all'articolo 99 [...], paragrafo **3**.

3. La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale atto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 [...] in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo elencato in tale atto non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco.

La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

Gli atti di esecuzione che modificano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica [...] alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 **ai fini del consolidamento delle modifiche.**

[...]

[...]

Articolo 6

Organismi nocivi prioritari

1. **Si definisce** [...] "organismo nocivo prioritario" un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) per quanto riguarda il territorio dell'Unione, le condizioni di cui all'allegato II, sezione 1, punto 2 [...];
 - b) il suo potenziale impatto economico, ambientale o sociale è particolarmente grave per il territorio dell'Unione, come indicato nell'allegato II, sezione 2;
 - c) è elencato conformemente al paragrafo 2.

2. **Alla Commissione [...] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire** [...] un elenco degli organismi nocivi prioritari, in seguito denominato "elenco degli organismi nocivi prioritari".

Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, alla Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco** [...] di cui al primo comma aggiungendo o rimuovendo dall'elenco l'organismo in questione.

La Commissione mette **senza indugio** tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

[...]

[...]

[...] **In caso di** gravi rischi [...] **connessi ad organismi nocivi**, [...] **se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica** la procedura **di cui all'articolo 98 bis** [...].

Articolo 7

Modifica della sezione 1 [...] dell'allegato II

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, [...] **per adattare tali criteri all'evoluzione** [...] delle conoscenze tecniche e scientifiche **e delle pertinenti norme internazionali**.

[...]

**Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini di prove ufficiali,
scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi [...]**

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare **temporaneamente** l'introduzione, [...] lo spostamento **e la detenzione e moltiplicazione nel loro territorio** di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, a fini di **prove ufficiali**, scientifici [...] **o educativi**, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi [...].

L'autorizzazione è concessa per l'attività prevista esclusivamente qualora siano imposte opportune restrizioni per garantire che l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e l'utilizzo dell'organismo nocivo in questione non ne comportino l'insediamento o la diffusione nel territorio dell'Unione, tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso a tale organismo nocivo.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

3. Nell'autorizzazione sono indicate tutte le condizioni seguenti:

- a) l'organismo nocivo deve essere tenuto in **un luogo e in condizioni** [...] ritenuti adeguati dalle autorità competenti e ai quali si fa riferimento nell'autorizzazione;
- b) l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta in una stazione di quarantena **o in una struttura di confinamento** designate **dall'autorità competente** a norma dell'articolo 56 [...] e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;

- c) l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta da personale la cui [...] **competenza** scientifica e tecnica è [...] ritenuta adeguata dall'autorità competente e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;
- d) per l'introduzione, [...] lo spostamento, **la detenzione o la moltiplicazione** nel territorio dell'Unione l'organismo nocivo deve essere accompagnato dall'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è limitata al quantitativo **e alla durata** necessari per l'attività prevista e non eccede la capacità della stazione di quarantena **o della struttura di confinamento** designata.
- Essa comprende le restrizioni necessarie per [...] **eliminare** adeguatamente il rischio di insediamento e di diffusione del **rispettivo** organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione [...] **o dell'organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.**
5. L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 nonché della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 4 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate. Se opportuno, i provvedimenti possono comportare la revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate riguardanti:
- a) lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione, [...] sullo spostamento, **sulla detenzione, sulla moltiplicazione e sull'utilizzo** nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione;
- b) **la** [...] procedura **e le condizioni per la concessione dell'**autorizzazione di cui al paragrafo [...] **1**; nonché
- c) **il** controllo della conformità [...] **e** i provvedimenti **da adottare** in caso di non conformità [...] ai sensi del paragrafo 5.

Articolo 9

[...]

Articolo 10

[...] **Notifica di pericoli imminenti**

[...]

1. Quando uno Stato membro dispone di dati attestanti l'imminente pericolo di ingresso di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel territorio dell'Unione o in una sua parte in cui non è ancora presente, tale Stato membro notifica i suddetti dati immediatamente e per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.

1 bis. Il paragrafo 1 si applica anche a un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione qualora esso sia soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, o lo Stato membro interessato ritenga che tale organismo possa soddisfare le condizioni per l'inserimento nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

2. Gli operatori professionali notificano immediatamente alle autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi del paragrafo 1 connesso a un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o a un organismo nocivo ai sensi del paragrafo 1 bis.

Articolo 11

[...] **Conferma ufficiale, da parte delle autorità competenti, della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione**

Qualora un'autorità competente sospetti o abbia ricevuto elementi di prova riguardanti la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, in una parte del territorio del rispettivo Stato membro in cui non era precedentemente nota la presenza dell'organismo nocivo in questione, o in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione, essa adotta immediatamente tutte le misure necessarie per confermare, sulla base di una diagnosi di un laboratorio ufficiale designato dall'autorità competente conformemente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali (di seguito: "confermare in via ufficiale"), se tale organismo nocivo sia o non sia presente. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo in questione, lo Stato membro

interessato, se del caso, adotta misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione di tale organismo nocivo.

Il sospetto o gli elementi di prova di cui al primo comma possono basarsi su informazioni ricevute ai sensi degli articoli 15 e 15 bis, o di qualsiasi altra fonte.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Articolo 12

[...] Notifica, da parte degli Stati membri, alla Commissione e agli altri Stati membri di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

[...]

Uno Stato membro invia una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la sua autorità competente ha confermato ufficialmente la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione la cui presenza non era nota in tale Stato membro;
- b) la sua autorità competente ha confermato ufficialmente la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, se tale organismo nocivo risulta presente in una parte del suo territorio in cui non lo era in precedenza;
- c) la sua autorità competente ha confermato ufficialmente la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione.

Le notifiche sono trasmesse dall'autorità unica, di cui alla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali, dello Stato membro interessato.

Articolo 13

[...] **Informazioni sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione fornite agli operatori professionali dalle autorità competenti**

1. Quando ricorre [...] **una delle condizioni** di cui all'articolo [...] **12** [...], l'autorità competente **interessata assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione.**

1 bis. **La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco pubblico di tutte le notifiche ricevute relativamente agli organismi nocivi per le piante emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione. Detto elenco può far parte del sistema elettronico di cui all'articolo 97.**

Articolo 14

[...] **Informazioni sugli organismi nocivi prioritari fornite al pubblico dalle autorità competenti**

[...]

[...]

Quando ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 12, lettera a) o b), in relazione ad un organismo nocivo prioritario, l'autorità competente informa il pubblico in merito alle misure che essa ha adottato e deve adottare e, se del caso, in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.

Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente

1. Quando un operatore professionale **sospetta o constata** la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione **o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1**, su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il suo controllo, [...] [...] **notifica** immediatamente **all'**autorità competente [...] **tale sospetto o constatazione affinché la medesima possa adottare misure ai sensi dell'articolo 11**. **Se opportuno, l'operatore professionale provvede altresì ad adottare immediatamente misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo in questione.** [...]

1 bis 0. L'autorità competente può decidere che la notifica di cui al paragrafo 1 non è necessaria nel caso in cui sia nota la presenza di un determinato organismo nocivo in una zona. In tal caso, l'autorità competente ne informa gli operatori professionali interessati.

1 bis. Quando un operatore professionale riceve una conferma ufficiale relativa alla presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il suo controllo, consulta l'autorità competente circa le misure da adottare e procede, se del caso, alle azioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

[...]

2. [...] **L'operatore professionale adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in questione. Se l'autorità competente ha dato disposizioni relativamente a dette misure, l'operatore professionale agisce secondo tali disposizioni.**

2 bis. Su disposizione dell'autorità competente, l'operatore professionale adotta anche le misure necessarie per eliminare l'organismo nocivo in questione dalle piante, dai prodotti vegetali o dagli altri oggetti interessati e dai suoi siti e dal terreno, dalla terra, dalle acque o dagli altri elementi infestati sotto il suo controllo.

3. [...] Salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, l'operatore professionale interessato ritira senza indugio dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il suo controllo sui quali può essere presente l'organismo nocivo.
- Se tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti non si trovano più sotto il suo controllo, l'operatore professionale interessato, salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, richiama immediatamente tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- Il richiamo è effettuato informando della presenza dell'organismo nocivo i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione.
- L'informazione include indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati.
4. [...] Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1, 1 bis, 2, 2 bis o 3, l'operatore professionale interessato fornisce all'autorità competente interessata, su richiesta, tutte le informazioni rilevanti per il pubblico. Fatto salvo l'articolo 14, tale autorità informa al più presto il pubblico qualora sia necessario intervenire nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti sui quali può essere presente l'organismo nocivo in questione.

Articolo 15 bis

Misure che devono adottare persone diverse dagli operatori professionali

1. Se una persona diversa da un operatore professionale viene a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o ha motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla immediatamente all'autorità competente. Se la notifica non è trasmessa per iscritto, l'autorità competente la registra ufficialmente. Se l'autorità competente ne fa richiesta, la persona interessata le fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti la presenza dell'organismo nocivo.

- 1 bis. L'autorità competente può decidere che la notifica di cui al paragrafo 1 non è necessaria nel caso in cui sia nota la presenza di un determinato organismo nocivo in una zona.**
- 2. In seguito alla notifica di cui al paragrafo 1, la persona interessata consulta l'autorità competente circa le azioni da intraprendere. In conformità con le relative disposizioni dell'autorità competente, tale persona adotta le misure necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo ed eliminare l'organismo nocivo dalle piante, dai prodotti vegetali o dagli altri oggetti interessati e, se del caso, dai suoi siti.**

Articolo 15 ter

Deroghe agli obblighi di notifica

L'obbligo di notifica di cui agli articoli 15 e 15 bis non si applica ai casi seguenti:

- a) organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è stata rilevata la presenza nella zona infestata di una zona delimitata istituita per il contenimento dell'organismo nocivo in questione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2;**
- b) organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione rilevati nella zona infestata di una zona delimitata e oggetto di misure di eradicazione che richiedono otto anni o più, durante il periodo dei primi otto anni.**

Articolo 16

Eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. **In seguito alla conferma ufficiale di cui all'articolo 12, lettera a) o b), [...]** l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure **fitosanitarie** necessarie per **eradicare** [...] l'organismo nocivo **da quarantena rilevante per l'Unione dalla** [...] zona interessata [...]. Tali misure sono [...] **prese** in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

L'obbligo di eradicazione di cui al primo comma non si applica se un atto di esecuzione relativo all'organismo nocivo in questione, adottato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, dispone diversamente.

2. **L'autorità competente indaga senza indugio sull'origine della** [...] presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione, **in particolare se tale presenza** può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, [...] e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.
3. Quando le misure di cui al paragrafo 1 riguardano l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, lo Stato membro interessato le notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
4. [...]

Le misure di cui al paragrafo 1 e le indagini di cui al paragrafo 2 sono intraprese indipendentemente dal fatto che i siti in cui l'organismo nocivo è presente siano pubblici o privati.

Articolo 17

Creazione di zone delimitate [...]

1. In seguito alla conferma ufficiale di cui all'articolo [...] **12**, lettera a) **o b)**, l'autorità competente crea immediatamente una **o più zone**, [...] (di seguito denominate "zone **delimitate** [...]") **in cui si applicano le misure di eradicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1.**

La zona **delimitata** [...] è costituita da una zona infestata, come indicato nel paragrafo 2, e da una zona cuscinetto, come indicato nel paragrafo 3.

2. La zona infestata contiene, **a seconda dei casi**:
 - a) tutte le piante delle quali è nota l'infestazione dall'organismo nocivo in questione;
 - b) tutte le piante che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo;

- c) tutte le altre piante che possono essere **o essere state contaminate o** infestate da tale organismo nocivo, **includere le piante che possono essere infestate per via della** loro suscettibilità ad esso e della loro immediata vicinanza a piante infestate, oppure della fonte di produzione comune con piante infestate, se nota, ovvero piante coltivate a partire da piante infestate [...];

c bis) il terreno, la terra, i corsi d'acqua o altri elementi che sono o possono essere infestati dall'organismo nocivo in questione.

3. La zona cuscinetto è adiacente alla zona infestata e la circonda.

La sua dimensione è adeguata al rischio che l'organismo nocivo in questione si diffonda al di fuori della zona infestata per via naturale o tramite le attività umane nella zona infestata e nelle sue adiacenze ed è stabilita nel rispetto dei principi di cui all'allegato IV, sezione 2, relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Tuttavia, se il rischio di diffusione dell'organismo nocivo al di fuori della zona infestata è **eliminato o ridotto a un livello accettabile** [...] da barriere naturali o artificiali, non è necessario creare zone cuscinetto.

4. In deroga al paragrafo 1, se a prima vista l'autorità competente, considerati la natura dell'organismo nocivo, **della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto** in questione ed il luogo in cui è stato rilevato, conclude che tale organismo nocivo può essere eliminato immediatamente, essa può decidere di non creare una zona [...] **delimitata**.

In tal caso, l'autorità competente svolge un'indagine per stabilire se altre piante o altri prodotti vegetali sono stati infestati. In base ai risultati di tale indagine l'autorità competente decide se sia necessario creare una zona [...] **delimitata**. [...]

5. Se, a norma dei paragrafi 2 e 3, una zona [...] **delimitata** si deve estendere nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo in questione contatta immediatamente lo Stato membro nel cui territorio deve essere estesa la zona [...] **delimitata** per consentire a tale Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari, come indicato nei paragrafi da 1 a 4.

6. Entro il **30 aprile** [...] di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l'ubicazione delle zone [...] **delimitate** create, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l'anno precedente.

Il presente paragrafo si applica fatti salvi eventuali obblighi di notifica delle zone delimitate previsti dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 97 bis.

Articolo 18

Indagini e modifiche delle zone delimitate [...] nonché revoca delle restrizioni

1. Le autorità competenti effettuano un'indagine **con cadenza almeno** annuale su ogni zona [...] **delimitata , nei periodi opportuni**, per quanto riguarda l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo in questione.

Le indagini sono svolte nel rispetto delle prescrizioni ad esse relative di cui all'articolo 21, paragrafo [...] 2.

2. Se, a seguito di un'indagine [...] **di cui al paragrafo 1 o meno**, un'autorità competente rileva che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro interessato notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto.
3. Le autorità competenti modificano i confini delle zone infestate, delle zone cuscinetto e delle zone [...] **delimitate**, se del caso, in considerazione dei risultati delle indagini di cui al paragrafo 1.
4. Le autorità competenti possono decidere di abolire una zona [...] **delimitata** e di revocare le rispettive misure di eradicazione se, [...] **tramite l'indagine** [...] di cui al paragrafo 1, **tale zona è risultata indenne dall'organismo nocivo in questione** e la presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona [...] **delimitata** non è stata rilevata per un periodo sufficientemente lungo [...], **con conseguente accertamento dello status di zona indenne**.

5. Nel decidere in merito alle modifiche di cui al paragrafo 3 oppure all'abolizione della zona [...] **delimitata** di cui al paragrafo 4, l'autorità competente tiene conto almeno della biologia dell'organismo nocivo e del vettore in questione, della presenza di piante ospiti, delle condizioni ecoclimatiche e della probabilità di successo delle misure di eradicazione.

5 bis. In deroga al paragrafo 1, non è necessario effettuare indagini annuali nella zona infestata di zone delimitate create per:

- a) **organismi nocivi oggetto di misure di eradicazione che richiedono otto anni o più;**
- b) **organismi nocivi oggetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 27, paragrafo 2.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per specificare ulteriormente gli organismi nocivi di cui alla lettera a) del presente paragrafo e alla lettera b) dell'articolo 15 ter, nonché le condizioni di applicazione di tali deroghe.

Articolo 19

Relazioni sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18

- 1. Quando le misure adottate da uno Stato membro riguardano una zona adiacente al confine con un altro Stato membro, a quest'ultimo Stato membro è trasmessa una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18.**
- 2. Su richiesta della Commissione o di qualunque altro Stato membro, uno Stato membro trasmette una relazione su misure specifiche adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18.**

[...]

[...]

Modifica dell'allegato IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 [...] per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nonché le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2, [...] per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi [...], **al fine di adeguare tali misure e principi all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche o delle pertinenti norme internazionali.**

Articolo 21

Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. Gli Stati membri conducono indagini **basate sul rischio**, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno:

- a) l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché;
- b) segni o sintomi di organismi nocivi **soggetti alle misure di cui all'articolo 28 o alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1** [...].

Tali indagini sono svolte in tutte le zone in cui [...] non era nota la presenza degli organismi nocivi **in questione**.

[...] Tali indagini **non devono essere effettuate per gli organismi nocivi per i quali sia concluso in modo inequivocabile che non possono essersi insediati o diffusi nello Stato membro interessato a causa delle condizioni ecoclimatiche o della mancanza delle loro specie ospiti.**

2. Tali indagini sono progettate sulla base del rischio che gli organismi nocivi in questione siano presenti nelle rispettive zone. Esse consistono almeno in esami visivi effettuati dall'autorità competente e, se del caso, comprendono il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove. **Le indagini sono effettuate in tutti i luoghi appropriati ed includono, se del caso, siti, veicoli, macchinari e materiale da imballaggio utilizzati da operatori professionali ed altre persone.** Esse si basano su solidi principi scientifici e tecnici e sono svolte in periodi adatti per quanto riguarda la possibilità di individuare l'organismo nocivo in questione.

Nelle indagini si tiene conto di elementi di prova scientifici e tecnici nonché di qualsiasi altra informazione adeguata in merito alla presenza degli organismi nocivi in questione.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.

Tali relazioni includono informazioni riguardanti i luoghi in cui sono state svolte le indagini, il calendario di tali indagini, gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti interessati, il numero di ispezioni e campionamenti effettuati e i dati riguardanti la presenza di ciascun organismo nocivo interessato.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire il formato di tali relazioni nonché istruzioni su come utilizzare tale formato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 22

Programmi d'indagini pluriennali e raccolta di informazioni

1. Gli Stati membri elaborano programmi pluriennali che stabiliscono il contenuto delle indagini da svolgere a norma dell'articolo 21. Tali programmi prevedono la raccolta e la registrazione degli elementi di prova scientifici e tecnici e delle altre informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma.

I suddetti programmi comprendono gli elementi seguenti, **ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2**: l'obiettivo specifico di ogni indagine, il suo campo d'applicazione [...] **per quanto riguarda la zona interessata e i termini previsti**, gli organismi nocivi, le piante e le merci oggetto dell'indagine, la metodologia d'indagine e la gestione della qualità, compresa una descrizione delle procedure di esame visivo, di campionamento e di prova e la loro motivazione tecnica, il calendario, la frequenza e i numeri degli esami visivi, dei campionamenti e delle prove previsti, i metodi di registrazione delle informazioni raccolte e la loro comunicazione. I programmi pluriennali si estendono su periodi di cinque - sette anni.

2. Dopo averli elaborati, gli Stati membri notificano **su richiesta** i loro programmi d'indagini pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri.

3. [...]

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato dei programmi di indagini pluriennali e le modalità pratiche per l'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1 ai rischi specifici connessi ad organismi nocivi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 23

Indagini sugli organismi nocivi prioritari

1. Per ogni organismo nocivo prioritario gli Stati membri effettuano un'indagine annuale [...], come indicato nell'articolo 21, paragrafi 1 **e 2**. Tali indagini comprendono un numero sufficiente di esami visivi, campionamenti e prove che, a seconda degli organismi nocivi in questione, ne consentono, **per quanto possibile rispetto alla biologia dell'organismo nocivo in questione o alle condizioni ecoclimatiche**, la tempestiva individuazione con un livello di **sicurezza** [...] elevato.

Tali indagini non devono essere effettuate per gli organismi nocivi per i quali sia concluso in modo inequivocabile che non possono essersi insediati o diffusi nello Stato membro interessato a causa delle condizioni ecoclimatiche o della mancanza delle loro specie ospiti.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.

Articolo 24

Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari

1. Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse **minime** da mettere a disposizione **e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse** in caso di presenza **ufficialmente** confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, in seguito denominato "piano di emergenza".

A tempo debito, gli Stati membri consultano tutti i pertinenti soggetti interessati nel processo di elaborazione e aggiornamento del piano di emergenza.

Tali piani di emergenza non devono essere elaborati per gli organismi nocivi per i quali sia concluso in modo inequivocabile che non possono essersi insediati o diffusi nello Stato membro interessato a causa delle condizioni ecoclimatiche o della mancanza delle loro specie ospiti.

2. Il piano di emergenza stabilisce:

- a) i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione, in caso di presenza **ufficialmente** confermata o sospetta dell'organismo prioritario in questione, la linea di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche [...], degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti [...], dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;
- b) l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali, **di altri operatori interessati** e [...] di persone fisiche;
- b bis) l'accesso delle autorità competenti**, se necessario, **a** laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo prioritario in questione;
- c) le misure da adottare in merito all'informazione della Commissione, degli altri Stati membri, degli operatori professionali interessati e del pubblico, per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione e le misure adottate nei suoi confronti, qualora la presenza di tale organismo nocivo sia confermata ufficialmente o sospetta;
- d) le modalità di registrazione dei dati riguardanti la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione;
- e) le valutazioni disponibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ed eventuali valutazioni dello Stato membro riguardanti il rischio derivante dall'organismo nocivo prioritario per il suo territorio;

- f) le misure di gestione del rischio da attuare per quanto riguarda l'organismo nocivo prioritario in questione, conformemente all'allegato IV, sezione 1, nonché le procedure da seguire;
- g) i principi di demarcazione geografica delle zone [...] **delimitate**;
- h) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio; e
- i) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti **e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a)**.

Se del caso, le lettere da [...] **c)** a i) assumono la forma di manuali d'istruzioni.

2 bis. I piani di emergenza di cui al paragrafo 1 possono essere combinati per più organismi nocivi prioritari aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tal caso, il piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi prioritari da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.

3. **Entro quattro anni dalla data di redazione dell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per gli organismi nocivi prioritari inclusi in tale elenco.**

Entro un anno dall'inserimento di [...] **un ulteriore** organismo nocivo in [...] **tale** elenco degli organismi nocivi prioritari, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per l'organismo nocivo prioritario in questione. Gli Stati membri rivedono regolarmente e, se necessario, aggiornano i loro piani di emergenza.

4. Su richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri **e informano, mediante pubblicazione su internet, tutti gli operatori interessati.**

Esercizi di simulazione per gli organismi nocivi prioritari

1. Gli Stati membri eseguono esercizi di simulazione sull'attuazione dei piani di emergenza ad intervalli stabiliti conformemente alla biologia **del o degli** organismi nocivi prioritari in questione e ai rischi [...] ad **essi** connessi.

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole **e con il coinvolgimento dei pertinenti soggetti interessati.**

Tali esercizi possono non essere eseguiti qualora lo Stato membro interessato abbia già recentemente adottato misure per l'eradicazione degli organismi nocivi in questione.

2. Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere ripercussioni sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione [...] **possono essere** effettuati in comune dagli Stati membri interessati sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

Se del caso, gli Stati membri [...] **possono effettuare** i suddetti esercizi di simulazione con i paesi terzi vicini.

3. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri una relazione sui risultati di ogni esercizio di simulazione.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...] **Piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari**

1. Quando la presenza di un organismo nocivo prioritario è confermata ufficialmente nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 11 [...], l'autorità competente adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione previste dagli articoli 16, 17 e 18, **o le misure per il contenimento dell'organismo nocivo in questione di cui all'articolo 27, paragrafo 2,** unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano d'[...]azione".

Il piano d'[...]azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, **nonché la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove.**

Il piano d'azione si basa sul pertinente piano d'emergenza di cui all'articolo 24, paragrafo 1, ed è comunicato immediatamente dall'autorità competente agli operatori professionali interessati.

2. Su richiesta, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri [...] i piani d'[...]azione in questione.

Misure dell'Unione contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti:

- a) l'articolo [...] 11 relativo a misure in caso di sospetta presenza **e conferma ufficiale, da parte delle autorità competenti,** della presenza **dell'**[...]organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;
- b) l'articolo 15 relativo a misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente;

b bis) l'articolo 15 bis relativo a misure che devono adottare persone diverse dagli operatori professionali;

- c) l'articolo 16 relativo all'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
- d) l'articolo 17 relativo alla creazione di zone [...] **delimitate**;
- e) l'articolo 18 relativo a indagini e modifiche delle zone [...] **delimitate** nonché alla revoca delle restrizioni;
- f) l'articolo 21 relativo a indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
- g) l'articolo 23 relativo a indagini sugli organismi nocivi prioritari, per quanto riguarda il numero di esami visivi, campionamenti e prove per determinati organismi nocivi prioritari;
- h) l'articolo 24 relativo ai piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari;
- i) l'articolo 25 relativo agli esercizi di simulazione **per gli organismi nocivi prioritari**;
- j) l'articolo 26 relativo ai piani d' [...] **azione** per gli organismi nocivi prioritari.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

2. **In deroga all'articolo 16**, se per una determinata zona **delimitata** [...] [...] **si** conclude, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova, che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, la Commissione [...] **adotta** atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1 per stabilire misure unicamente a fini di [...] **contenimento**.

Per poter giungere a tale conclusione, la Commissione adotta, senza indugio, le misure necessarie a seguito della presentazione dei rispettivi elementi di prova da parte dello Stato membro interessato o di qualsiasi altra fonte.

3. Se la Commissione conclude che sono necessarie misure di prevenzione in [...] **zone** esterne alle zone [...] **delimitate** per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, la Commissione può adottare atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1 per stabilire tali misure.

4. Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione, **delle specifiche condizioni ecoclimatiche e dei rischi per gli Stati membri interessati nonché** della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.
5. [...] Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro può mantenere le misure da esso applicate.
6. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio [...] **connesso ad organismi nocivi**, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4. **Tali atti sono adottati conformemente all'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione, delle specifiche condizioni ecoclimatiche e dei rischi per gli Stati membri interessati nonché della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.**
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, qualsiasi caso di mancato rispetto, da parte degli operatori professionali **o di persone diverse dagli operatori professionali**, delle misure adottate a norma del presente articolo **che crea un rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.**

Articolo 28

Misure degli Stati membri riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. Quando la presenza nel territorio di uno Stato membro di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione **è confermata ufficialmente** e lo **Stato membro** [...] interessato ritiene che tale organismo possa soddisfare le condizioni per l'inserimento nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, esso valuta immediatamente se tale organismo soddisfa i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 1. Se conclude che tali criteri sono soddisfatti, adotta immediatamente misure di eradicazione a norma dell'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Si applicano gli articoli da 16 a 19.

Se per una zona delimitata si conclude, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova, che l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione non è possibile, si applica di conseguenza l'articolo 27, paragrafo 2.

Se è confermata ufficialmente la presenza di un organismo nocivo che soddisfa i criteri di cui al primo comma in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o spostata nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato adotta le misure necessarie per prevenire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tale organismo nocivo nel territorio dell'Unione.

Se uno **Stato membro** [...] sospetta la presenza nel proprio territorio di un organismo nocivo che soddisfa i criteri di cui al primo comma, si applica di conseguenza l'articolo [...] **11**.

In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo in questione, lo Stato membro, se del caso, adotta misure fitosanitarie per attenuare il rischio della sua diffusione.

2. Dopo aver applicato le **misure** [...] di cui al paragrafo 1, lo Stato membro valuta se l'organismo nocivo in questione [...] soddisfa i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato II, sezione 1.
3. Lo Stato membro interessato notifica [...] alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell'organismo nocivo [...]. **Informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri della** valutazione di cui al paragrafo 1, delle misure adottate e degli elementi di prova a sostegno di tali misure.

Lo Stato membro notifica alla Commissione i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 entro 24 mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo.

Le notifiche della presenza dell'organismo nocivo sono trasmesse utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.

Misure dell'Unione riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

1. Quando la Commissione riceve **una** [...] notifica **ai sensi dell'**articolo 28, paragrafo 3, primo comma, o dispone di altri elementi di prova riguardanti la presenza o il pericolo imminente di ingresso **o di diffusione** nel territorio dell'Unione di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ritiene che tale organismo possa soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco, valuta immediatamente se, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, tale organismo nocivo soddisfi i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 2.

Se conclude che tali criteri sono soddisfatti, la Commissione adotta immediatamente, mediante atti di esecuzione, misure temporanee volte ad affrontare i rischi [...] connessi all'organismo nocivo in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Le suddette misure attuano, **se del caso**, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a f).

1 bis. In seguito alle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se l'organismo nocivo in questione soddisfi, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato II, sezione 1.

- 2.** Se, in base alle indagini di cui all'articolo 18 e all'articolo 21, o in base ad altri elementi di prova, **si** [...] conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione non è possibile in determinate zone [...] **delimitate**, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, possono istituire misure miranti unicamente al contenimento di tale organismo nocivo.
3. **Se si** [...] **conclude** [...] che sono necessarie misure di prevenzione in **zone** esterne alle zone [...] **delimitate** per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo in questione non è presente, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono istituire tali misure.

4. Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato IV, sezione 1, relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena, e all'allegato IV, sezione 2, relativo ai principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi in questione e della necessità di attuare le misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.
5. [...] Fintantoché [...] la Commissione non adotti misure, lo Stato membro può mantenere le misure da esso applicate **a norma dell'articolo 28.**
6. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio [...] **connesso ad organismi nocivi**, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4. **Tali atti sono adottati conformemente all'allegato IV, sezione 1, relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena, e all'allegato IV, sezione 2, relativo ai principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi in questione e della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.**
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, qualsiasi caso di mancato rispetto, da parte degli operatori professionali **o di persone diverse dagli operatori professionali**, delle misure adottate a norma del presente articolo **che crea un rischio di diffusione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1.**

Articolo 30

[...]

Articolo 31

Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri

1. Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, se giustificate dall'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dell'allegato IV, sezione 2, sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Le suddette misure non impongono e non determinano divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel **e attraverso il** territorio dell'Unione che siano diversi da quelli imposti dalle disposizioni degli articoli da 40 a 54 e degli articoli da 67 a 96.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1.

Su richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1.

SEZIONE 3

ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA RILEVANTI PER LE ZONE PROTETTE

Articolo 32

Riconoscimento delle zone protette

1. Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione, ma non nello Stato membro interessato, e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta di tale Stato membro a norma del paragrafo 4, può riconoscere il territorio di tale Stato membro come zona protetta a norma del paragrafo 3.

Quando un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette non è presente in una parte del territorio di uno Stato membro, quanto sopra si applica in relazione a tale parte.

Tale organismo nocivo da quarantena è definito "organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette".

2. Nella rispettiva zona protetta non sono consentiti né l'introduzione, né lo spostamento, **né la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio all'interno di tale zona protetta, di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.**

[...] L'articolo 8 sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi, si applica di conseguenza all'introduzione, allo spostamento, alla detenzione e alla moltiplicazione nelle zone protette di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

3. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, elabora un elenco di zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Nell'elenco figurano le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della direttiva 2000/29/CE e i rispettivi organismi nocivi di cui all'allegato I, parte B, e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE **e un codice specificamente attribuito al rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.** Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di [...] **esame** di cui all'articolo 99, [...] paragrafo **3**.

La Commissione può riconoscere altre zone protette modificando l'atto di esecuzione di cui al primo comma, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1. Tali modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica alla [...] sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al primo comma **ai fini del consolidamento delle modifiche.**

[...]

4. Unitamente alla richiesta di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette:
- a) una descrizione dei confini della zona protetta interessata, comprese le relative mappe; [...]
 - b) i risultati delle indagini dai quali risulti che, **almeno** nei tre anni precedenti la richiesta, l'organismo nocivo da quarantena in questione non era presente nel territorio interessato;
 - c) **elementi di prova che il rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette rispetta la prescrizione di cui al paragrafo 1 e, di conseguenza, i criteri di cui all'articolo 3.**

4 bis. Le [...] indagini **di cui al paragrafo 4** devono essere state effettuate in periodi adeguati e con un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere state fondate su solidi principi scientifici e tecnici **e devono aver tenuto conto delle pertinenti norme internazionali.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate per **le indagini di cui al paragrafo 4 [...]. Tali atti sono adottati in conformità degli sviluppi tecnici e scientifici nonché delle norme internazionali applicabili.**

4 ter. In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 1, la Commissione può riconoscere una zona protetta temporanea. A tal fine, si applicano di conseguenza le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e al paragrafo 4 bis, primo comma. In deroga alla prescrizione di cui al paragrafo 4, lettera b), si effettua un'indagine almeno nell'anno precedente la richiesta.

Il riconoscimento di una zona protetta temporanea ha una durata non superiore a tre anni a decorrere dal riconoscimento e scade automaticamente dopo tre anni.

4 quater. Gli Stati membri danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri ed informano, mediante pubblicazione sul sito web ufficiale dell'autorità competente, gli operatori professionali dei confini delle zone protette nei loro territori, comprese le relative mappe.

Articolo 33

Obblighi generali riguardanti le zone protette

1. Per quanto riguarda le zone protette, gli obblighi di cui ai seguenti articoli si applicano di conseguenza agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette:
 - a) articoli da [...] **10** a [...] **14** riguardanti la conferma **ufficiale**, la notifica e le informazioni in merito alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
 - b) articoli 15 **e 15 bis** riguardanti le misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente **e le misure che devono adottare persone diverse dagli operatori professionali;**
 - c) articoli 16, 17 e 18 riguardanti l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, la creazione e la modifica di zone [...] **delimitate** e indagini in tali zone [...] **delimitate**.

2. Una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di una zona [...] delimitata creata, a norma dell'articolo 17, in una zona protetta per l'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette in questione, non possono essere spostati [...] da tale zona delimitata verso la parte restante di detta zona protetta, né verso qualsiasi altra zona protetta creata per tale organismo nocivo.

In deroga al primo comma, [...] tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto **possono uscire da detta zona delimitata ed essere spostati attraverso e al di fuori della zona protetta interessata, solo se sono** [...] imballati e spostati in modo da evitare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette in questione all'interno di tale zona protetta.

3. Le zone [...] **delimitate** create all'interno di una zona protetta e le misure di eradicazione adottate in tali zone a norma degli articoli 16, 17 e 18 sono notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 34

Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

1. L'autorità competente effettua un'indagine annuale su ogni zona protetta per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione. [...] **Le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, si applicano di conseguenza alle indagini effettuate sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate per la [...] **preparazione e il contenuto delle indagini di cui al primo comma** [...].

2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.

Modifica e revoca delle zone protette

1. La dimensione della zona protetta può essere modificata dalla Commissione su richiesta dello Stato membro il cui territorio la comprende.

[...]

Se la modifica implica l'estensione di una zona protetta, si applica l'articolo 32 [...].

2. Su richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, la Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta o ne riduce la dimensione **modificando l'atto di esecuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 3. Tale modifica è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.**
3. La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta qualora le indagini di cui all'articolo 34 non siano state effettuate rispettando le disposizioni di tale articolo.
4. La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta qualora in tale zona sia stata rilevata la presenza del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) non sono state designate zone [...] **delimitate** a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, entro tre mesi dalla conferma della presenza dell'organismo nocivo;
 - b) le misure di eradicazione adottate in una zona [...] **delimitata** a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, non hanno avuto successo nei 24 mesi successivi alla conferma della presenza dell'organismo nocivo, **o in un periodo più lungo di 24 mesi qualora la biologia dell'organismo nocivo lo giustifichi e tale periodo sia indicato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 32, paragrafo 3;**

- c) dalle informazioni a disposizione della Commissione risulta, per quanto riguarda l'applicazione delle misure previste agli articoli 16, 17 e 18 in virtù dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), che la reazione alla presenza dell'organismo nocivo nella zona protetta in questione è stata **gravemente** negligente.

5. La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo modificando l'atto di esecuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 3. Tale modifica è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Capo III

Organismi nocivi regolamentati non da quarantena [...] rilevanti per l'Unione

Articolo 36

Definizione [...] degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione

Un organismo nocivo è definito "**organismo nocivo regolamentato non da quarantena [...] rilevante per l'Unione**" ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa **tutte** le condizioni seguenti:

- a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato II, sezione 4, punto 1;
- b) è presente nel territorio dell'Unione;
- c) non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, **né un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1;**
- d) è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto, conformemente all'allegato II, sezione 4, punto 2;
- e) la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto di tali piante da impianto, conformemente all'allegato II, sezione 4, punto 3;

- f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.

Articolo 37

Divieto di introduzione e di spostamento degli [...] organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto

1. **Gli operatori professionali non introducono un** organismo nocivo [...] **regolamentato non da quarantena rilevante per** l'Unione [...], né spostano [...] **tale organismo nocivo** nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto attraverso le quali è trasmesso specificate nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Il divieto di cui al primo comma non si applica in uno o più dei seguenti casi:

- a) **spostamento di piante da impianto nei siti dell'operatore professionale interessato e tra tali siti;**
- b) **spostamento di piante da impianto necessario per la loro disinfezione.**
2. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco degli organismi nocivi [...] **regolamentati non da quarantena rilevanti per** l'Unione e delle specifiche piante da impianto di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5.

2 bis. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce, se del caso, le misure volte a prevenire la presenza di tali organismi nocivi sulle rispettive piante da impianto di cui all'articolo 36, lettera f). Tali misure riguardano, se del caso, l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di dette piante. Tali misure sono adottate conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Tali misure si applicano fatte salve le misure adottate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

2 ter. Nell'[...]elenco **di cui al paragrafo 2** figurano gli organismi nocivi e le rispettive piante da impianto contemplati dagli atti seguenti:

- a) allegato II, sezione II, parte A, della direttiva 2000/29/CE;
- b) allegato I, **punti 3 e 6**, e allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

b bis) allegato I della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite¹³;

[...]

[...]

d bis) gli atti adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 98/56/CE;

- e) allegato II [...] della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi¹⁴;

- f) [...] allegato I e allegato II, punto B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio¹⁵, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate **e atti adottati a norma dell'articolo 18, lettera c), di tale direttiva;**

- g) allegato I, punto 4, e allegato II, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

h) gli atti adottati a norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/90/CE;

i) gli atti adottati a norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 , relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

¹³ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

¹⁴ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

¹⁵ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

Gli organismi nocivi di cui all'allegato I e all'allegato II, parte A, sezione I, e parte B, della direttiva 2000/29/CE e inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, non sono inclusi in tale elenco.

2 ter. Gli [...] atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 2 bis sono adottati secondo la procedura di esame [...] di cui all'articolo 99, paragrafo [...] **3.**

3. La Commissione modifica **gli atti** di esecuzione di cui **ai paragrafi 2 e 2 bis** qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato [...] **nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2** soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzione non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 [...] **o** le soglie di cui al paragrafo 5 **o qualora sia necessario modificare le misure adottate a norma del paragrafo 2 bis.**

La Commissione mette **senza indugio** tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

Tutte le modifiche degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 2 bis sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica alla sostituzione di tali atti di esecuzione ai fini del consolidamento delle modifiche.

4. Se la condizione di cui all'articolo 36, lettera e), è soddisfatta solo per uno o più **materiali, sementi o tuberi-seme di patate pre-base, di base o certificati, ovvero materiali o sementi standard o CAC di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE** [...], tali categorie figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 si applica unicamente a tali categorie.
5. Se la condizione di cui all'articolo 36, lettera e), è soddisfatta solo qualora l'organismo nocivo in questione sia presente **con un'incidenza** superiore a una determinata soglia **maggiore di zero**, tale soglia figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 si applica solo al di sopra di tale soglia.

Tale soglia **maggiore di zero** è stabilita solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) per gli operatori professionali è possibile garantire che [...] l'incidenza[...] di tale organismo nocivo [...] regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione sulle piante da impianto in questione non ecceda tale soglia; e
- b) è possibile verificare se tale soglia non sia superata in lotti di piante da impianto.

Si applicano i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'allegato IV, sezione 2.

[...]

[...]

7. Le disposizioni dell'articolo 31 si applicano di conseguenza per le misure che gli Stati membri devono adottare per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le rispettive piante da impianto.

Articolo 38

Modifica della sezione 4 dell'allegato II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 4 dell'allegato II, relativa ai criteri per identificare gli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi [...] **regolamentati non da quarantena rilevanti per** l'Unione, [...] **al fine di adeguare tali criteri all'evoluzione** delle [...] conoscenze tecniche e scientifiche **e delle norme internazionali.**

Articolo 39

Organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi

Il divieto di cui all'articolo 37 non si applica agli organismi nocivi [...] **regolamentati non da quarantena rilevanti per** l'Unione presenti sulle piante da impianto in questione, [...] utilizzati a fini scientifici **o educativi**, sperimentali, di selezione varietale [...], riproduttivi o espositivi.

Capo IV

Misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti

SEZIONE 1

MISURE RIGUARDANTI L'INTERO TERRITORIO DELL'UNIONE

Articolo 40

Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

01. Alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti non sono introdotti nel territorio dell'Unione qualora provengano da tutti o da determinati paesi o territori terzi.

1. [...]

La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 01 la cui introduzione nel territorio dell'Unione è vietata. I paesi terzi, il gruppo di paesi terzi o le zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto dovrebbero anch'essi essere elencati in tale atto di esecuzione.

La prima volta che la Commissione adotta tale atto di esecuzione esso comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti nonché i paesi di origine elencati all'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura [...] **d'esame** di cui all'articolo 99[...], paragrafo **3**, del presente regolamento.

Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono **altresi** identificati dal rispettivo codice della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune¹⁶ (di seguito: "codice NC"), **se disponibile**.

¹⁶ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di o spediti da un paese terzo presentino un rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato IV, sezione 1, punti 2 e 3, sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e i paesi terzi in questione.

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** di livello inaccettabile, oppure presentino un tale rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato IV, sezione 1, punti 2 e 3, sulle misure di gestione dei rischi e sulle vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, la Commissione modifica opportunamente il suddetto atto di esecuzione.

L'accettabilità del livello di rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** è valutata applicando i principi di cui all'allegato IV, sezione 2, sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso, l'accettabilità di tale livello di rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** è valutata in relazione ad uno o più specifici paesi terzi.

Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del presente regolamento.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio [...] **connesso ad organismi nocivi**, la Commissione adotta le suddette modifiche mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

3. [...]
4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo [...] **01**.

[...] **Tale notifica include anche il** paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione [...].

Articolo 41

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari ed equivalenti

01. L'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti sono consentiti unicamente nel rispetto di prescrizioni particolari o di prescrizioni equivalenti. Tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti possono provenire da paesi terzi o dal territorio dell'Unione.

1. [...] **La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti e le rispettive prescrizioni particolari di cui al paragrafo 01. In tale elenco sono indicati, se del caso, il paese terzo, il gruppo di paesi terzi o le zone specifiche all'interno dei paesi terzi interessati. La prima volta che la Commissione adotta tale atto di esecuzione esso comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, le prescrizioni particolari e, se del caso, i paesi terzi di origine elencati all'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE.**

Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del presente regolamento.

Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono **altresi** identificati dal rispettivo codice NC, **se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.**

2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto presentino un rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato IV, sezione 1, punti 2 e 3, sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono definite di seguito "prescrizioni particolari".

Le suddette misure possono assumere la forma di prescrizioni specifiche, adottate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, per l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti, che sono equivalenti a prescrizioni particolari per **l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione** di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti [...] (di seguito: "prescrizioni equivalenti").

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** di livello inaccettabile, oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari, la Commissione modifica **di conseguenza** l'atto di esecuzione **rimuovendo dall'elenco tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto o includendo la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto in questione nell'elenco di cui all'articolo 40, paragrafo 2.**

L'accettabilità del livello di tale rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** è valutata e le misure intese a ridurlo ad un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui all'allegato IV, sezione 2, sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso, l'accettabilità di tale livello di rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** è valutata e le misure sono adottate in relazione ad uno o più specifici paesi terzi o loro parti.

Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del presente regolamento.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio [...] **connesso ad organismi nocivi**, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

[...]

4. **Qualora** [...] piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo [...] **01, gli Stati membri adottano le misure necessarie di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali e ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.**

Se del caso, tale notifica **include altresì il** paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione [...].

Articolo 41 bis

Restrizioni sulla base di una valutazione preliminare per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio

- 1. Qualora da una valutazione preliminare emergesse che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo non elencati a norma dell'articolo 40, o non sufficientemente coperti dalle prescrizioni di cui all'articolo 41 o non soggetti alle misure temporanee di cui all'articolo 47 presentano un rischio connesso ad organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell'Unione, essi sono denominati "pianta ad alto rischio", "prodotto vegetale ad alto rischio" o "altro oggetto ad alto rischio" (di seguito: "piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio").**

Tale valutazione preliminare tiene conto, a seconda della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione, dei criteri di cui all'allegato III bis.

- 2. Le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ad alto rischio elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 non sono introdotti nel territorio dell'Unione dai paesi terzi di origine compresi nell'elenco.**
- 3. La Commissione adotta un atto di esecuzione che elenca provvisoriamente al livello tassonomico appropriato, in attesa della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 4, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ad alto rischio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i paesi terzi, il gruppo di paesi terzi o le zone specifiche di un paese terzo interessati.**

Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tale atto di esecuzione è adottato per la prima volta entro il [Office of publication insert the date corresponding to two years after the entry into force].

Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione sono altresì identificati, se del caso, dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

- 4.** Se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari dei paesi terzi interessati di cui al paragrafo 2, al livello tassonomico indicato conformemente al paragrafo 3 o al di sotto di tale livello, non presentano un rischio di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che rimuove tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall'elenco di cui a detto paragrafo per i paesi terzi interessati. Se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari dei paesi terzi interessati di cui al paragrafo 2 presentano un rischio inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e che tale rischio non può essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato IV, sezione 1, punti 2 e 3, sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione adotta un atto di esecuzione che rimuove tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto e i paesi terzi interessati dall'elenco di cui al paragrafo 2 e li aggiunge all'elenco di cui all'articolo 40.

Se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari dei paesi terzi interessati di cui al paragrafo 2 presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato IV, sezione 1, punti 2 e 3, sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione adotta un atto di esecuzione che rimuove tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto e i paesi terzi interessati dall'elenco di cui al paragrafo 2 e li aggiunge all'elenco di cui all'articolo 41.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

5. La valutazione dei rischi di cui al paragrafo 4 è effettuata entro un periodo di tempo adeguato e ragionevole, purché sia individuata una richiesta di importazione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati conformemente al paragrafo 2.

Se del caso, tale valutazione può limitarsi a piante, prodotti vegetali o altri oggetti di un determinato paese terzo di origine o di spedizione, o di un gruppo di paesi terzi di origine o di spedizione.

6. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui al paragrafo 4.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 41 ter

Specifiche condizioni d'importazione per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio di legno

1. Il materiale da imballaggio di legno, sia esso effettivamente impiegato nel trasporto di oggetti di ogni tipo o no, è introdotto nel territorio dell'Unione solo se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) è stato sottoposto ai trattamenti approvati ed è conforme alle rispettive prescrizioni di cui all'allegato 1 della norma internazionale per le misure fitosanitarie n.15, dal titolo "Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale" (di seguito: "ISPM n. 15");
- b) su di esso è stato applicato il marchio di cui all'allegato 2 dell'ISPM n. 15, che attesta che è stato sottoposto ai trattamenti di cui alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica al materiale da imballaggio di legno oggetto delle esenzioni previste dall'ISPM n. 15.

- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare e integrare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 al fine di tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali, in particolare dell'ISPM n. 15.**

Tali atti delegati possono altresì stabilire che il materiale da imballaggio di legno diverso da quello di cui al paragrafo 1, terzo comma, sia esentato dalle prescrizioni di cui al paragrafo 1, o che sia soggetto a prescrizioni meno severe.

Articolo 42

Fissazione di prescrizioni equivalenti

1. Le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, sono fissate su richiesta di un paese terzo, mediante un atto di esecuzione, se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
 - a) il paese terzo in questione garantisce, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari adottate a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, in relazione agli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti interessati;
 - b) il paese terzo in questione dimostra [...] alla Commissione che le misure specificate di cui alla lettera a) consentono di ottenere il livello di protezione fitosanitaria ivi indicato.
2. La Commissione [...] **svolge**, se del caso, **indagini** nel paese terzo in questione [...] **per verificare** se siano soddisfatte le condizioni di cui al **paragrafo 1**, lettere a) e b).
Tali indagini sono conformi alle prescrizioni applicabili alle indagini della Commissione di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Informazioni da fornire ai viaggiatori [...] e agli utenti dei servizi postali [...]

1. Gli Stati membri, **i porti marittimi, gli aeroporti** e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40 [...], paragrafo **01**, [...] sulle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e dell'articolo 42, paragrafo 2, nonché [...] sulle esenzioni stabilite a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.

Le suddette informazioni sono fornite sotto forma di manifesti o opuscoli **e, se del caso, sul sito internet dei soggetti di cui al primo comma** [...].

I servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono altresì a disposizione dei loro clienti, almeno tramite internet, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui al primo comma.

[...]

La Commissione [...], **mediante** un atto di esecuzione, **può** stabilire le **modalità di presentazione ed utilizzo di** tali manifesti e opuscoli. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura [...] **di esame** di cui all'articolo 99, [...] paragrafo **3**, del presente regolamento.

[...]

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, **su richiesta**, una relazione [...] che riassume le informazioni fornite in applicazione del presente articolo.

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera

1. In deroga all'articolo 40, [...] paragrafo **01**, [...] all'articolo 41, [...] paragrafo **01**, e all'articolo **41 bis, paragrafo 2**, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino **tutte** le condizioni seguenti:

- a) sono coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini **terrestri** con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera dei paesi terzi");
- b) sono introdotti in zone di Stati membri immediatamente oltre tali confini (di seguito: "zone di frontiera degli Stati membri");
- c) sono destinati **a subire**, nelle rispettive zone di frontiera degli Stati membri, **una trasformazione** [...] tale da eliminare qualsiasi rischio [...] **connesso ad organismi nocivi**;
- d) non determinano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena **rilevanti per l'Unione di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1**, in seguito a spostamenti all'interno della zona di frontiera.

Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono introdotti o spostati unicamente nelle zone di frontiera degli Stati membri e solo sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente.

- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per specificare:
 - a) l'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, a seconda delle singole piante e dei singoli prodotti vegetali e altri oggetti;
 - b) la distanza massima di spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti interessati nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri; nonché
 - c) le procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1.

L'ampiezza delle suddette zone è tale da garantire che l'introduzione e lo spostamento di detti piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione non comportino rischi [...] **connessi ad organismi nocivi** per il territorio dell'Unione o sue parti.

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire condizioni o misure specifiche riguardanti l'introduzione nelle zone di frontiera degli Stati membri di particolari piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché specifici paesi terzi, soggetti al presente articolo.

Tali atti sono adottati in conformità dell'allegato IV, sezione 1, sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena e della sezione 2 del medesimo allegato sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi **e, se del caso**, tenendo conto **dell'evoluzione delle conoscenze** scientifiche e tecniche [...] **nonché delle norme internazionali**.

Tali atti di esecuzione sono adottati e, se del caso, abrogati o sostituiti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nelle zone di frontiera di cui ai paragrafi 1, [...] **2 e 3** in violazione di tali paragrafi.

[...] **Tale notifica include altresì il** paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona di frontiera in questione [...].

Articolo 45

[...] Prescrizioni per il transito fitosanitario

1. In deroga all'articolo 40, [...] paragrafo **01**, all'articolo 41, [...] paragrafo **01**, **all'articolo 41 bis, paragrafo 2**, [...], all'articolo 68, paragrafo 1 **e all'articolo 68 bis** [...], è **consentito che** [...] piante, prodotti vegetali e altri oggetti **siano introdotti nel** territorio dell'Unione e [...] **lo attraversino** in direzione di un paese terzo, **sotto forma di transito o di trasbordo** (di seguito: "transito fitosanitario"), qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) essere accompagnati da una dichiarazione firmata dell'operatore professionale sotto il cui controllo si trovano, secondo la quale le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono in transito fitosanitario;

- b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione e l'attraversamento dello stesso;

[...]

1 bis. Le autorità competenti vietano il transito fitosanitario se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati non rispettano il paragrafo 1, o se vi sono elementi di prova ragionevoli in base ai quali non lo rispetteranno.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Articolo 46

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale e riproduttivi [...]

1. In deroga all'articolo 40, [...] paragrafo 01, [...] all'articolo 41 [...], paragrafo 01 **e all'articolo 41 bis, paragrafo 2**, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare **temporaneamente** l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di **prove ufficiali**, scientifici **o educativi**, sperimentali, di selezione varietale **e** riproduttivi [...].

L'autorizzazione è concessa per l'attività prevista esclusivamente qualora siano imposte adeguate restrizioni per garantire che la presenza delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati non comporti un rischio inaccettabile di diffusione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione degli organismi nocivi interessati, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso ad organismi nocivi presentato da tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

3. Nell'autorizzazione sono indicate tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere tenuti **in un luogo e in condizioni** [...] ritenuti adeguati dalle autorità competenti e ai quali si fa riferimento nell'autorizzazione;
- b) l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta in una stazione di quarantena **o in una struttura di confinamento** designate a norma dell'articolo 56 dall'autorità competente e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;
- c) l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta da personale la cui [...] **competenza** scientifica e tecnica è [...] ritenuta adeguata dall'autorità competente e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;
- d) per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere accompagnati dall'autorizzazione.

4. L'autorizzazione è limitata al quantitativo **e alla durata** necessari per l'attività prevista e non eccede la capacità della stazione di quarantena **o della struttura di confinamento** designata.

Essa comprende le restrizioni necessarie per [...] **eliminare** adeguatamente il rischio di diffusione dei **rispettivi** organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione [...] **o degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.**

5. L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 nonché della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 4 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.

Se opportuno, i provvedimenti possono comportare la revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate riguardanti:
- a) lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione;
 - b) **le procedure e le condizioni per la concessione** [...] **dell'**autorizzazione di cui al paragrafo **1** [...]; nonché
 - c) le prescrizioni per il controllo della conformità [...] e i provvedimenti da adottare in caso di non conformità [...] ai sensi del paragrafo 5.

[...]

[...]

[...]

Articolo 47

Misure temporanee riguardanti piante [...], prodotti vegetali e altri oggetti che possono comportare rischi connessi ad organismi nocivi recentemente identificati o altri presunti rischi fitosanitari

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può adottare misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, **prodotti vegetali e altri oggetti** [...] provenienti da paesi terzi, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a0) le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti possono comportare rischi relativi ad organismi nocivi recentemente identificati che non sono sufficientemente coperti dalle misure dell'Unione e che non sono connessi, o non possono ancora essere connessi, ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, o ad organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1;

a) l'esperienza fitosanitaria, **ad esempio in relazione a nuove specie vegetali o vie di diffusione**, per quanto riguarda gli scambi commerciali di piante, **prodotti vegetali e altri oggetti** [...] originari [...] o spediti dal paese terzo interessato è [...] **insufficiente**;

b) non sono stati valutati i rischi [...] **connessi agli organismi nocivi recentemente identificati** per il territorio dell'Unione legati a tali piante, **prodotti vegetali o altri oggetti** [...] provenienti dal paese terzo interessato;

[...]

Tali atti di esecuzione sono adottati e, se del caso, abrogati o sostituiti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

2. Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 sono adottate **tenendo conto** [...] dell'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante **o dei prodotti vegetali** e degli altri oggetti che possono comportare rischi [...] **connessi agli organismi nocivi recentemente identificati o altri presunti rischi fitosanitari** per il territorio dell'Unione e dell'allegato IV, sezione 2, sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Le suddette misure consistono in uno **o più** dei seguenti provvedimenti, a seconda del caso in questione:

a) campionamento **e ispezioni intensivi e sistematici**, [...] al punto d'introduzione, di ogni lotto di piante, **prodotti vegetali o altri oggetti** [...] introdotti nel territorio dell'Unione e prove su campioni;

b) [...] un periodo di quarantena, **in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento di cui all'articolo 56**, per verificare l'assenza di tali rischi [...] **connessi agli organismi nocivirecentemente identificati** nelle piante, **nei prodotti vegetali o negli altri oggetti** [...];

- c) [...] **un** divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante, **prodotti vegetali o altri oggetti** [...].

Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 può altresì stabilire misure specifiche da adottare prima dell'introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

3. Le misure **temporanee** di cui al paragrafo 1 si applicano per **un periodo di tempo adeguato e ragionevole, in attesa della caratterizzazione degli organismi nocivi che possono essere associati a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da paesi terzi e della completa valutazione dei rischi presentati da tali organismi nocivi ai sensi dell'allegato II, sezione 1**[...].
4. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio [...] **connesso agli organismi nocivi recentemente identificati**, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4. **Tali atti sono adottati in conformità dell'allegato IV, sezione 2, sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.**
5. In deroga alle misure adottate in conformità del paragrafo 1, l'articolo 46 si applica all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, **prodotti vegetali o altri oggetti** [...] utilizzati a fini **di prove ufficiali**, scientifici **o educativi**, sperimentali, di selezione varietale [...] **e** riproduttivi [...].
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno** gli Stati membri **trasmettono** [...] alla Commissione e agli altri Stati membri **una relazione sull'applicazione** [...] **delle** misure di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), **durante l'anno precedente**.

Se, in seguito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), sono stati individuati organismi nocivi che possono comportare nuovi rischi [...] **connessi agli organismi nocivi**, gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

Se l'introduzione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto nel territorio dell'Unione non è stata consentita oppure se il loro spostamento nel territorio dell'Unione è stato vietato in quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto violato il divieto di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97. Se del caso, tali notifiche includono le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali [...] **o** degli altri oggetti in questione [...] **di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.**

La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati spediti per essere introdotti nel territorio dell'Unione.

Articolo 47 bis

Relazione della Commissione sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione

Entro [Office of Publications, please insert the date: five years after the date of entry into force of this Regulation] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, comprensiva di un'analisi dei costi e dei benefici, sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione, corredata se del caso da una proposta legislativa.

Articolo 48

Modifica dell'allegato III

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante **o dei prodotti vegetali** [...] che **possono** comportare rischi connessi agli organismi nocivi **recentemente identificati** [...] **o altri presunti rischi fitosanitari** per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante **o prodotti vegetali** [...], **al fine** di adeguare **tali elementi** all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche **e delle pertinenti norme internazionali.**

- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato III bis, che espone i criteri di valutazione delle piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio di cui all'articolo 41 bis, per adeguare tali criteri all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche e delle pertinenti norme internazionali.**

Articolo 48 bis

Misure temporanee degli Stati membri relative ad un pericolo imminente

- 1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'introduzione o lo spostamento nel suo territorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da determinati paesi terzi o da determinati altri Stati membri comporti un rischio connesso agli organismi nocivi di livello inaccettabile concernente l'ingresso, l'insediamento e la diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo valutato rispondente alle condizioni per essere inserito nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che tale rischio non sia adeguatamente attenuato dalle misure di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, all'articolo 41 bis, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 1, e all'articolo 49, tale Stato membro invia alla Commissione e agli altri Stati membri una notifica scritta delle misure dell'Unione che vorrebbe fossero adottate, unitamente ad una motivazione tecnica o scientifica di tali misure.**
- 1 bis. Se tale Stato membro ritiene che le suddette misure dell'Unione non siano, o non possano essere, adottate in tempo utile per attenuare tale rischio, può adottare misure temporanee per proteggere il suo territorio dal pericolo imminente. Tali misure temporanee e la motivazione tecnica delle stesse sono notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.**

- 2. Qualora riceva la notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta immediatamente se il rischio di cui al paragrafo 1 sia adeguatamente attenuato dalle misure di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, all'articolo 41 bis, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 1, e all'articolo 49, o se debbano essere adottate nuove misure a norma di tali articoli.**
- 3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, concluda che il rischio non sia adeguatamente attenuato dalle misure temporanee adottate dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 bis, o se tali misure sono sproporzionate o non adeguatamente motivate, la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può decidere che dette misure debbano essere abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti tale atto di esecuzione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso applicate.**

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

SEZIONE 2

MISURE RELATIVE ALLE ZONE PROTETTE

Articolo 49

Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle zone protette

01. Alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da paesi terzi o dal territorio dell'Unione non sono introdotti in determinate zone protette.

1. **[...] La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 01 la cui introduzione in determinate zone protette è vietata. La prima volta che la Commissione adotta tale atto di esecuzione esso comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti e le rispettive zone protette e, se del caso, il paese di origine elencati all'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE.**

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura [...] **d'esame** di cui all'articolo 99 [...], paragrafo **3**, del presente regolamento.

Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, **se disponibile**.

Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da una zona esterna alla zona protetta presentino un rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato IV, sezione 1, punti 2 e 3, sulle misure di gestione dei rischi e sulle vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto nonché le zone protette in questione.

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** di livello inaccettabile oppure presentino un tale rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato IV, sezione 1, punti 2 e 3, sulle misure di gestione dei rischi e sulle vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, la Commissione modifica **di conseguenza** il suddetto atto di esecuzione.

Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del presente regolamento.

L'accettabilità del livello di rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** è valutata applicando i principi di cui all'allegato [...] **IV**, sezione 2, sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

[...]

4. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave [...] rischio **connesso ad organismi nocivi**, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

5. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nella zona protetta in questione in violazione dei divieti adottati in virtù del presente articolo.

Gli Stati membri o la Commissione trasmettono [...] eventualmente [...] **la notifica** anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona protetta in questione.

Articolo 50

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per le zone protette

01. L'introduzione o lo spostamento in alcune zone protette di alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti sono consentiti unicamente nel rispetto di prescrizioni particolari.

1. [...] **La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, le rispettive zone protette e le prescrizioni particolari. La prima volta che la Commissione adotta tale atto di esecuzione esso comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, le rispettive zone protette e le prescrizioni particolari elencati all'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.**

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura [...] **d'esame** di cui all'articolo 99 [...], paragrafo **3**, del presente regolamento.

Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione le piante, prodotti vegetali ed altri oggetti sono **altresi** identificati dal rispettivo codice NC, **se disponibile**.

Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da una zona esterna alla zona protetta presentino un rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** di livello inaccettabile per tale zona protetta a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato IV, sezione 1, punti 2 e 3, sulle misure di gestione dei rischi e sulle vie di diffusione degli organismi nocivi da

quarantena, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei loro confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono definite di seguito "prescrizioni particolari per le zone protette".

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** di livello inaccettabile per la zona protetta in questione, oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari per le zone protette, la Commissione modifica **di conseguenza** il suddetto atto di esecuzione.

Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del presente regolamento.

L'accettabilità del livello di tale rischio [...] **connesso ad organismi nocivi** è valutata e le misure intese a ridurlo ad un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui all'allegato [...] **IV**, sezione 2, sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio [...] **connesso ad organismi nocivi**, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

[...]

4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nella zona protetta in questione in violazione delle misure adottate in virtù del presente articolo.

Gli Stati membri o la Commissione trasmettono [...] eventualmente **la notifica** al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

Articolo 51

Informazioni da fornire ai viaggiatori [...] e agli utenti dei servizi postali [...] per quanto riguarda le zone protette

L'articolo 43 riguardante le informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali [...] si applica di conseguenza in relazione all'introduzione [...] **o allo spostamento nelle zone protette** di piante, prodotti vegetali e altri oggetti [...].

Articolo 52

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera per quanto riguarda le zone protette

L'articolo 44 [...] **si applica di conseguenza** in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, [...] **che sono introdotti dalla zona di frontiera di un paese terzo nelle rispettive** zone protette che confinano con [...] **tale** zona di frontiera [...].

Articolo 53

[...] Prescrizioni per il transito fitosanitario per quanto riguarda le zone protette

L'articolo 45 riguardante le [...] prescrizioni per il transito fitosanitario si applica di conseguenza in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda il transito fitosanitario attraverso zone protette.

Articolo 54

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale e riproduttivi [...] in zone protette

In deroga ai divieti e alle prescrizioni di cui all'articolo 49 [...], paragrafo **01**, e all'articolo 50 [...], paragrafo **01**, l'articolo 46 si applica **di conseguenza** per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, in relazione all'introduzione e allo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini **di prove ufficiali**, scientifici, **o educativi**, sperimentali, di selezione varietale [...] e riproduttivi [...].

SEZIONE 3

ALTRE MISURE RIGUARDANTI LE PIANTE, I PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI

Articolo 55

Prescrizioni generali per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio [...]

1. **I veicoli, i macchinari e** il materiale da imballaggio utilizzati per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione, **o per l'attraversamento del territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 45,** di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, **dell'articolo 41 bis, paragrafo 3,** e dell'articolo 47, paragrafo 1, [...] devono essere indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione **e da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.**

[...]

[...]

[...]

3. Il paragrafo [...] 1 [...] si **applica** anche alle zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

Articolo 56

Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento

1. **Ai fini di cui agli articoli 8, 46 e 47,** gli Stati membri **adottano una o più delle seguenti misure, tenendo conto del rispettivo rischio connesso ad organismi nocivi:**

[...]

a) designano nel loro territorio stazioni di quarantena [...] **o strutture di confinamento;**

b) autorizzano l'utilizzo di stazioni di quarantena [...] **o strutture di confinamento** designate **in un altro Stato** membro, **purché, se del caso, l'altro Stato membro abbia dato il proprio consenso a tale autorizzazione;**

- c) designano temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti nonché i rispettivi usi di cui agli articoli citati nel presente paragrafo.

1 bis. Tali stazioni di quarantena o strutture di confinamento soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 56 ter.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

3. Su richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento designate nel loro territorio.

Prescrizioni relative alle stazioni di quarantena e alle strutture di confinamento

- 1. Le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento soddisfano le seguenti condizioni al fine di prevenire la diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione:**
 - a) isolano fisicamente gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti da tenere in quarantena o confinamento e garantiscono che non sia possibile accedervi o rimuoverli da esse senza il consenso dell'autorità competente;**
 - b) dispongono di sistemi, o dell'accesso a sistemi, di sterilizzazione, di decontaminazione o di distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, dei rifiuti e delle attrezzature infestati prima della loro rimozione da esse;**
 - c) dispongono di una definizione e descrizione dei loro compiti, delle persone responsabili dell'esecuzione di tali compiti e delle condizioni nelle quali questi ultimi sono eseguiti;**
 - d) dispongono di un numero sufficiente di addetti qualificati, formati ed esperti;**
 - e) dispongono di un piano di emergenza al fine di eliminare con efficacia qualsiasi presenza involontaria di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, e di prevenirne la diffusione.**
- 2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire norme specifiche al fine di fornire condizioni di applicazione uniformi per le prescrizioni di cui al paragrafo 1 in relazione al tipo di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti e al rischio reale o potenziale, incluse le prescrizioni specifiche per fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 57

Funzionamento delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento

1. Il responsabile della stazione di quarantena **o della struttura di confinamento** effettua il monitoraggio della stazione **o della struttura** stessa e delle immediate vicinanze in relazione alla presenza **involontaria** di organismi nocivi da quarantena **rilevanti per l'Unione e di organismi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.**

1 bis. Qualora risulti o sia sospettata la presenza involontaria di [...] tali organismi nocivi, il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessata adotta i provvedimenti opportuni [...] sulla base del piano di emergenza di cui all'articolo 56 ter, lettera e). Gli obblighi per gli operatori professionali previsti all'articolo 15 si applicano di conseguenza al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento.

[...]

3. Il responsabile della stazione di quarantena **o della struttura di confinamento** conserva informazioni relative:
 - a) al personale impiegato;
 - b) ai visitatori che hanno avuto accesso alla stazione **o alla struttura**;
 - c) a **organismi nocivi**, piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono entrati e usciti dalla stazione **o dalla struttura**;
 - d) al luogo di origine di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
 - e) alle osservazioni riguardanti la presenza di organismi nocivi su tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti **all'interno della stazione di quarantena o della struttura di confinamento e nelle immediate vicinanze.**

Tali dati devono essere conservati per tre anni.

Articolo 58

Supervisione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento e revoca della designazione

1. L'autorità competente [...] **ispeziona periodicamente le** [...] stazioni di quarantena [...] **e le strutture di confinamento** per verificare se rispettino le **prescrizioni di cui all'articolo 56 ter e le condizioni di funzionamento** di cui all'articolo [...] 57.

La frequenza di tali ispezioni è determinata dall'autorità competente in funzione del rischio connesso ad organismi nocivi legato al funzionamento delle stazioni di quarantena o delle strutture di confinamento.

2. [...] **Sulla base dell'ispezione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può imporre al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive con riferimento al rispetto degli articoli 56 ter e 57, al fine di garantire il rispetto di tali disposizioni.**

Qualora concluda che la stazione di quarantena o la struttura di confinamento non rispettano gli articoli 56 ter e 57, l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza. Tali misure possono includere la revoca o la sospensione della designazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1.

- 2 bis. Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 2 diverse dalla revoca della designazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e l'inosservanza persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta designazione.**

Articolo 59

Uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento

1. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena **o le strutture di confinamento** solo con l'autorizzazione delle autorità competenti e qualora sia confermato che sono indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione **e da organismi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1**, oppure, se del caso, da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
2. Le autorità competenti possono autorizzare lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti **infestati da un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o da un organismo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, da una stazione di quarantena o una struttura di confinamento a un'altra stazione di quarantena o struttura di confinamento se tale spostamento è giustificato da prove ufficiali o ragioni scientifiche e ha luogo alle condizioni stabilite dall'autorità competente** [...].
3. **La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire norme specifiche concernenti l'uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento e, se del caso, prescrizioni in materia di etichettatura relative a tale uscita o allo spostamento di cui al paragrafo 2.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 60

[...]

d bis) gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi di cui all'articolo 92 o a rilasciare l'attestato di cui all'articolo 93 che forniscono informazioni ai sensi degli articoli 43 o 51, che introducono piante, produzioni vegetali o altri oggetti in zone di frontiera ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, o dell'articolo 52, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle zone delimitate di cui all'articolo 17, a meno che tali operatori non figurino in un altro registro ufficiale accessibile alle autorità competenti;

d ter) gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d bis), se richiesto dagli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 1, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1 o dell'articolo 50, paragrafo 1.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o di operatori professionali, se giustificato dal rischio connesso ad organismi nocivi presentato dalle piante che coltivano o da qualsiasi altra loro attività.

2. Un operatore professionale può essere iscritto nel registro di un'autorità competente **solo** una volta [...]. [...] **Se del caso, tale registrazione è effettuata con riferimenti espliciti a ognuno dei diversi siti** di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d). [...]
3. Il paragrafo 1 non si applica agli operatori professionali che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) forniscono **esclusivamente e direttamente** agli utilizzatori finali [...] piccoli quantitativi [...] di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti [...] a distanza;

a bis) forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle di cui all'articolo 68;

- b) la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;

- c) la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Gli Stati membri possono decidere che l'eccezione di cui alla lettera a) non si applichi a tutti o ad alcuni coltivatori o altri operatori professionali, se giustificato dal rischio connesso ad organismi nocivi presentato dalle piante che coltivano o che sono oggetto di qualsiasi altra loro attività.

3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per specificare:

- a) ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al **basso** rischio [...] **connesso ad organismi nocivi legato** [...] alle loro attività professionali;
- b) particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali, **tenendo conto della natura dell'attività o delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati;**
- c) il limite massimo per i piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 3, lettera a). **Tali limiti sono stabiliti in funzione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti interessati e dei rispettivi rischi connessi ad organismi nocivi.**

Articolo 62

Procedura di registrazione

1. Gli operatori professionali che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, [...] presentano una domanda di iscrizione nel registro all'autorità competente.
2. La domanda deve contenere gli elementi seguenti:

- a) nome, indirizzo **nello Stato membro di registrazione** e coordinate di contatto dell'operatore professionale;
- b) una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere [...] **almeno una** delle attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- c) una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere [...], **se del caso, almeno una** delle attività seguenti:
 - i) rilasciare passaporti delle piante per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a norma dell'articolo 79, paragrafo 1;
 - ii) applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1;
 - iii) rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 1;

[...]

- d) indirizzo dei siti [...] **e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati** [...] dall'operatore professionale nello Stato membro in questione per svolgere le attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, ai fini della registrazione;
- e) **tipi di merci di base, famiglie,** generi [...] **o** specie cui appartengono piante e i prodotti vegetali nonché, se del caso, natura degli altri oggetti interessati dalle attività dell'operatore professionale **di cui all'articolo 61, paragrafo 1.**

3. Le autorità competenti registrano **senza indugio** un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al paragrafo 2.

3 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un'autorità competente registra un operatore professionale senza la presentazione della domanda se tale operatore è registrato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, dell'articolo 6, paragrafo 6, o all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/29/EC, oppure alle norme fitosanitarie nazionali, e tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 sono a disposizione dell'autorità competente. Se del caso, l'operatore professionale interessato presenta un aggiornamento di tali elementi entro tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

4. Se del caso, gli operatori [...] registrati presentano **annualmente** [...] **un** aggiornamento **relativo a eventuali modifiche** dei dati di cui al paragrafo 2, lettere [...] d) ed e), nonché delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). **Tale aggiornamento è presentato entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente.**

Una domanda di aggiornamento dei dati di cui al paragrafo 2, lettera a), è presentata al più tardi entro 30 giorni dalla modifica di tali dati.

5. Qualora apprenda che l'operatore registrato non svolge più le attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, oppure che l'operatore registrato ha presentato una domanda che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente chiede all'operatore in questione di rispettare le suddette condizioni immediatamente o entro un termine specificato.

Se l'operatore registrato non rispetta le suddette condizioni entro il termine indicato dall'autorità competente, quest'ultima, **se del caso, modifica o** revoca la registrazione dell'operatore in questione.

Articolo 63

Contenuto del registro

Il registro contiene gli elementi di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), nonché gli elementi seguenti:

- a) il numero di registrazione ufficiale [...], **che include** il codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2¹⁷ per lo Stato membro in cui l'operatore professionale è registrato;
- c) **se del caso**, un'indicazione [...] **che precisi per quale** [...] delle attività di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), **l'operatore professionale è autorizzato e, se del caso, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti specifici interessati.**

¹⁷ ISO 3166-1:2006, Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni – Parte 1: codici dei Paesi. Organizzazione internazionale di normalizzazione, Ginevra.

Articolo 64

Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali

1. Su richiesta **motivata**, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli altri Stati membri o della Commissione, **per il loro uso**, le informazioni ivi contenute.
2. Su richiesta **giustificata**, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali **stabiliti nell'Unione, per il loro uso**, le informazioni di cui **all'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 63, lettera c)**.
3. **Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali e dell'Unione in materia di riservatezza, accesso alle informazioni e protezione dei dati privati.**

Articolo 65

Tracciabilità

1. Un operatore professionale al quale sono forniti piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano [...] prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo **27, paragrafo 1, lettere da a) a c), e paragrafi 2 e 3, dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 2,** [...] dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, [...] dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, [...] dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, degli articoli 52, 53 e 54, **e dell'articolo 74, paragrafo 1,** registra i dati riguardanti ogni **unità di vendita di** pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornita che gli consentono di identificare gli operatori professionali che l'hanno fornita.
2. Un operatore professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano [...] prescrizioni o condizioni a norma **dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera da a) a c), e paragrafi 2 e 3, dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 2,** [...] dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, [...] dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, degli articoli 52, 53 e 54, **e dell'articolo 74, paragrafo 1,** registra i dati che gli consentono di identificare, per ogni **unità di vendita di** pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali ai quali è stata fornita.

2 bis. Qualora un operatore autorizzato rilasci un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, e l'autorità competente rilasci un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, per un operatore registrato, tale operatore garantisce, al fine di assicurare la tracciabilità ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la registrazione dei seguenti dati in relazione al suddetto passaporto delle piante:

- a) se del caso, l'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione;**
- b) l'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita;**
- c) informazioni pertinenti del passaporto delle piante.**

3. Gli operatori professionali conservano i dati registrati di cui ai paragrafi 1, [...] 2 **e 2 bis** per **almeno** tre anni dalla data in cui sono stati loro forniti o essi hanno fornito la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione.

3 bis. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire i seguenti elementi:

- a) un periodo minimo inferiore o superiore a quello di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda piante specifiche, se giustificato dalla durata del periodo di coltivazione di tali piante;**
- b) prescrizioni relative all'accessibilità dei dati che devono essere conservati dagli operatori professionali di cui ai paragrafi 1 e 2.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. Su richiesta, [...] **gli operatori professionali di cui al paragrafo 3** comunicano **all'autorità** [...] competente i dati di cui ai paragrafi 1, [...] 2 **e 2 bis**.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere **b) e c)**.

Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dell'operatore professionale

1. Gli operatori professionali **ai quali sono forniti, o che forniscono, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti di cui all'articolo 65, paragrafi 1 e 2,** istituiscono sistemi [...] **o** procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti [...] **di tali** piante, [...] prodotti vegetali e altri oggetti all'interno **e tra** i loro siti.

Il primo comma non si applica agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere **b) e c)**.

2. Le informazioni ottenute attraverso i sistemi [...] **o** le procedure di cui al paragrafo 1 relative allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nei suddetti siti sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Capo VI

Certificazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

SEZIONE 1

CERTIFICATI FITOSANITARI RICHIESTI PER L'INTRODUZIONE DI PIANTE, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

Certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

1. Il certificato fitosanitario per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione è un documento rilasciato da un paese terzo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 71, contiene gli elementi di cui all'allegato V, parte A o, se del caso, all'allegato V, parte B, e certifica che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione **e da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1;**

- b) rispettano le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi [...] **regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione** sulle piante da impianto;
- c) rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, **all'articolo 41 bis o, se del caso, all'articolo 50, paragrafi 1 e 2;**
- d) se del caso, sono conformi alle norme adottate in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, **lettera c) e paragrafo 2**, e all'articolo 29, paragrafo 1.
2. Il certificato fitosanitario specifica [...], sotto il titolo "Dichiarazione supplementare", [...] **quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, permetta varie opzioni diverse per tali prescrizioni.** [...] **Tale specificazione include il testo integrale della pertinente prescrizione.**
3. Se del caso, nel certificato fitosanitario si dichiara che le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono conformi alle misure fitosanitarie riconosciute come equivalenti, a norma dell'articolo 42, alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato V, parti A e B, al fine di adeguarlo [...] **all'evoluzione delle pertinenti** norme internazionali.

Articolo 68

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari

1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel territorio dell'Unione.

Tale elenco include:

a0) tutte le piante da impianto, escluse le sementi;

- a) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE;
- b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma [...] dell'articolo 27, paragrafo 1, **lettera c)**, e dell'articolo 29, paragrafo 1, riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione;
- c) le sementi **o, se del caso, i tuberi-seme di patate** elencati a norma dell'articolo 37, paragrafi 2 e 2 ter, **e soggetti a decisioni di equivalenza adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE;**
- d) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2;
- e) **le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti cui si applica l'articolo 47, paragrafo 2, lettere a) e b).**

Le lettere da a) a d) non si applicano tuttavia, **e non è richiesto un certificato fitosanitario**, se l'atto adottato a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, **lettera c)**, dell'articolo 29, paragrafo 1 o dell'articolo 41, paragrafi 1 o 2, prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di [...] **esame** di cui all'articolo 99 [...], paragrafo 3.

Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

2. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
 - a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere b), c) o d);

- b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettere b), c) o d).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di [...] **esame** di cui all'articolo 99 [...], paragrafo **3**.

3. **In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 2,** la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione **o un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1,** oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto figurante nel suddetto atto.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 44, 45, 46 e **l'articolo 70, paragrafo 1.**

Articolo 68 bis

Altre piante per le quali sono richiesti certificati fitosanitari

- 1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce che per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante diverse da quelle di cui all'articolo 68, paragrafo 1, è richiesto un certificato fitosanitario.**
- 2. Tuttavia, tale atto di esecuzione stabilisce che per tali piante non è richiesto un certificato fitosanitario laddove una valutazione, basata su elementi di prova relativi ai rischi connessi ad organismi nocivi e sull'esperienza in ambito commerciale, dimostri che tale certificato non è necessario. Tale valutazione tiene conto dei criteri di cui all'allegato VI bis. Se del caso, tale valutazione può riguardare solo le piante di un determinato paese terzo di origine o di spedizione, o di un gruppo di paesi terzi di origine o di spedizione.**

Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante sono altresì identificate dal rispettivo codice NC, se disponibile.

Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

3. Tale atto di esecuzione è adottato o modificato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. È adottato entro il [Office of publication insert the date corresponding to two years after the entry into force].

Articolo 69

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione in una zona protetta

1. I certificati fitosanitari sono richiesti, in aggiunta ai casi di cui all'articolo 68, paragrafi 1, 2 e 3, ai fini dell'introduzione in determinate zone protette di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco di **tali** piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione **di cui al primo comma** [...].

Tale elenco include:

- a) la prima volta che la Commissione adotta tale atto di esecuzione, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato V, parte B, punto II, della direttiva 2000/29/CE;
- b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 50, paragrafi 1 o 2.

Nonostante l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui alle lettere a) e b), [...] non è richiesto un certificato fitosanitario, se l'atto adottato a norma dell'articolo 50, paragrafi 1 o 2, prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di [...] **esame** di cui all'articolo 99 [...], paragrafo **3**.

Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.

2. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
 - a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettera b);
 - b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettera b).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di [...] **esame** di cui all'articolo 99 [...], paragrafo **3**.

3. **In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 2,** la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 52, 53, 54 e **l'articolo 70, paragrafo 1.**

Eccezioni per i bagagli dei viaggiatori [...]

1. Piccoli quantitativi di determinate piante, **escluse le piante da impianto, e** di determinati prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da un paese terzo possono essere esonerati dall'obbligo del certificato fitosanitario di cui all'articolo 68, paragrafo 1, **all'articolo 68 bis, paragrafo 1,** e all'articolo 69, paragrafo 1, qualora le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti soddisfino tutte le condizioni seguenti:

- a) sono introdotti nel territorio dell'Unione nel bagaglio personale di viaggiatori [...];
- b) non sono destinati ad usi professionali o commerciali;
- c) sono elencati conformemente al paragrafo 2.

[...]

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti di cui al paragrafo 1, nonché dei paesi terzi interessati, e stabilisce i quantitativi massimi, secondo il caso, delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione cui si applica l'esenzione prevista da tale paragrafo nonché, se del caso, una o più misure di gestione dei rischi di cui all'allegato IV, sezione 1.

La redazione dell'elenco e la fissazione dei quantitativi massimi in questione nonché, se del caso, delle misure di gestione dei rischi, sono basate sui rischi [...] **connessi ad organismi nocivi** presentati da piccoli quantitativi delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti interessati secondo i criteri di cui all'allegato IV, sezione 2.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del presente regolamento.

Condizioni che il certificato fitosanitario deve soddisfare

1. **Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante e tenendo conto delle pertinenti norme internazionali.** l'autorità competente accetta un certificato sanitario che accompagna piante, prodotti vegetali o altri oggetti da introdurre da un paese terzo solo qualora il contenuto del suddetto certificato sia conforme all'allegato V, parte A. Se le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono destinati all'introduzione da un paese terzo del quale non sono originari, l'autorità competente accetta unicamente un certificato fitosanitario conforme all'allegato V, parte **A o parte B.**

L'autorità competente non accetta il certificato fitosanitario qualora, se del caso, non sia presente o non sia corretta la dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2, e qualora non sia presente la dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

L'autorità competente non accetta un certificato fitosanitario per la riesportazione se tale certificato non è corredato del certificato fitosanitario per l'esportazione originale o di una sua copia certificata.

2. L'autorità competente accetta un certificato fitosanitario solo se esso soddisfa le seguenti condizioni:
- a) è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione;
 - b) è indirizzato [...] all'**organizzazione nazionale per la protezione delle piante** di **uno** [...] Stato membro [...];
 - c) è stato rilasciato non più di 14 giorni prima della data in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti cui si riferisce sono usciti dal paese terzo nel quale il certificato è stato rilasciato.

3. Qualora il paese terzo sia parte **contraente** dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dall'organizzazione ufficiale nazionale per la protezione delle piante di tale paese terzo oppure, sotto la responsabilità di quest'ultima, da un funzionario pubblico tecnicamente qualificato e debitamente autorizzato da tale organizzazione.
4. Qualora il paese terzo non sia parte **contraente** dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità **che sono** competenti in conformità delle norme nazionali di tale paese terzo **e** sono state notificate alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri e gli operatori, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 [...], delle notifiche ricevute.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per integrare le condizioni di accettazione di cui al primo comma, al fine di garantire l'affidabilità dei suddetti certificati.

5. I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso [...] **un** sistema informatico di gestione delle informazioni **per i controlli ufficiali a livello dell'UE** o nel quadro di uno scambio elettronico con detto sistema [...].

Articolo 72

Annullamento di un certificato fitosanitario

1. Se un certificato fitosanitario è stato rilasciato in conformità dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 e 3, e l'autorità competente interessata conclude che le condizioni di cui all'articolo 71 non sono soddisfatte, essa annulla il certificato fitosanitario e assicura che non accompagni più le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione. In tal caso, e per quanto riguarda tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'autorità competente adotta una delle misure [...] **da prendere in caso entrino nell'Unione da paesi terzi partite non conformi di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.**

All'atto dell'annullamento, la rispettiva autorità competente appone sulla facciata anteriore del certificato, in posizione ben visibile, un timbro triangolare in rosso recante la dicitura "certificato annullato", insieme alla sua denominazione e alla data dell'annullamento. La dicitura figura in maiuscolo e in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2. Quando un certificato fitosanitario è annullato a norma del paragrafo 1, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.

Lo Stato membro interessato invia la notifica anche al paese terzo che ha rilasciato il certificato fitosanitario in questione.

3. **La Commissione, mediante un atto di esecuzione, può stabilire modalità tecniche relative all'annullamento dei certificati fitosanitari in formato elettronico di cui all'articolo 71, paragrafo 5. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.**

SEZIONE 2

PASSAPORTI DELLE PIANTE RICHIESTI PER LO SPOSTAMENTO DI PIANTE, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

Articolo 73

Passaporti delle piante

Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette, che [...] **attesta** il rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 80 e, per l'introduzione **e lo spostamento** nelle zone protette, all'articolo 81, ed il cui contenuto e formato sono conformi all'articolo 78.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione

1. **I passaporti delle piante sono richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.** La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione.

Tale elenco include:

- a) tutte le piante da impianto, escluse le sementi;
- b) **la prima volta che la Commissione adotta tale atto di esecuzione**, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato V, parte A, punto I, della direttiva 2000/29/CE **nella misura in cui non rientrano nella lettera a)**;
- c) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 o 3, o dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 o 3, riguardanti il loro spostamento nel territorio dell'Unione;
- d) le sementi elencate a norma dell'articolo 37, paragrafo 2;
- e) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, **per quanto riguarda il loro spostamento nel territorio dell'Unione, ad eccezione delle piante da impianto, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti che richiedono un'altra etichetta specifica o un altro tipo di attestazione ai sensi di detto articolo.**

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di [...] **esame** di cui all'articolo 99 [...], paragrafo **3**.

2. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
- a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettere c), d) o e);

- b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere c), d) o e).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di [...] **esame** di cui all'articolo 99 [...], paragrafo **3**.

3. **In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 2,** la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 44, 45, 46 e 70.

4 bis. Entro il [Office of Publication please insert the date: five years after the date of entry into force of this Regulation] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante da impianto nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori e corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

Articolo 75

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette

1. **I passaporti delle piante sono richiesti per l'introduzione e lo spostamento di alcune piante, prodotti vegetali ed altri oggetti in determinate zone protette.**

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di introduzione **e spostamento** in determinate zone protette.

Tale elenco include:

- a) **la prima volta che la Commissione adotta tale atto di esecuzione**, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato V, parte A, punto II, della direttiva 2000/29/CE;
- b) ulteriori piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di [...] **esame** di cui all'articolo 99 [...], paragrafo **3**.

2. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
 - a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettera b);
 - b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettera **a** [...] b).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di [...] **esame** di cui all'articolo 99, paragrafo [...] **3**.

3. **In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 2**, la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 52, 53 **e** 54 [...].

Eccezione in caso di fornitura diretta agli utilizzatori finali

1. Il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di [...] piante, prodotti vegetali [...] **o** altri oggetti **forniti direttamente** [...] ad un utilizzatore finale, **compresi i giardinieri non professionisti**.

Questa eccezione non si applica:

- a) **agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza;**
- b) **agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette ai sensi dell'articolo 75.**

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, può specificare che la lettera b) si applica unicamente a organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti rilevanti per determinate zone protette.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire **i casi in cui, per** [...] determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti, **l'eccezione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente a piccoli quantitativi. Tali atti delegati definiscono detti quantitativi per un periodo di tempo appropriato in funzione della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione e dei rispettivi rischi connessi ad organismi nocivi.**

Eccezioni per gli spostamenti all'interno e tra i siti di un operatore [...] registrato

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dello stesso operatore [...] **registrato situati a breve distanza tra loro.**

Gli Stati membri possono definire ulteriormente la nozione di breve distanza nei rispettivi territori e stabilire se per tali spostamenti debbano essere rilasciati documenti diversi dal passaporto delle piante.

Laddove tali spostamenti abbiano luogo all'interno di due o più Stati membri, per l'eccezione all'obbligo del passaporto delle piante è necessaria l'approvazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 78

Contenuto e formato del passaporto delle piante

1. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, [...] **realizzata** su qualsiasi [...] supporto adatto **alla stampa degli elementi di cui al paragrafo 2**, purché [...] **chiaramente distinguibile** da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.

Il passaporto delle piante è **facilmente visibile e** chiaramente leggibile [...] **e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e durature.**

2. Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VI, parte A.

In deroga all'allegato VI, parte A, punto 1, lettera e), il codice di tracciabilità può non essere richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) **sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1;**
- b) **non appartengono a tipi o specie figuranti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 bis.**

2 bis. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, identifica i tipi e le specie di piante da impianto ai quali non si applica l'esenzione di cui al paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

2 ter. Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VI, parte B.

3. Per le piante da impianto prodotte o messe a disposizione sul mercato [...] come materiale pre-base, di base o certificato [...] **o come sementi o tuberi-seme pre-base, di base o certificati di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2008/90/CE**, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta in conformità [...] **delle rispettive disposizioni di tali direttive.**

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VI, parte C.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VI, parte D.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato VI, parti A, B, C e D, al fine di adeguarle, se del caso, [...] **all'evoluzione delle conoscenze** scientifiche e tecniche.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta, per quanto riguarda i passaporti delle piante di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3, secondo e terzo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Qualora la natura di determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti lo richieda, possono essere fissate, **per il passaporto delle piante,** specifiche particolari riguardanti le [...] dimensioni **di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.**

6. **Un passaporto delle piante può anche essere rilasciato in formato elettronico (di seguito: "passaporto delle piante elettronico"), a condizione che contenga tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 e che siano state stabilite le relative modalità tecniche mediante l'atto di esecuzione di cui al secondo comma.**

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, può stabilire modalità tecniche per il rilascio di passaporti delle piante elettronici volte a garantirne la conformità con le disposizioni del presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il rilascio di tali passaporti. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 79

Rilascio da parte di operatori professionali autorizzati e di autorità competenti

1. I passaporti delle piante sono rilasciati da operatori **autorizzati** [...], sotto la supervisione delle autorità competenti.

Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti dei quali sono responsabili.

2. **In deroga al paragrafo 1**, [...] le autorità competenti [...] **possono inoltre rilasciare passaporti delle piante.**
3. Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo nei siti, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione [...] **dei quali sono responsabili e da essi dichiarati ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera d) o, nei casi in cui si applica l'articolo 89, paragrafo 1, in altro luogo autorizzato dall'autorità competente.**

Articolo 80

Prescrizioni sostanziali relative ad un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione

È rilasciato un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto [...] **che** soddisfa le condizioni seguenti:

- a) è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione **o da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1;**
- b) rispetta le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza, sulle piante da impianto, di organismi nocivi [...] **regolamentati non da quarantena** rilevanti per l'Unione **e le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 2 bis, riguardanti le misure da adottare;**
- c) rispetta le prescrizioni **in materia di spostamento nell'Unione** di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;
- d) se del caso, rispetta le norme adottate in conformità delle [...] **pertinenti misure** adottate a norma dell'articolo **16, paragrafo 3, dell'articolo 27**, paragrafo 1, **lettere da a) a c), [...], dell'articolo 27, paragrafo 2** e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2; e
- e) se del caso, rispetta le misure adottate dalle autorità competenti per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, **o degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1**, e per l'eradicazione degli organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1.

Articolo 81

Prescrizioni sostanziali relative al passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta

1. È rilasciato un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto [...] **che** soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 80, nonché le condizioni seguenti:
 - a) è indenne dal rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta; e
 - b) rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2.
2. Nei casi in cui si applica l'articolo 33, paragrafo 2, il passaporto delle piante di cui al paragrafo 1 non è rilasciato **per piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dalla zona delimitata interessata che potrebbero ospitare l'organismo nocivo rilevante per la zona protetta interessato.**

Esami per i passaporti delle piante

1. I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti ad un esame scrupoloso a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, dal quale sia risultato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 80 e, se del caso, all'articolo 81.

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi. L'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti.

2. L'esame è effettuato dall'operatore autorizzato [...]. **Tuttavia, l'esame è effettuato dall'autorità competente nei seguenti casi:**

- a) **quando si applica il paragrafo 3, lettera c), per quanto concerne ispezioni, campionamenti e prove;**

- b) **quando si applica l'articolo 79, paragrafo 2;**

- c) **quando un esame è effettuato nelle immediate vicinanze ai sensi del paragrafo 3, lettera b), e l'operatore autorizzato non ha accesso a tali immediate vicinanze.**

3. L'esame soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è effettuato [...] nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi inerenti;

- b) è effettuato nei siti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d). **Se richiesto dagli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 2 bis, dell'articolo 41, paragrafo 1, o dell'articolo 50, paragrafo 1, un esame è effettuato anche nelle immediate vicinanze del luogo di produzione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati; [...]**

- c) consiste **almeno** in un esame visivo [...]. **In caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o [...] di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, o in caso di sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette [...] nella rispettiva zona protetta, l'autorità competente integra l'esame visivo con ispezioni, campionamenti e prove. In caso di sospetta presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, e se applicabile al di sopra delle rispettive soglie, l'esame visivo è integrato con campionamenti e prove;**

c bis) i risultati sono registrati e conservati per almeno tre anni.

L'esame è effettuato fatte salve eventuali specifiche prescrizioni in materia di esami o misure adottate a norma dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 o 3, dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 o 3, **dell'articolo 37, paragrafo 2 bis**, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2. **Se tali prescrizioni in materia di esami o misure richiedono che l'esame sia effettuato dall'autorità competente, l'esame non è effettuato dall'operatore autorizzato di cui al paragrafo 2.**

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98 per stabilire misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto riguarda piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici, sulla base dei particolari rischi [...] **connessi ad organismi nocivi** che possono comportare. Gli esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto facenti parte [...] **dei materiali, delle sementi o dei tuberi-seme pre-base, di base o certificati, o dei materiali o delle sementi standard o CAC di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.**

Se adotta un tale atto delegato per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a sistemi di certificazione a norma delle [...] **direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2008/90/CE, la Commissione stabilisce le prescrizioni relative agli esami volti ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, e di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché agli esami volti a rilevare altre caratteristiche delle piante da impianto ai sensi delle direttive summenzionate** in un sistema di certificazione unico.

Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto **dell'evoluzione delle** conoscenze scientifiche e tecniche **e delle norme internazionali**.

Articolo 83

Apposizione dei passaporti delle piante

[...] Gli operatori [...] **professionali interessati appongono** i passaporti delle piante **sull'unità di vendita di** piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione a norma dell'articolo 74 o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona protetta a norma dell'articolo 75. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

Articolo 84

Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante

1. L'autorità competente concede all'operatore professionale un'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (di seguito: "autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante") **per piante, prodotti vegetali e altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci**, qualora tale operatore soddisfi le condizioni seguenti:
 - a) possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 82 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione **o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1**, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi [...] **regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione** che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali

organismi nocivi[...], i sintomi ad essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi [...];

- b) dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 65 e 66.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98 per stabilire [...] **criteri** che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), **nonché procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri.**

Articolo 85

Obblighi degli operatori autorizzati

1. Quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto delle norme adottate ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo [...] **01**, degli articoli 80 e 82 nonché, se del caso, dell'articolo 33, paragrafo 2, **dell'articolo 37, paragrafo 2 bis**, dell'articolo 50, paragrafo [...] **01**, e dell'articolo 81.

Egli conserva **per almeno tre anni** i dati riguardanti l'identificazione ed il controllo dei suddetti punti.

2. L'operatore autorizzato di cui al paragrafo 1 [...] **assicura che, ove necessario, sia impartita una** formazione adeguata al suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami di cui all'articolo 82, al fine di garantire che possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami.

Articolo 86

Piani di gestione dei rischi [...] connessi agli organismi nocivi

1. **Gli operatori autorizzati possono istituire piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.** L'autorità competente [...] approva [...] **tali piani se soddisfano tutte le condizioni seguenti:**

- a) **stabiliscono misure appropriate per consentire a tali operatori di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 85, paragrafo 1;**
- b) **rispettano le prescrizioni di cui al paragrafo 2.**

Gli operatori autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato approvato possono essere sottoposti ad ispezioni con frequenza ridotta.

2. **I piani di gestione dei rischi connessi** agli organismi nocivi comprendono, se del caso sotto forma di manuali **di procedura operativa standard**, almeno gli elementi seguenti:
- a) le informazioni richieste dall'articolo 62, paragrafo 2, in merito alla registrazione dell'operatore autorizzato;
 - b) le informazioni richieste dall'articolo 65, paragrafo 3, e dall'articolo 66, paragrafo 1, in merito alla tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti;
 - c) una descrizione dei processi di produzione dell'operatore autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo spostamento e le vendite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
 - d) un'analisi dei punti critici di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e le misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i rischi [...] **connessi agli organismi nocivi** legati a tali punti critici;
 - e) le procedure in atto e gli interventi previsti in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione di tale presenza sospetta o confermata e degli interventi realizzati;
 - f) i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nelle notifiche di cui all'articolo [...] **15**, negli esami di cui all'articolo 82, paragrafo 1, [...] nel rilascio di passaporti delle piante a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, dell'articolo 88, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 89, **nonché nell'apposizione dei passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 83;**
 - g) la formazione impartita al personale di cui alla lettera f).

[...]

3 bis. Qualora venga a conoscenza del fatto che l'operatore professionale interessato non applica le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), o che un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi non è più conforme ad una delle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza. Tali misure possono includere la revoca dell'approvazione del piano in questione.

Qualora abbia adottato misure a norma del primo comma diverse dalla revoca dell'approvazione del piano e l'inosservanza persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta approvazione.

Articolo 87

Ispezioni e revoca dell'autorizzazione

01. L'autorità competente effettua ispezioni almeno una volta l'anno e, se del caso, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati dell'articolo 78, paragrafi 1, 2, 2 ter e 3, dell'articolo 82, dell'articolo 83, dell'articolo 84, paragrafo 1, dell'articolo 85 o dell'articolo 88, paragrafi 1, 2, 3 e 5.

1. Qualora venga a conoscenza del fatto che un operatore autorizzato non rispetta **le disposizioni di cui al paragrafo 01**, oppure che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta l'articolo 80 o, se del caso, l'articolo 81, l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.

Tali misure possono includere la revoca dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati.

2. Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 1 diverse dalla revoca dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante **per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati** e l'inosservanza persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta autorizzazione.

Sostituzione di un passaporto delle piante

1. Un operatore autorizzato che ha ricevuto [...] **un'unità di vendita** di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale possono rilasciare un nuovo passaporto delle piante per [...] **l'unità di vendita** in questione, per sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente per tale [...] **unità di vendita**, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.
2. Se [...] **un'unità di vendita** di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante è diviso in due o più [...] **nuove unità di vendita**, l'operatore autorizzato responsabile di tali nuove [...] **unità di vendita** oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale rilasciano un passaporto delle piante per ogni nuova [...] **unità di vendita** risultante dalla divisione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3. Tali passaporti delle piante sostituiscono il passaporto delle piante rilasciato per [...] **l'unità di vendita** iniziale.

[...]

3. Il passaporto delle piante di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere rilasciato solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) **le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 bis, relative** [...] alle piante, ai prodotti vegetali o agli altri oggetti interessati [...] **sono rispettate**; [...]
 - b) **se del caso**, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati continuano a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 80 e 81; **e**
 - c) **le caratteristiche delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati sono invariate**.
4. Se un passaporto delle piante è rilasciato a norma dei paragrafi 1 o 2, l'esame di cui all'articolo 82, paragrafo 1, non è richiesto.

5. Dopo aver sostituito un passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 e 2, l'operatore autorizzato interessato conserva il passaporto delle piante sostituito **o il suo contenuto per almeno** tre anni.

Qualora la sostituzione di un passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 e 2 **sia effettuata** dall'autorità competente [...], l'operatore professionale che ne ha richiesto il rilascio conserva il passaporto delle piante sostituito **o il suo contenuto per almeno tre anni**.

Tale conservazione può avvenire sotto forma di archiviazione delle informazioni contenute nel passaporto delle piante in una banca dati informatica, a condizione che ciò includa le informazioni contenute in eventuali codici a barre, ologrammi, chip o altri supporti di dati di tracciabilità, che possono integrare il codice di tracciabilità di cui all'allegato VI.

Articolo 89

Passaporti delle piante che sostituiscono certificati fitosanitari

1. In deroga all'articolo 82, se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo necessitano, per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e all'articolo 75, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli, **in forma di controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere**, [...] riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta o del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente e sono giunti alla **conclusione** che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati soddisfano le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante a norma dell'articolo 80 e, se del caso, all'articolo 81.

La sostituzione di un certificato fitosanitario con un passaporto delle piante può essere effettuata nel luogo di destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, anziché nel punto di ingresso, se sono consentiti controlli nel luogo di destinazione di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.

- 1 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono decidere di sostituire un certificato fitosanitario con una copia certificata del suo originale nel luogo di ingresso nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati.**

Tale copia certificata del certificato fitosanitario originale è rilasciata dall'autorità competente e accompagna le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati durante il loro spostamento soltanto fino al punto in cui è rilasciato il passaporto delle piante e solo nel territorio del rispettivo Stato membro.

2. [...] **L'autorità competente** conserva il certificato sanitario per **almeno** tre anni.

Tale conservazione può avvenire sotto forma di archiviazione delle informazioni contenute nel certificato fitosanitario in una banca dati informatica.

Nei casi in cui si applica l'articolo 95, paragrafo 2, lettera [...] **a0)**, il certificato fitosanitario è sostituito da una sua copia certificata.

Articolo 90

[...] **Annullamento e rimozione del passaporto delle piante**

1. L'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo [...] **un'unità di vendita** di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, [...] **annulla** il passaporto delle piante **e, ove possibile, lo rimuove** da tale [...] **unità di vendita**, qualora venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli da 78 a 82, 84, 85, **88 o 89**.

[...]

Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 15, l'operatore professionale informa l'autorità competente sotto la cui competenza egli opera.

2. Qualora l'operatore professionale non rispetti il paragrafo 1, l'autorità competente [...] **annulla** il passaporto delle piante **e, ove possibile, lo rimuove** dall'[...] **unità di vendita** interessata [...].
3. Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale interessato conserva il passaporto delle piante annullato **o il suo contenuto per almeno** tre anni.

Tale conservazione può avvenire sotto forma di archiviazione delle informazioni contenute nel passaporto delle piante annullato in una banca dati informatica, a condizione che ciò includa le informazioni contenute in eventuali codici a barre, ologrammi, chip o altri supporti di dati di tracciabilità, che possono integrare il codice di tracciabilità di cui all'allegato VI, nonché una dichiarazione relativa all'annullamento.

4. Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale interessato informa di conseguenza l'operatore autorizzato o l'autorità competente che ha emesso il passaporto delle piante annullato.

5. Quando un passaporto delle piante è rimosso e annullato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.

SEZIONE 3 ALTRI ATTESTATI

Articolo 91

Marchio per materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti

1. [...] **Il marchio applicato su materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti per attestare che è stato effettuato un trattamento ai sensi dell'allegato 1 dell'ISPM n. 15 deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 2 dell'ISPM n. 15 in tutti i casi in cui si tratta di:**
- a) materiale da imballaggio di legno introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo ai sensi dell'articolo 41 ter;**
 - b) materiale da imballaggio di legno marchiato nel territorio dell'Unione che esce dal territorio dell'Unione;**
 - c) materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti che si spostano nel territorio dell'Unione, se richiesto da un atto di esecuzione adottato conformemente agli articoli 27, 29, 41 o 50;**
 - d) qualsiasi altro materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti marchiat
territorio dell'Unione.**

Il marchio è applicato unicamente qualora il materiale da imballaggio di legno, il legno o gli altri oggetti siano stati sottoposti ai trattamenti approvati di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15, fatti salvi i regolamenti n. 1005/2009, n. 1107/2009 e n. 528/2012.

Per il materiale da imballaggio di legno, il legno o altri oggetti marchiati nel territorio dell'Unione, il marchio è applicato unicamente da un operatore registrato autorizzato ai sensi dell'articolo 92.

Le lettere a) e b) non si applicano al materiale da imballaggio di legno cui si applicano le esenzioni previste dall'ISPM n. 15.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare [...] **e integrare le prescrizioni di cui al paragrafo 1** al fine di [...] **adattarle** all'evoluzione delle norme internazionali **e segnatamente all'ISPM n. 15.**

[...]

[...]

Articolo 91 bis

Riparazione di materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

- 1. Il materiale da imballaggio di legno recante il marchio di cui all'articolo 91 è riparato soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:**
- a) la persona che effettua la riparazione è un operatore registrato autorizzato ai sensi dell'articolo 92;**
 - b) il materiale ed il trattamento utilizzati sono idonei alla riparazione;**
 - c) il marchio è applicato nuovamente, se del caso.**
- 2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire disposizioni specifiche relative al materiale, al trattamento e alla marcatura di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. Essi tengono conto delle pertinenti norme internazionali e segnatamente dell'ISPM n. 15.**

3. **I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un operatore professionale elimini in modo permanente, con qualsiasi mezzo, tutte le applicazioni precedenti di tale marchio dal materiale da imballaggio di legno.**

Articolo 92

Autorizzazione e controllo degli operatori [...] registrati che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

1. L'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all'articolo 91[...] **e a riparare il materiale da imballaggio di legno a norma dell'articolo 91 bis**, è concessa, **su richiesta, dall'autorità competente** ad un operatore registrato che rispetti **tutte** le seguenti condizioni:
- a) possedere le conoscenze necessarie per eseguire i trattamenti del materiale da imballaggio di legno, **del legno e di altri oggetti** richiesti dagli atti di cui agli articoli 91 [...] **e 91 bis**;
 - b) disporre degli impianti **e delle attrezzature** adeguati per effettuare i suddetti trattamenti (di seguito: "impianti per i trattamenti");

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per **specificare** le prescrizioni relative all'autorizzazione, se del caso in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche **e delle norme internazionali**.

[...]

2. [...] **L'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all'articolo 91 e a riparare il materiale da imballaggio di legno a norma dell'articolo 91 bis, è concessa, su richiesta, dall'autorità competente ad un operatore registrato che utilizza il legno trattato nell'impianto di un altro operatore, purché rispetti tutte le seguenti condizioni per il materiale da imballaggio di legno cui è applicato tale marchio:**
- a) usa esclusivamente legno:[...]

i) **che è stato sottoposto ai trattamenti approvati di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15 ed è stato trattato negli** [...] impianti di trattamento gestiti da un operatore autorizzato a norma del paragrafo 1; **o**

ii) **è stato sottoposto ai trattamenti approvati di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15 in un impianto di trattamento di un paese terzo che è stato approvato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese terzo;**

b) garantisce la tracciabilità del legno utilizzato a tale scopo fino a tali impianti di trattamento **nel territorio dell'Unione o agli impianti di trattamento di un paese terzo interessati;**

c) se del caso a norma degli articoli 27, paragrafi 1 e 2, 29, paragrafi 1 e 2, 41, paragrafi 1 e 2 e 50, paragrafi 1 e 2, usa esclusivamente legno di cui alla lettera a) accompagnato da un passaporto delle piante **o da qualsiasi altro documento che garantisca l'adempimento delle prescrizioni relative al trattamento di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15.**

3. L'autorità competente controlla **almeno una volta all'anno** gli operatori [...] **registrati** autorizzati a norma dei paragrafi **1 e 2**, al fine di verificare e garantire che trattino **adeguatamente** il materiale da imballaggio di legno, **il legno e gli altri oggetti** e vi appongano il marchio a norma dell'articolo 91, paragrafi **1 e 1 bis** e soddisfino le condizioni di cui **rispettivamente** ai paragrafi 1 e 2.

[...]

4. Qualora l'autorità competente venga a conoscenza del fatto che un operatore professionale non rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi **1 o 2** [...], essa adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.

Qualora abbia adottato misure diverse dalla revoca dell'autorizzazione di cui ai paragrafi **1 o 2**, e l'inosservanza delle prescrizioni persista, l'autorità competente revoca senza indugio l'autorizzazione di cui ai paragrafi **1 o 2**.

Attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, richiesti dalle norme internazionali applicabili quale prova dell'attuazione di misure adottate a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 29, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 41, paragrafo 1 o 2 , **dell'articolo 42** oppure dell'articolo 50, paragrafo 1 o 2.
2. I suddetti atti delegati possono anche stabilire prescrizioni riguardanti uno o più punti fra i seguenti:
 - a) l'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare gli attestati ufficiali di cui al paragrafo 1;
 - b) il controllo, da parte dell'autorità competente, degli operatori professionali autorizzati a norma della lettera a);
 - c) la revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera a).
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato degli attestati di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

SEZIONE 4

**ESPORTAZIONE DI PIANTE, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI DAL
TERRITORIO DELL'UNIONE**

Certificato fitosanitario per l'esportazione dall'Unione

1. Se per l'esportazione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto dal territorio dell'Unione verso un paese terzo [...] **le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione** di tale paese terzo richiedono un certificato fitosanitario (di seguito: "certificato fitosanitario per l'esportazione"), l'autorità competente lo rilascia, su richiesta dell'operatore professionale [...], **se sono soddisfatte tutte le[...] seguenti condizioni:**

- a) l'operatore professionale è registrato da tale autorità competente ai sensi dell'articolo 61;
- b) l'operatore professionale ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinati all'esportazione;
- c) è garantito che tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetta le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione.

L'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario per l'esportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b) e (c) del primo comma.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità competente non delega il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione ad altre persone.

2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante e tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, il certificato fitosanitario per l'esportazione è rilasciato a condizione che le informazioni disponibili [...] consentano all'autorità competente di certificare la conformità della pianta, prodotto vegetale o altro oggetto in questione alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione. Le informazioni possono provenire[...] da una o più fonti tra le seguenti, a seconda dei casi:

- a0) ispezioni, campionamenti e prove effettuati sulle piante, sui prodotti vegetali o altri oggetti in questione o sul luogo di produzione e le sue vicinanze;
 - a00) informazioni ufficiali sullo status dell'organismo nocivo nel sito di produzione, nel luogo di produzione, nella zona o paese di origine delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione;
- a) passaporto delle piante di cui all'articolo 73, che accompagna le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione, se tale passaporto delle piante attesta i risultati di ispezioni effettuate dall'autorità competente;

- b) il marchio per il materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, oppure l'attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 1;
- c) le informazioni incluse nel certificato di pre-esportazione di cui all'articolo 96;
- d) le informazioni ufficiali contenute nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 67 qualora **le** piante, **i** prodotti vegetali o **altri** oggetti in questione siano stati introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo;

[...]

- 3. Il certificato fitosanitario per l'esportazione [...] **è conforme alla descrizione e al formato del modello** di cui all'allegato VIII, parte A.
- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare **e integrare gli elementi di cui al paragrafo 2 e all'allegato VIII, parte A,** al fine di adeguarli[...] all'evoluzione delle **pertinenti** norme internazionali.

[...]

- 6. I certificati fitosanitari in formato elettronico per l'esportazione sono [...] presentati attraverso [...] **un** sistema informatico di gestione delle informazioni **per i controlli ufficiali a livello dell'UE** o nel quadro di uno scambio elettronico con detto sistema.

Articolo 95

Certificato fitosanitario per la riesportazione dall'Unione

- 1. [...] **Per la riesportazione di** una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto **che è** originario di un paese terzo **ed** è stato introdotto nel territorio dell'Unione da tale paese terzo, oppure da un altro paese terzo, ove possibile viene rilasciato un certificato fitosanitario per la riesportazione [...] **dall'Unione (di seguito: "certificato fitosanitario per la riesportazione") anziché** il certificato fitosanitario per l'esportazione.

Il certificato fitosanitario per la riesportazione" è rilasciato dall'autorità competente, su richiesta dell'operatore professionale [...], **se sono soddisfatte le [...] seguenti condizioni:**

- a) tale operatore professionale è registrato da tale autorità competente ai sensi dell'articolo 61;
- b) l'operatore professionale ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinati alla riesportazione;
- c) è garantito che tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetta le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione.

L'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario per la riesportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori professionali , purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità competente non delega il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione ad altre persone.

2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante e tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, il certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato a condizione che le informazioni disponibili consentano di certificare la conformità alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione e che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a0) il certificato fitosanitario originale che accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione dal paese terzo di origine, oppure una sua copia certificata, sono allegati al certificato fitosanitario per la riesportazione;

- a) la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati coltivati, prodotti o trasformati per modificarne la natura dopo la loro introduzione nel territorio dell'Unione [...];
- b) la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati esposti a rischi di infestazione o contaminazione da organismi nocivi da quarantena o organismi nocivi regolamentati non da quarantena, elencati come tali dal paese terzo di destinazione durante la permanenza in deposito nello Stato membro a partire dal quale saranno esportati verso tale paese terzo;

c) [...] **è stata mantenuta l'identità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione.**

3. Le disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, riguardanti le informazioni [...] che **consentono** di certificare la conformità alle prescrizioni **fitosanitarie per l'importazione** del paese terzo in questione, si applicano di conseguenza.

4. Il certificato fitosanitario per la riesportazione [...] **è conforme alla descrizione e al formato del modello** di cui all'allegato VIII, parte B.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare **e integrare** l'allegato VIII, parte B, al fine di adeguarlo [...] **all'evoluzione delle pertinenti** norme internazionali.

[...]

7. I certificati fitosanitari in formato elettronico per la riesportazione sono [...] presentati attraverso [...] **un** sistema informatico di gestione delle informazioni **per i controlli ufficiali a livello dell'UE** o nel quadro di uno scambio elettronico con detto sistema.

Articolo 96

Certificati di pre-esportazione

1. **Le autorità competenti dello Stato** membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti di cui all'articolo 94, paragrafo 1 e **le autorità competenti dello Stato** membro nel quale le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, **immagazzinati** o trasformati, si scambiano **le necessarie** informazioni **fitosanitarie** [...] quale **base** per rilasciare [...] il certificato fitosanitario per l'esportazione.

2. Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 assume la forma di un documento armonizzato (di seguito "certificato di pre-esportazione") nel quale le **autorità competenti dello** Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, **immagazzinati** o trasformati, [...] **certifica** la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie riguardanti uno o più elementi fra i seguenti:

- a) l'assenza, **o la presenza al di sotto di una specifica soglia**, di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti in questione;
- b) l'origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione **in un settore, sito di produzione, luogo di produzione o zona specifici**;

b bis) lo status dell'organismo nocivo nel settore, sito di produzione, luogo di produzione, zona di origine o paese di origine di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;

b ter) i risultati delle ispezioni, dei campionamenti e delle prove effettuati su piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;

- c) le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dalle **autorità competenti dello Stato membro** in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, **immagazzinati** o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione.

4. Il certificato di pre-esportazione accompagna le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione durante lo spostamento nel territorio dell'Unione, a meno che le informazioni ivi contenute siano scambiate tra gli Stati membri interessati [...] **attraverso un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'UE o nel quadro di uno scambio elettronico con detto sistema.**

4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 3, il certificato di pre-esportazione può essere rilasciato quando le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti hanno lasciato i siti dell'operatore professionale in questione, a condizione che siano stati effettuati le ispezioni e, se necessario, il campionamento, confermando la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti con una o più delle specifiche prescrizioni fitosanitarie di cui al paragrafo 2.

5. **Il certificato di pre-esportazione contiene gli elementi ed ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 [...] **per modificare e integrare l'allegato VIII, parte C, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici e all'evoluzione delle pertinenti norme internazionali.**
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione, **può stabilire le [...] procedure per il rilascio** del certificato di pre-esportazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Capo VII

Misure di sostegno da parte della Commissione

Articolo 97

Istituzione del sistema elettronico per le notifiche

1. La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri.

Tale sistema è collegato e compatibile con [...] **un** sistema informatico di gestione delle informazioni [...] **per i controlli ufficiali a livello dell'UE.**

[...]

Articolo 97 bis

Punti d'informazione, formato e termini delle notifiche e notifiche in caso di presenza sospetta di organismi nocivi

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla trasmissione delle notifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 12, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 7, all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 29, paragrafo 7, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 49, paragrafo 5, all'articolo 50, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 72, paragrafo 2 e all'articolo 90, paragrafo 5. Tali norme riguardano uno o più dei seguenti elementi:

- a) i punti d'informazione da includere in tali notifiche;
- b) il formato di tali notifiche e le istruzioni sulle modalità di compilazione;
- c) i termini per la presentazione di determinati punti d'informazione di cui alla lettera a);
- d) i casi in cui è notificata la sospetta presenza di un organismo nocivo data la necessità di un intervento rapido in considerazione della sua biologia e della possibilità che si diffonda rapidamente ed ampiamente;
- e) i casi di inosservanza da notificare quando tale inosservanza rappresenta un rischio di diffusione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo provvisoriamente considerato come un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 98

Esercizio della delega *

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. **Il** [...] potere **di adottare atti delegati** di cui [...] **all'articolo 6, paragrafo 2**, all'articolo 7, paragrafo 1, [...] all'articolo 8, paragrafo 6, [...] **all'articolo 18, paragrafo 5 bis**, all'articolo 20, [...] all'articolo 32, paragrafo 4 **bis**, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, **all'articolo 41 ter, paragrafo 2**, all'articolo 44, paragrafo 2, [...] all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3 **bis**, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, **paragrafo 2**, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, [...] all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 1, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque** anni [...] a decorrere dal **[data di]** entrata in vigore del presente regolamento].

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo

o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

* Testo da allineare in funzione dell'accordo interistituzionale in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo [...] **6, paragrafo 2**, all'articolo 7, paragrafo 1, [...], all'articolo 8, paragrafo 6, [...] **all'articolo 18, paragrafo 5 bis**, all'articolo 20, [...] all'articolo 32, paragrafo 4 **bis**, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, **all'articolo 41 ter, paragrafo 2**, all'articolo 44, paragrafo 2, [...] all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3 **bis**, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, **paragrafo 2**, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, [...] all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 1, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata [...]. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [...] **6, paragrafo 2**, dell'articolo 7, paragrafo 1 [...], dell'articolo 8, paragrafo 6, [...] **dell'articolo 18, paragrafo 5 bis**, dell'articolo 20, [...] dell'articolo 32, paragrafo 4 **bis**, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 38, **dell'articolo 41 ter, paragrafo 2**, dell'articolo 44, paragrafo 2, [...] dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo 48, dell'articolo 61, paragrafo 3 **bis**, dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'articolo 76, **paragrafo 2**, dell'articolo 78, paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 2, [...] dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafo 1, dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo 5, e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 98 bis

Procedura d'urgenza

- 1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.**
- 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.**

Articolo 99

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

[...]

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura è conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 100

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro ... [*Office of Publications, please insert date of application of this Regulation*] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Abrogazioni

1. La direttiva 2000/29/CE è abrogata, **ad eccezione delle seguenti disposizioni:** [...]
- a) **articolo 1, paragrafo 4;**
 - b) **articolo 2, paragrafo 1, lettere g), i), j), k), l), m) n), p), q) e r);**
 - c) **articolo 11, paragrafo 3;**
 - d) **articolo 12;**
 - e) **articolo 13;**
 - f) **articolo 13 bis;**
 - g) **articolo 13 ter;**
 - h) **articolo 13 quater;**
 - i) **articolo 13 quinquies;**
 - f) **articolo 21, paragrafi da 1 a 5;**
 - g) **articolo 27 bis;**
 - h) **allegato VIII bis.**

Sono inoltre abrogati i seguenti atti:

- a) la direttiva 69/464/CEE;

[...]

- c) la direttiva 74/647/CEE;
- d) la direttiva 93/85/CEE;
- e) la direttiva 98/57/CE;

e bis) la direttiva 2006/91/CE;

- f) la direttiva 2007/33/CE.

2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

Articolo 102

Modifica del regolamento (UE) n. 652/2014[...]

[...]

Il regolamento (UE) n. [...] 652/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;"

1 bis) All'articolo 5, paragrafo 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera c):

"c) programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 25;"

2) all'articolo 16[...], paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) misure di eradicazione di un organismo nocivo da una zona infestata, adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 27, paragrafo 1, **dell'articolo 28, paragrafo 1** o dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] / [...] del Parlamento europeo e del Consiglio [relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante]*;

b) misure di contenimento di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] / [...]*, nei confronti del quale sono state adottate misure di contenimento a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 [...] del medesimo regolamento, in una zona infestata dalla quale l'organismo prioritario in questione non può essere eradicato, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario. Le suddette misure riguardano l'eradicazione dell'organismo nocivo dalla zona cuscinetto che circonda la zona infestata qualora la sua presenza sia rilevata in tale zona cuscinetto;

c) misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] / [...]*, nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 [...] del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario.

* GU L ..., del, pag. ... "[Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No **652/2014** laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]";

3) l'articolo [...] **17** è [...] **sostituito dal seguente:**

"Articolo 17

Condizioni

Le misure di cui all'articolo 16 sono ammissibili ad una sovvenzione, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato, che siano rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell'Unione e che siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

- a) **riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] / [...] * di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione;**

- b) **riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] / [...] *;**

- c) **riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] / [...] *;**

- d) **riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] / [...] *.**

Per le misure che soddisfano la condizione di cui alla lettera b), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo più di due anni dall'entrata in vigore della misura adottata dall'autorità competente dello Stato membro interessato [ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. [...]/*], o sostenuti dopo la scadenza di tale misura. Per le misure che soddisfano la condizione di cui alla lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...]/*.

*** G U L ..., del ..., pag. ... "[Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No 652/2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material].";**

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

4) **all'articolo [...] 18, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: [...]**

"d) indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 16, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento; e"

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

5) l'articolo **19** [...] è così modificato:

a) [...] il primo comma [...] è sostituito dal seguente:

"Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi ("programmi di indagine"), purché tali programmi rispettino almeno una delle seguenti tre condizioni:

a) riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione [...] elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...]/[...]*
dei quali non è nota la presenza nel territorio dell'Unione;

b) riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...]/[...]*; e

c) riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...]/[...]*.

* G U L ..., del, pag. ... "[*Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No **652/2014**[...] laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material*]";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...]/[...]*.

* GU L ..., del, pag. ... "[Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No **652/2014** [...] laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material].";

6) l'articolo 20 è così modificato:

la lettera a0) è aggiunta prima della lettera a):

"a0) costi per gli esami visivi;";

7) l'articolo 47 è così modificato:

il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 bis

Gli Stati membri dispongono che chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo di cui all'allegato I o all'allegato II o di un organismo nocivo oggetto di una misura ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 o paragrafo 3, o abbia motivo di sospettare una tale presenza, ne dà immediatamente comunicazione all'autorità competente, e, se richiesto da detta autorità competente, fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti tale presenza. Se la notifica non è presentata per iscritto l'autorità competente la registra ufficialmente."

Articolo 102 bis

Modifiche del regolamento (UE) n. 228/2013¹⁸

All'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio è aggiunto il seguente nuovo comma:

¹⁸ GU L 78 del 20.3.2013, pag.23

"Il finanziamento dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione è attuato conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale".

Articolo 102 ter

Modifica del regolamento (UE) n. 1143/2014

Il regolamento (UE) n. 1143/2014 è così modificato:

1) all'articolo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) agli organismi nocivi delle piante elencate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 32, paragrafo 3, oppure oggetto di misure in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*];

*** G U L ..., del, pag. ..." [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) 1143/2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species]".**

Articolo 103

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica [*Office of Publications please insert date counting 36 months from the entry into force*].

[...]

3. Gli atti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere a), d), e) e f) sono abrogati in data 31 dicembre 2021. In caso di conflitto tra le disposizioni di tali atti e le disposizioni del presente regolamento, prevalgono queste ultime.

4. L'articolo 102, punto 7, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

5. L'articolo 94, paragrafo 3 e l'articolo 95, paragrafo 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

[...]

ALLEGATO II

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI NOCIVI IN BASE AI RISCHI CHE COMPORTANO PER IL TERRITORIO DELL'UNIONE

SEZIONE 1

CRITERI PER IDENTIFICARE GLI ORGANISMI NOCIVI CHE SI POSSONO CONSIDERARE ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, [...] all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1 bis, e all'articolo 47, paragrafo 3

1) Identità dell'organismo nocivo

L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è chiaramente definita oppure, in alternativa, è dimostrato che l'organismo nocivo produce sintomi coerenti ed è trasmissibile.

L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è definita a livello della specie oppure, in alternativa, ad un livello tassonomico superiore o inferiore, e tale livello tassonomico è fondato su opportune basi scientifiche in relazione alla sua virulenza, alla gamma di organismi ospiti o alle relazioni con i vettori.

2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio interessato

Si applica almeno una delle condizioni seguenti:

- a) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione;
- b) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione, eccetto in una sua parte limitata;
- c) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione, eccetto in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti.

Se si applicano le lettere b) o c), si considera che l'organismo nocivo **non è ampiamente** diffuso [...].

3) Capacità dell'organismo nocivo di introdursi, insediarsi e diffondersi nel territorio interessato

a) *Capacità di introdursi*

L'organismo nocivo è considerato capace di introdursi nel territorio in questione oppure, se presente **ma non ampiamente diffuso**, nella parte di territorio in cui è [...] **assente** (di seguito: "**parte interessata della** zona in pericolo") o per via naturale oppure se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- i) è associato, per quanto riguarda piante, prodotti vegetali o altri oggetti che entrano nel territorio in questione, a tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio di origine o di provenienza, dal quale sono introdotti nel territorio in questione;
- ii) sopravvive durante il trasporto o l'immagazzinamento;
- iii) può essere trasferito ad un ospite adatto, sia esso pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, nel territorio in questione.

b) *Capacità di insediarsi*

L'organismo nocivo è considerato capace di [...] "insediamento" nel territorio in questione oppure, se presente **ma non ampiamente diffuso**, nella parte di territorio in cui è [...] **assente** se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- i) sono disponibili organismi ospiti e, se del caso, vettori di trasmissione dell'organismo nocivo;
- ii) i fattori ambientali decisivi sono favorevoli all'organismo nocivo in questione e, se del caso, al suo vettore, e gli consentono di sopravvivere in periodi di stress climatico e di completare il suo ciclo vitale;

- iii) le pratiche colturali e le misure di controllo applicate nel territorio sono favorevoli;
- iv) i metodi di sopravvivenza, la strategia riproduttiva, l'adattabilità genetica dell'organismo nocivo e la dimensione della sua popolazione minima vitale ne favoriscono l'insediamento.

c) *Capacità di diffondersi*

L'organismo nocivo è considerato capace di diffondersi nel territorio in questione oppure, se presente **ma non ampiamente diffuso**, nella parte di territorio in cui è [...] **assente** se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- i) l'ambiente è adatto alla diffusione naturale dell'organismo nocivo;
- ii) gli ostacoli alla diffusione naturale dell'organismo nocivo non sono sufficienti;
- iii) le merci o i trasporti consentono all'organismo nocivo di spostarsi;
- iv) sono presenti organismi ospiti e, se del caso, vettori dell'organismo nocivo;

iv bis) le pratiche colturali e le misure di controllo applicate nel territorio sono favorevoli;

- v) i nemici naturali e gli antagonisti dell'organismo nocivo non sono presenti oppure non sono sufficientemente in grado di sopprimerlo.

4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale

L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente **ma non ampiamente diffuso**, nella parte di territorio in cui è [...] assente, hanno un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui [...] **non è ampiamente diffuso**, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti:

- a) perdite quantitative e qualitative del raccolto;
- b) costi delle misure di controllo;

- c) costi di reimpianto e/o perdite dovute alla necessità di [...] **coltivare piante** sostitutive;
- d) effetti sulle pratiche di produzione esistenti;
- e) effetti sugli alberi lungo le strade, sui parchi [...], sulle aree [...] **naturali e sulle superfici impiantate**;
- f) effetti sulle piante autoctone, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici;
- g) effetti sull'insediamento, sulla diffusione e sull'impatto di altri organismi nocivi, **ad esempio** dovuti alla capacità dell'organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi;
- h) modifiche dei costi di produzione o delle domande di mezzi di produzione, compresi costi connessi al controllo e costi di eradicazione e contenimento;
- i) effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche **della qualità**, dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo;
- j) modifiche della domanda dei consumatori nazionali o esteri di un determinato prodotto, risultanti da modifiche della qualità;
- k) effetti sui mercati nazionali e di esportazione e sui prezzi pagati, compresi gli effetti sull'accesso al mercato di esportazione e la probabilità di restrizioni fitosanitarie istituite dai partner commerciali;
- l) risorse necessarie per ulteriori ricerche e consulenza;
- m) effetti sull'ambiente e altri effetti indesiderati delle misure di controllo;
- n) effetti su Natura 2000 o altre zone protette;
- o) modifiche dei processi ecologici e della struttura, della stabilità o dei processi di un ecosistema, compresi ulteriori effetti sulle specie vegetali, erosione, variazioni della superficie freatica, pericoli d'incendio, ciclo dei nutrienti;

- p) costi del ripristino ambientale **e delle misure di prevenzione**;
- q) effetti sulla sicurezza alimentare;
- r) effetti sull'occupazione;
- s) effetti sulla qualità delle acque, sul tempo libero, sul turismo, **sul patrimonio paesaggistico**, sui pascoli, sulla caccia e sulla pesca.

[...]

[...]

SEZIONE 2

CRITERI PER IDENTIFICARE GLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA RILEVANTI PER L'UNIONE CHE SI POSSONO CONSIDERARE ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI, DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFI 1 E 2, E ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Si considera che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione abbia il più grave impatto economico, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione se il suo ingresso, il suo insediamento o la sua diffusione soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

- a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione **1**[...], punto 4, per le [...] **piante** [...] **aventi un notevole** valore [...] **economico** [...] **nel** territorio dell'Unione [...].

Le piante di cui al primo comma possono essere alberi non in produzione.

- b) Impatti sociali: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti:
 - i) significativa diminuzione dell'occupazione nei settori agricolo, orticolo [...] o silvicolo in questione **o nelle industrie ad essi connesse, compresi il turismo e il tempo libero**;

- ii) rischi significativi per la sicurezza alimentare;
 - iii) scomparsa o danneggiamento [...] **a lungo termine** su vasta scala [...] **di importanti** specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio dell'Unione **o di specie di alberi di grande importanza sul piano paesaggistico e del patrimonio culturale o storico dell'Unione.**
- c) Impatti ambientali: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti:
- i) **effetti significativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, compresi** effetti sulle specie e gli habitat elencati dalle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹⁹ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici²⁰;
 - ii) aumenti [...] **significativi** e [...] **a lungo termine** dell'impiego di prodotti fitosanitari [...] **sulle piante** in questione.
- ii bis) scomparsa o danneggiamento a lungo termine su vasta scala delle principali specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio dell'Unione o di specie di alberi di grande importanza sul piano paesaggistico e del patrimonio culturale o storico dell'Unione.**

¹⁹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

²⁰ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

SEZIONE 3

**CRITERI DI VALUTAZIONE PRELIMINARE PER IDENTIFICARE GLI ORGANISMI NOCIVI
PROVVISORIAMENTE CONSIDERATI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA RILEVANTI PER
L'UNIONE CHE RICHIEDONO MISURE TEMPORANEE DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1,
ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1 [...]**

SOTTOSEZIONE 1

**CRITERI DI VALUTAZIONE PRELIMINARE PER IDENTIFICARE GLI ORGANISMI NOCIVI
PROVVISORIAMENTE CONSIDERATI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA RILEVANTI PER
L'UNIONE CHE RICHIEDONO MISURE TEMPORANEE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1**

1) Identità dell'organismo nocivo

L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio dello Stato membro

La presenza dell'organismo nocivo non è mai stata riscontrata nel territorio dello Stato membro. Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro in questione, non è mai stata riscontrata neppure la presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c) per quanto concerne il territorio dell'Unione.

3) Probabilità di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione o in una o più specifiche parti del territorio dell'Unione in cui non è presente

Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3, lettere b) e c) per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione.

4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo [...] **avrebbe** impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio [...].

I suddetti impatti comprendono almeno uno degli effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g).

SOTTOSEZIONE 2

CRITERI DI VALUTAZIONE PRELIMINARE PER IDENTIFICARE GLI ORGANISMI NOCIVI PROVVISORIAMENTE CONSIDERATI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA RILEVANTI PER L'UNIONE CHE RICHIEDONO MISURE TEMPORANEE DI CUI ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1

1) Identità dell'organismo nocivo

L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione

La presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c) per quanto concerne il territorio dell'Unione.

3) Probabilità di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione o in una o più specifiche parti del territorio dell'Unione in cui non è presente

Secondo le informazioni a disposizione dell'Unione, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3, lettere b) e c) per quanto riguarda il territorio dell'Unione.

4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

Secondo le informazioni disponibili all'Unione, l'organismo nocivo [...] **avrebbe** impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio [...]. I suddetti impatti comprendono almeno uno degli effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g).

SEZIONE 4

CRITERI PER IDENTIFICARE GLI ORGANISMI NOCIVI CHE SI POSSONO CONSIDERARE ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L'UNIONE, DI CUI AGLI ARTICOLI 36 E 38

1) Identità dell'organismo nocivo

L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

2) Probabilità di diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione

Risulta da una valutazione che la [...] **trasmissione** dell'organismo nocivo avviene prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto anziché per via naturale o attraverso lo spostamento di prodotti vegetali o altri oggetti.

Tale valutazione tiene conto, a seconda dei casi, degli aspetti seguenti:

- a) numero dei cicli vitali dell'organismo nocivo sugli ospiti in questione;
- b) biologia, epidemiologia e capacità di sopravvivenza dell'organismo nocivo;
- c) possibili vie di diffusione naturali, artificiali o di altro tipo per la trasmissione dell'organismo nocivo all'ospite ed efficienza delle vie di diffusione, compresi i meccanismi di dispersione e il tasso di dispersione;
- d) **successiva** infestazione [...] e trasmissione dell'organismo nocivo dall'ospite ad altre piante e viceversa;
- e) fattori climatici;
- f) pratiche colturali prima e dopo il raccolto;
- g) tipi di terreno;
- h) suscettibilità dell'ospite in questione e fasi pertinenti delle piante ospiti;

- i) presenza di vettori dell'organismo nocivo;
- j) presenza di nemici naturali e di antagonisti dell'organismo nocivo;
- k) presenza di altri ospiti suscettibili all'organismo nocivo;
- l) prevalenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione;
- m) uso previsto delle piante.

3) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti:

- a) perdite quantitative e qualitative del raccolto;
- b) costi aggiuntivi delle misure di controllo;
- c) costi aggiuntivi di raccolto e selezione;
- d) costi di reimpianto;
- e) perdite dovute alla necessità di [...] **coltivare piante** sostitutive;
- f) effetti sulle pratiche di produzione esistenti;
- g) effetti su altre piante ospiti nel luogo di produzione;
- h) effetti sull'insediamento, sulla diffusione e sull'impatto di altri organismi nocivi, dovuti alla capacità dell'organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi;

- i) effetti sui costi di produzione o sulle domande di mezzi di produzione, compresi costi di controllo e costi di eradicazione e contenimento;
- j) effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo;
- k) modifiche della domanda dei consumatori nazionali o esteri di un determinato prodotto, risultanti da modifiche della qualità;
- l) effetti sui mercati nazionali e di esportazione e prezzi pagati;
- m) effetti sull'occupazione.

[...]

[...]

ALLEGATO III

Elementi di identificazione delle piante o dei prodotti vegetali [...] che possono comportare rischi [...] connessi agli organismi nocivi recentemente identificati o altri presunti rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, di cui all'articolo 47

Si considera che le piante [...] o i prodotti vegetali provenienti da paesi terzi possono comportare rischi [...] connessi agli organismi nocivi per il territorio dell'Unione, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno tre delle condizioni seguenti, tra le quali almeno una di quelle elencate al punto 1, lettere a), b) e c):

- 1) Caratteristiche delle piante [...] o dei prodotti vegetali
 - a) [...] Appartengono [...] a, o sono prodotti a partire da, un genere o [...] una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi regolamentati come organismi nocivi da quarantena nel territorio dell'Unione o in paesi terzi.

- b) [...] Appartengono [...] **a, o sono prodotti a partire da**, un genere o [...] una famiglia dei quali è risaputo che ospitano organismi nocivi [...] **comunemente ospitati** dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali coltivate nel territorio dell'Unione e aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione.
- c) [...] Appartengono [...] **a, o sono prodotti a partire da**, un genere o [...] una famiglia delle quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi di almeno tre mesi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi su tali piante [...] **o prodotti vegetali** durante i controlli ufficiali all'ingresso nel territorio dell'Unione, senza ricorrere al campionamento e alle prove o all'applicazione delle procedure di quarantena.
- d) Sono coltivati all'aperto **o a partire da piante coltivate all'aperto** nei paesi terzi di origine.

[...]

[...]

- g) Non sono spediti in contenitori o imballaggi chiusi oppure, se lo sono, le partite, a causa delle loro dimensioni, non possono essere aperte in locali chiusi a fini di controllo ufficiale all'ingresso nel territorio dell'Unione.

2) Origine delle piante [...] **o dei prodotti vegetali**

- a) [...] Sono originari o provengono da un paese terzo che è fonte di [...] **ripetute** notifiche di intercettazioni di organismi nocivi da quarantena non elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.
- b) [...] Sono originari o provengono da un paese terzo non membro dell'IPPC.

ALLEGATO III bis

Criteria di valutazione delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti ad alto rischio di cui all'articolo 41 bis

Criteria da prendere in considerazione per la valutazione di cui all'articolo 41 bis:

1. Per quanto concerne le piante da impianto, escluse le sementi:

- a) sono solitamente introdotte nell'Unione sotto forma di arbusto o albero o sono presenti nel territorio dell'Unione sotto tale forma o sono legate a tali piante dal punto di vista tassonomico;
- b) sono raccolte nell'ambiente selvatico o coltivate a partire da piante raccolte nell'ambiente selvatico;
- c) sono coltivate all'aperto o a partire da piante coltivate all'aperto nei paesi terzi, in un gruppo di paesi terzi o in zone specifiche del paese terzo in questione;
- d) è risaputo che ospitano organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione;
- e) è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi durante le ispezioni all'ingresso nel territorio dell'Unione;
- f) sono piante perenni comunemente commercializzate come piante vecchie;

2. Per quanto concerne le altre piante, i prodotti vegetali o altri oggetti:

- c) è risaputo che ospitano e forniscono un'importante via d'accesso a organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione;

d) è risaputo che ospitano comunemente e forniscono un'importante via d'accesso a organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi durante le ispezioni all'ingresso nel territorio dell'Unione.

ALLEGATO IV

Misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

SEZIONE 1

MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AGLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 20, ALL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFI 4 E 6, ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFI 4 E 6, ALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 2, ALL'ARTICOLO 41 BIS, PARAGRAFO 4, ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2, [...] ALL'ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ALL'ARTICOLO 70, PARAGRAFO 2

La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena consiste in una o più misure, a seconda delle esigenze, fra le seguenti:

- 1) Misure di prevenzione e di eliminazione dell'infestazione di piante coltivate e selvatiche
 - a) Restrizioni per quanto riguarda l'identità, la natura, l'origine, l'ascendenza, la provenienza e la cronologia della produzione delle piante coltivate.
 - b) Restrizioni della coltivazione, del raccolto e dell'impiego delle piante.
 - c) Restrizioni dell'uso dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e altri oggetti.
 - d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena.
 - e) Sorveglianza della perdita o dell'alterazione dell'efficacia di una specie o varietà vegetale resistente connessa con un cambiamento della composizione dell'organismo nocivo da quarantena o del suo biotipo, patotipo, razza o gruppo di virulenza.
 - f) Trattamento fisico, chimico e biologico delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.

- g) Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena o a fini di prevenzione.
- h) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

h bis) Registrazione degli operatori professionali in questione.

Ai fini della lettera b), le misure possono comprendere prescrizioni relative alle prove su specie vegetali e su varietà vegetali per verificarne la resistenza all'organismo nocivo da quarantena in questione e all'elaborazione di un elenco di specie e varietà vegetali che sono risultate resistenti all'organismo nocivo da quarantena in questione.

Ai fini della lettera f), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

- a) la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento in questione;
- b) il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o di altri attestati ufficiali per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti trattati e l'apposizione del marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 1, successiva all'applicazione del trattamento in questione.

2) **Misure riguardanti le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti**

- a) Restrizioni riguardanti l'identità, la natura, l'origine, la provenienza, l'ascendenza, il metodo di produzione, la cronologia della produzione e la tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.
- b) Restrizioni dell'introduzione, dello spostamento, dell'uso, della movimentazione, della trasformazione, dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, della distribuzione e della destinazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.
- c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena **e ispezioni prima dell'esportazione in paesi terzi.**

- d) Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.
- e) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

e bis) Registrazione degli operatori professionali in questione.

Ai fini delle lettere da a) a d), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

- a) il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o altri attestati ufficiali, compresa l'apposizione del marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 1 per attestare il rispetto delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d);
- b) la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento di cui alla lettera d).

3) **Misure riguardanti le vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, escluse le partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti**

- a) Restrizioni dell'introduzione e dello spostamento di organismi nocivi da quarantena come merci.
- b) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio e, se necessario, distruzione degli organismi nocivi da quarantena come merci.
- c) Restrizioni riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.
- d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.

- e) Restrizioni riguardanti i veicoli, l'imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.
- f) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di veicoli, imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.
- g) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

g bis) Registrazione degli operatori professionali in questione.

SEZIONE 2

PRINCIPI DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AGLI ORGANISMI NOCIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 17 [...], PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 20, ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFI 4 E 6, ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFI 4 E 6, ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 37, PARAGRAFI 2 BIS E 5, ALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 2, ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 47, PARAGRAFI 2 E 4, ALL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2, ALL'ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 69, PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 70, PARAGRAFO 2, ALL'ARTICOLO 74, PARAGRAFO 3 E ALL'ARTICOLO 75, PARAGRAFO 3

La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli [...] **organismi nocivi regolamentati non da quarantena** rilevanti per l'Unione rispetta i seguenti principi:

1) Necessità

Le misure di gestione del rischio connesso ad un organismo nocivo si applicano solo se sono necessarie per impedire [...] **l'ingresso**, l'insediamento e la diffusione di tale organismo nocivo.

2) Proporzionalità

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono proporzionate al rischio in questione e al livello di protezione necessario.

3) Impatto minimo

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo rappresentano quelle meno restrittive tra quelle disponibili e determinano ostacoli minimi agli spostamenti internazionali di persone, merci e ai mezzi di trasporto internazionale.

4) Non discriminazione

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo non sono applicate in modo da costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, né una restrizione dissimulata, soprattutto negli scambi commerciali internazionali. Nei confronti dei paesi terzi esse non sono più rigorose di quelle applicate allo stesso organismo nocivo se presente nel territorio dell'Unione, qualora i paesi terzi possano dimostrare di avere lo stesso status fitosanitario e di applicare misure fitosanitarie identiche o equivalenti.

5) Giustificazione tecnica

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili. Tali misure dovrebbero rispecchiare l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto.

6) Fattibilità

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo dovrebbero essere tali da consentire di raggiungere con ogni probabilità il loro obiettivo.

ALLEGATO V

Contenuti del certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

PARTE A

CERTIFICATI FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 71, PARAGRAFO 1

Modello di certificato fitosanitario

N. _____

Organizzazione per la protezione delle piante di _____

A: organizzazione(i) per la protezione delle piante di _____

I. Descrizione della partita

Nome e indirizzo dell'esportatore: _____

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario: _____

Numero e descrizione dei colli: _____

Segni particolari: _____

Luogo di origine: _____

Mezzi di trasporto dichiarati: _____

Punto d'entrata dichiarato: _____

Nome del prodotto e quantitativo dichiarato: _____

Denominazione botanica delle piante: _____

Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi.*

II. Dichiarazione supplementare

[Inserire il testo]

III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data _____ Trattamento _____ Sostanza chimica (principio attivo) _____

Durata e temperatura _____

Concentrazione _____

Informazioni supplementari _____

Luogo di rilascio _____

(Timbro dell'organizzazione) _____ Nome del funzionario autorizzato _____

Data _____

(Firma)

Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al _____ (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti.*

* Clausola facoltativa

PARTE B

CERTIFICATI FITOSANITARI PER LA RIESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 71, PARAGRAFO 1

Modello di certificato fitosanitario per la riesportazione

N. _____

Organizzazione per la protezione delle piante di _____ (parte contraente di riesportazione)

A: organizzazione(i) per la protezione delle piante di _____ (parte(i) contraente(i) di importazione)

I. Descrizione della partita

Nome e indirizzo dell'esportatore: _____

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario: _____

Numero e descrizione dei colli: _____

Segni particolari: _____

Luogo di origine: _____

Mezzi di trasporto dichiarati: _____

Punto d'entrata dichiarato: _____

Nome del prodotto e quantitativo dichiarato: _____

Denominazione botanica delle piante: _____

Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati descritti sopra _____ sono stati importati in (parte contraente di riesportazione) _____ da _____ (parte contraente di origine) con la copertura del certificato fitosanitario n. _____,

* originale * copia conforme

del quale è allegato/a al presente certificato; sono

* imballati * reimballati

in contenitori

* d'origine * nuovi

e che in base al

* certificato fitosanitario originale

e alla

* ispezione supplementare

sono considerati conformi alle prescrizioni fitosanitarie attuali della parte contraente importatrice, e che durante l'immagazzinamento in _____ (parte contraente di riesportazione) la partita non è stata esposta al rischio di infestazione o infezione.

* Contrassegnare le caselle opportune

II. Dichiarazione supplementare

[Inserire il testo]

III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data _____ Trattamento _____ Sostanza chimica (principio attivo) _____

Durata e temperatura _____

Concentrazione _____

Informazioni supplementari _____

Luogo di rilascio _____

(Timbro dell'organizzazione) _____ Nome del funzionario autorizzato _____

Data _____

(Firma)

Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al _____ (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti.*

* Clausola facoltativa

ALLEGATO VI

Passaporti delle piante

PARTE A

PASSAPORTI DELLE PIANTE PER GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 78, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA

- 1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione contiene gli elementi seguenti:
 - a) **la dicitura "Passaporto delle piante"** nell'angolo superiore [...] **destra, in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e in inglese, separate da una barra obliqua (/)**;
 - b) [...] la bandiera dell'Unione europea **nell'angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero**;
 - c) la lettera "A", seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione **e, facoltativamente, il nome della varietà**;
 - d) la lettera "B", seguita dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione **che rilascia il passaporto delle piante o per cui l'autorità competente rilascia il passaporto delle piante**;
 - e) la lettera "C", seguita dal [...] **codice di tracciabilità** della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;
 - f) la lettera "D", **se del caso** [...] seguita da:

i) il nome del paese terzo di origine, o

ii) il codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), [...] **dello** Stato membro di origine.

2) Il [...] **codice di tracciabilità** di cui al punto 1, lettera e) può **anche** essere [...] **integrato** da un riferimento ad un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente [...] **sull'unità di vendita**.

PARTE B

PASSAPORTI DELLE PIANTE PER L'INTRODUZIONE E GLI SPOSTAMENTI IN ZONE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 78, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

- 1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti verso e in zone protette contiene gli elementi seguenti:
- a) **la dicitura "Passaporto delle piante - PZ" nell'angolo superiore [...] destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e in inglese, separate da una barra obliqua (/);**
 - b) immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica **o il codice del rispettivo** organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta, **di cui all'articolo 32, paragrafo 3 [...];**
 - c) [...] **la bandiera dell'Unione europea nell'angolo superiore [...] sinistro, [...]** stampata a colori o in bianco e nero;
 - d) la lettera "A", seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione **e, facoltativamente, il nome della varietà;**
 - e) la lettera "B", seguita dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione **che rilascia il passaporto delle piante o per cui l'autorità competente rilascia il passaporto delle piante;**
 - f) la lettera "C", seguita dal [...] **codice di tracciabilità** della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;

g) la lettera "D", **se del caso** [...] seguita da:

i) il nome del paese terzo di origine, o

ii) il codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), [...] **dello** Stato membro di origine **e, in caso di sostituzione del passaporto delle piante, il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione che aveva rilasciato - o per cui l'autorità competente aveva rilasciato - il passaporto delle piante iniziale, di cui all'articolo 88, paragrafi 1 e 2.**

2) Il [...] **codice di tracciabilità** di cui al punto 1, lettera f) può **anche** essere [...] **integrato** da un riferimento ad un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente [...] **sull'unità di vendita.**

PARTE C

PASSAPORTI DELLE PIANTE PER GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE, COMBINATI CON UN'ETICHETTA DI CERTIFICAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 78, PARAGRAFO 3, SECONDO COMMA

- 1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale [...] **per le sementi o altri materiali di moltiplicazione di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 68/193/CEE, all'articolo 12 della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 2002/55/CE, all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2002/56/CE e all'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2002/57/CE, e l'etichetta per materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/90/CE, contiene gli elementi seguenti:**
- a) [...] **la dicitura "Passaporto delle piante"** nell'angolo superiore [...] **destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e in inglese, separate da una barra obliqua (/)**;
- b) [...] **la bandiera dell'Unione europea, stampata a colori o in bianco e nero,** nell'angolo superiore [...] **sinistro** dell'etichetta unica.

[...]

Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza [...].

- 2) Il punto 2 della parte A si applica di conseguenza.

PARTE D

PASSAPORTI DELLE PIANTE PER L'INTRODUZIONE E GLI SPOSTAMENTI IN ZONE PROTETTE, COMBINATI CON UN'ETICHETTA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 78, PARAGRAFO 3, TERZO COMMA

- 1) Il passaporto delle piante per l'introduzione e gli spostamenti nelle zone protette, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale [...] **per le sementi o altri materiali di moltiplicazione di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 68/193/CEE, all'articolo 12 della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 2002/55/CE, all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2002/56/CE e all'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2002/57/CE, e l'etichetta per materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/90/CE**, contiene gli elementi seguenti:
- a) [...] **la dicitura "Passaporto delle piante - PZ" nell'angolo superiore [...] destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e in inglese, separate da una barra obliqua (/)**;
 - b) immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica **o il codice** dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;
 - c) [...] **la bandiera dell'Unione europea, stampata a colori o in bianco e nero**, nell'angolo superiore [...] **sinistro** dell'etichetta unica.

[...]

Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la loro stessa larghezza.

- 2) Il punto 2 della parte B si applica di conseguenza.

ALLEGATO VI bis

Criteria per identificare le piante, di cui all'articolo 68 bis, che non richiedono un certificato fitosanitario

La valutazione di cui all'articolo 68 bis tiene conto dei criteri seguenti:

- 1) le piante non ospitano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, o organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29, o organismi nocivi comunemente ospitati che possono avere un impatto su specie vegetali coltivate nell'Unione.
- 2) Le piante vantano precedenti di conformità alle prescrizioni in materia di introduzione nel territorio dell'Unione rilevanti per il paese terzo o i paesi terzi di origine.
- 3) Non vi sono indicazioni da uno o più paesi terzi di focolai collegati all'introduzione delle piante in questione e, durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione, tali piante non sono state oggetto di ripetute intercettazioni dell'Unione relative a organismi nocivi da quarantena o organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 29.

ALLEGATO VII

[...]

ALLEGATO VIII

Contenuti dei certificati fitosanitari per l'esportazione [...] la riesportazione e la pre-esportazione di cui all'articolo 94, paragrafo 3, [...] all'articolo 95, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 5

PARTE A

CERTIFICATI FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 94, PARAGRAFO 3

- 1) Il certificato fitosanitario per l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di esportazione verso un paese terzo, contiene gli elementi seguenti:
 - a) la dicitura "Certificato fitosanitario", seguita immediatamente:
 - i) dalla sigla "UE";
 - ii) dal codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione;
 - iii) da una barra obliqua (/);
 - iv) da un codice di identificazione unico per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato;
 - b) la dicitura "Nome e indirizzo dell'esportatore", seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore registrato **o del privato** che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione;
 - c) la dicitura "Nome e indirizzo dichiarati del destinatario", seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del destinatario;

- d) la dicitura "Organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome dello Stato membro in cui l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito dalla dicitura "all'organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di destinazione;
- e) la dicitura "Luogo di origine", seguita dal luogo **o dai luoghi** di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato. **In tutti i casi dovrebbe essere indicato il nome del paese o dei paesi di origine;**

e bis) una casella, non numerata, riservata al logo dell'UE. Facoltativamente possono essere aggiunti ulteriori loghi ufficiali;

- f) la dicitura "Mezzi di trasporto dichiarati", seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita;
- g) la dicitura "Punto d'entrata dichiarato", seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di destinazione;
- h) la dicitura "Segni particolari: numero e descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle piante", seguita da **una descrizione della partita che comprende la denominazione botanica delle piante o la denominazione del prodotto, i segni particolari,** il numero e il tipo di colli compresi nella partita.
- i) la dicitura "Quantitativo dichiarato", seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita, espresso in unità o in peso;

- j) la dicitura "Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena". **È possibile aggiungere la seguente clausola facoltativa:**
"Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi.";
- k) la dicitura "Dichiarazione supplementare", seguita dalla dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, [...] **si può aggiungere un allegato, che dovrebbe includere solamente informazioni richieste nel certificato fitosanitario. Tutte le pagine dell'allegato dovrebbero riportare il numero del certificato fitosanitario nonché la data, la firma e il timbro, analogamente a come richiesto per il certificato fitosanitario. Nella sezione opportuna il certificato fitosanitario dovrebbe fare riferimento a eventuali allegati.**
- l) la dicitura "Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione";
- m) la dicitura "Trattamento", seguita dal trattamento che è stato applicato alla partita;
- n) la dicitura "Sostanza chimica (principio attivo)", seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per il trattamento di cui alla lettera m);
- o) la dicitura "Durata e temperatura", seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento;
- p) la dicitura "Concentrazione", seguita dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento;

- q) la dicitura "Data", seguita dalla data nella quale è stato eseguito il trattamento;
- r) la dicitura "Informazioni supplementari", seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente intende inserire nel certificato;
- s) la dicitura "Luogo del rilascio", seguita dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario;
- t) la dicitura "Data", seguita dalla data di rilascio del certificato fitosanitario;
- u) la dicitura "Nome e firma del funzionario autorizzato", seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia e firma il certificato fitosanitario;
- v) la dicitura "Timbro dell'organizzazione", seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il certificato fitosanitario.
- w) **facoltativamente sul certificato - sotto il riquadro - può essere aggiunta la frase: "Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti".**

[...]

- 2. In caso di certificato fitosanitario rilasciato in forma non elettronica, la carta utilizzata contiene una filigrana, un timbro a secco o un logo gofrato decisi dall'autorità competente che firma il certificato. Il testo prestampato è di colore verde, a eccezione del numero del certificato originale di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), che può essere di altro colore.**

MODELLO DI CERTIFICATO FITOSANITARIO PER L'ESPORTAZIONE

<u>1. Nome e indirizzo dell'esportatore</u>	2. <u>CERTIFICATO FITOSANITARIO</u> <u>n. UE XX /0000000</u>
<u>3. Nome e indirizzo dichiarati del destinatario</u>	<u>4. Organizzazione per la protezione delle piante di</u> <u>a organizzazione(i) per la protezione delle piante di</u>
	<u>5. Luogo di origine</u>
<u>6. Mezzi di trasporto dichiarati</u>	
<u>7. Punto d'entrata dichiarato</u>	
<u>8. Segni particolari; numero e descrizione dei colli; denominazione del prodotto;</u> <u>denominazione botanica delle piante</u>	<u>9. Quantità dichiarata</u>

<p><u>10. Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena. "Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi."*</u></p>			
<p><u>11. Dichiarazione supplementare</u></p>			
<p><u>TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE</u></p>		<p><u>18. Luogo di rilascio</u></p>	
<p><u>12. Trattamento</u></p>		<p><u>Data</u></p>	
<p><u>13. Sostanza chimica (principio attivo)</u></p>	<p><u>14. Durata e temperatura</u></p>	<p><u>Nome e firma del funzionario autorizzato</u></p>	
<p><u>15. Concentrazione</u></p>	<p><u>16. Data</u></p>	<p><u>Timbro dell'organizzazione</u></p>	
<p><u>17. Informazioni supplementari</u></p>			

*: clausola facoltativa

PARTE B

CERTIFICATI FITOSANITARI PER LA RIESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 95, PARAGRAFO 4

- 1) Il certificato fitosanitario per l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di riesportazione verso un paese terzo, contiene gli elementi seguenti:
 - a) la dicitura "Certificato fitosanitario per la riesportazione", seguita immediatamente:
 - i) dalla sigla "UE";
 - ii) dal codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione;
 - iii) da una barra obliqua (/);
 - iv) da un codice di identificazione unico per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato;
 - b) la dicitura "Nome e indirizzo dell'esportatore", seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore registrato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione;
 - c) la dicitura "Nome e indirizzo dichiarati del destinatario", seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del destinatario;
 - d) la dicitura "Organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome dello Stato membro in cui l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito dalla dicitura "all'organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di destinazione;

e) la dicitura "Luogo di origine", seguita dal luogo **o dai luoghi** di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato. **In tutti i casi dovrebbe essere indicato il nome del paese o dei paesi di origine;**

e bis) **una casella, non numerata, riservata al logo dell'UE. Facoltativamente possono essere aggiunti ulteriori loghi ufficiali;**

f) la dicitura "Mezzi di trasporto dichiarati", seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita;

g) la dicitura "Punto d'entrata dichiarato", seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di destinazione;

h) la dicitura "Segni particolari: numero e descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle piante", seguita da **una descrizione della partita che comprende la denominazione botanica delle piante o la denominazione del prodotto, i segni particolari,** il numero e il tipo di colli compresi nella partita.

i) la dicitura "Quantitativo dichiarato", seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita, espresso in unità o in peso;

j) il testo seguente:

Si certifica che:

- le piante [...], i prodotti vegetali **o altri articoli regolamentati** descritti sopra sono stati importati in (paese / **parte contraente** di riesportazione) da (paese / **parte contraente** di origine) con la copertura del certificato fitosanitario N.

originale copia conforme del quale è allegato/a al presente certificato,

– sono

imballati reimballati

in

contenitori d'origine nuovi;

– e che in base al

certificato fitosanitario originale

e alla

ispezione supplementare

sono considerati conformi [...] **alle attuali prescrizioni** fitosanitarie del paese

importatore / **della parte contraente importatrice,**

– e che durante l'immagazzinamento in ([...] **parte contraente** di

riesportazione) la partita non è stata esposta al rischio di infestazione o infezione.

Il testo va completato con le informazioni richieste e devono essere contrassegnate le caselle opportune;

- k) la dicitura "Dichiarazione supplementare", seguita dalla dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, [...] **si può aggiungere un allegato, che dovrebbe includere solamente informazioni richieste nel certificato fitosanitario. Tutte le pagine dell'allegato dovrebbero riportare il numero del certificato fitosanitario nonché la data, la firma e il timbro, analogamente a come richiesto per il certificato fitosanitario. Nella sezione opportuna il certificato fitosanitario dovrebbe fare riferimento a eventuali allegati.**

- l) la dicitura "Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione";
- m) la dicitura "Trattamento", seguita dal trattamento che è stato applicato alla partita;
- n) la dicitura "Sostanza chimica (principio attivo)", seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per il trattamento di cui alla lettera m);
- o) la dicitura "Durata e temperatura", seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento;
- p) la dicitura "Concentrazione", seguita dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento;
- q) la dicitura "Data", seguita dalla data nella quale è stato eseguito il trattamento;
- r) la dicitura "Informazioni supplementari", seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente intende inserire nel certificato;
- s) la dicitura "Luogo del rilascio", seguita dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario;
- t) la dicitura "Data", seguita dalla data di rilascio del certificato fitosanitario;
- u) la dicitura "Nome e firma del funzionario autorizzato", seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia e firma il certificato fitosanitario;
- v) la dicitura "Timbro dell'organizzazione", seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il certificato fitosanitario.
- w) facoltativamente sul certificato - sotto il riquadro - può essere aggiunta la frase: "Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti".**

[...]

- 2. In caso di certificato fitosanitario rilasciato in forma non elettronica, la carta utilizzata contiene una filigrana, un timbro a secco o un logo goffrato decisi dall'autorità competente che firma il certificato. Il testo prestampato è di colore marrone, a eccezione del numero del certificato originale di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), che può essere di altro colore.**

MODELLO DI CERTIFICATO FITOSANITARIO PER LA RIESPORTAZIONE

<u>1. Nome e indirizzo dell'esportatore</u>	2. <u>CERTIFICATO FITOSANITARIO PER LA RIESPORTAZIONE</u> <u>n. UE XX /00000000</u>
<u>3. Nome e indirizzo dichiarati del destinatario</u>	<u>4. Organizzazione per la protezione delle piante di</u> <u>a organizzazione(i) per la protezione delle piante di</u> <u>5. Luogo di origine</u>
<u>6. Mezzi di trasporto dichiarati</u>	
<u>7. Punto d'entrata dichiarato</u>	
<u>8. Segni particolari; numero e descrizione dei colli; denominazione del prodotto;</u> <u>denominazione botanica delle piante</u>	<u>9. Quantità dichiarata</u>

10. Si certifica che:

- le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati descritti sopra sono stati importati in
..... (paese/parte contraente di riesportazione)

da..... (paese/parte contraente di origine) con la copertura del certificato fitosanitario n.
.....

(*) contenitori di origine copia conforme del quale è allegato/a al presente certificato,

- sono

(*) imballati reimballati in contenitori di nuovi
origine

- e che in base al

(*) certificato fitosanitario originale e alla ispezione supplementare sono considerati
conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie
del paese importatore / della parte contraente
importatrice, e che

durante (paese/parte contraente di riesportazione) la partita
l'immagazzinamento non è stata esposta al rischio di infestazione o
in infezione.

(*) Contrassegnare le caselle opportune

11. Dichiarazione supplementare

<u>TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE</u>		<u>18. Luogo di rilascio</u> <u>Data</u> <u>Nome e firma del funzionario autorizzato</u> <u>Timbro dell'organizzazione</u>
<u>12. Trattamento</u>		
<u>13. Sostanza chimica (principio attivo)</u>	<u>14. Durata e temperatura</u>	
<u>15. Concentrazione</u>	<u>16. Data</u>	
<u>17. Informazioni supplementari</u>		

PARTE C

CERTIFICATI DI PRE-ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 96, PARAGRAFO 5

MODELLO DI CERTIFICATO DI PRE-ESPORTAZIONE

1. CERTIFICATO DI PRE-ESPORTAZIONE



[N. UE / Codice dello Stato membro / numero interno di riferimento individuale]

Il presente documento è rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro, in conformità del *[regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante]* e su richiesta di un operatore professionale, al fine di comunicare alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE l'avvenuta applicazione di determinate procedure fitosanitarie.

2 Nome dello Stato membro di origine e nome dell'autorità competente che rilascia la dichiarazione *[e, se richiesto, logo dell'autorità competente di origine]*

3 Operatore professionale

4 Descrizione della partita

5 Quantità dichiarata

6 La partita descritta sopra:

[Le caselle delle opzioni applicabili (da A a F) sono da contrassegnare in associazione alle informazioni della sezione "specifiche dell'organismo nocivo"]

è conforme alle prescrizioni specifiche del regolamento dell'UE relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante: [elenca il numero di pubblicazione dell'atto di esecuzione pertinente (per la partita in oggetto) adottato ai sensi dell'articolo 1 e l'alternativa applicabile delle prescrizioni specifiche di cui è certificato il rispetto.]

è stata oggetto di ispezione in conformità di una opportuna procedura ufficiale: [se necessario indicare la procedura] ed è risultata indenne da (A)

è stata oggetto di ispezione in conformità di una opportuna procedura ufficiale: [se necessario indicare la procedura] ed è risultata indenne da (B)

proviene da un campo ufficialmente riconosciuto come indenne da (C)

proviene da un sito di produzione ufficialmente riconosciuto come indenne da (D)

proviene da un luogo di produzione ufficialmente riconosciuto come indenne da (D bis)

proviene da un'area ufficialmente riconosciuta come indenne da (E)

proviene da un paese ufficialmente riconosciuto come indenne da (F)

Specifiche dell'organismo nocivo e identificazione del campo/del sito di produzione/dell'area (con riferimento, se del caso, alle caselle da A a F di cui sopra):

7 Altre informazioni ufficiali

[relative, per esempio, alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione, al trattamento della partita, ecc.]

8 Luogo di rilascio:

**Coordinate di contatto (telefono/
email/fax):**

Data:

9 Nome e firma del funzionario autorizzato

(Timbro dell'autorità competente)

ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Direttiva 69/464/CEE del Consiglio	Presente regolamento	[...]
Articolo 1	Articolo 27, paragrafo 1	
Articolo 2	Articolo 27, paragrafo 1, lettera d)	
Articoli 3, 4 e 5	Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)	
Articolo 6	Articolo 27, paragrafo 1, lettera e)	
Articolo 7	—	
Articolo 8	Articolo 8	
Articolo 9	Articolo 31, paragrafo 1	
Articoli 10 e 11	Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)	
Articoli 12 e 13	—	
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio	Presente regolamento	
Articolo 1	Articolo 27, paragrafo 1	
Articolo 2	Articolo 27, paragrafo 1, lettera f)	
Articolo 3	Articolo 9	
Articoli da 4 a 8	Articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e c)	
Articolo 9	—	
Articolo 10	Articolo 8	
Articolo 11	Articolo 31, paragrafo 1	
Articolo 12	Articolo 27, paragrafo 1	
Articoli da 13 a 15	—	
Allegati da I a V	Articolo 27, paragrafo 1	

Direttiva 98/57/CE del Consiglio	Presente regolamento	
Articolo 1	Articolo 27, paragrafo 1	
Articolo 2	Articolo 27, paragrafo 1, lettera f)	
Articolo 3	Articolo 9	
Articoli da 4 a 7	Articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e c)	
Articolo 8	—	
Articolo 9	Articolo 8	
Articolo 10	Articolo 31, paragrafo 1	
Articolo 11	Articolo 27, paragrafo 1	
Articoli da 12 a 14	—	
Allegati da I a VII	Articolo 27, paragrafo 1	
Direttiva 2007/33/CE del Consiglio	Presente regolamento	
Articolo 1	Articolo 27, paragrafo 1	
Articoli 2 e 3	Articolo 27, paragrafi 1 e 2	
Articoli da 4 a 8	Articolo 27, paragrafo 1, lettera f)	
Articoli da 9 a 13	Articolo 27, paragrafi 1 e 2	
Articolo 14	Articolo 8	
Articolo 15	Articolo 31, paragrafo 1	
Articolo 16	Articolo 27, paragrafo 1	
Articolo 17	Articolo 99	
Articoli da 18 a 20	—	
Allegati da I a IV	Articolo 27, paragrafo 1	

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio	Presente regolamento	
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 1	
Articolo 1, paragrafo 4	—	
Articolo 1, paragrafi 5 e 6	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2, punto 1	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 2, punto 2	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 2, punto 3	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 1, paragrafo 1	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 73	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)	Articoli da 32 a 35	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), primo comma	Articolo 71	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), secondo comma	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), secondo comma	—	
Articolo 2 paragrafo 1, lettera j)	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera l)	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera m)	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera n)	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera o)	Articolo 2, punto 6	
Articolo 2, paragrafo 1), lettera p)	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera q)	—	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera r)	—	
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma	
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1	
Articolo 3, paragrafi 2 e 3	Articolo 5, paragrafo 1, articolo 37, paragrafo 1 e articolo 41, paragrafo 3	

Articolo 3, paragrafo 4	—
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 32, paragrafo 2, e articolo 50, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 32, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 5, paragrafo 3, articolo 27, paragrafo 1 e articolo 37, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafi 8 e 9	Articoli 8, 46 e 54
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	—
Articolo 4, paragrafo 4	—
Articolo 4, paragrafo 5	Articoli 8, 46 e 54
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 44
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 2, e articolo 49, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4	Articoli 51 e 70
Articolo 5, paragrafo 5	Articoli 8, 46 e 54
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 44
Articolo 6, paragrafi da 1 a 4	Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6, paragrafo 5, primo e secondo comma	Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6, paragrafo 5, terzo comma	Articoli 61 e 64
Articolo 6, paragrafo 5, quarto comma	Articolo 10
Articolo 6, paragrafo 5, quinto comma	Articolo 76
Articolo 6, paragrafo 6	Articoli 61 e 65
Articolo 6, paragrafo 7	Articolo 76
Articolo 6, paragrafo 8, primo trattino	—
Articolo 6, paragrafo 8, secondo trattino	Articolo 53
Articolo 6, paragrafo 8, terzo trattino	Articolo 82, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 8, quarto trattino	Articoli 62, 65 e 85

Articolo 6, paragrafo 8, quinto trattino	—
Articolo 6, paragrafo 8, sesto trattino	Articolo 76
Articolo 6, paragrafo 9	Articolo 62
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 78, paragrafo 3, articoli 80, 81 e 82
Articolo 10, paragrafo 2	Articoli 74, 75 e 76
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 88
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 82, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 82, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	—
Articolo 11, paragrafo 3	—
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 87
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 87
Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 65, paragrafo 3, articolo 88, paragrafo 5 e articolo 90, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 3	—
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 41, paragrafo 4 e articolo 90, paragrafi 1 e 5
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Articolo 71, paragrafo 5
Articolo 13, paragrafi 3 e 4	—
Articolo 13 bis, paragrafo 1	—
Articolo 13 bis, paragrafo 2	—
Articolo 13 bis, paragrafo 3	Articolo 71
Articolo 13 bis, paragrafo 4	Articolo 71
Articolo 13 bis, paragrafo 5	—
Articolo 13 ter, paragrafo 1	—
Articolo 13 ter, paragrafo 2	—
Articolo 13 ter, paragrafo 3	—
Articolo 13 ter, paragrafo 4	—
Articolo 13 ter, paragrafo 5	—

Articolo 13 ter, paragrafo 6	—
Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera a).	—
Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b).	Articolo 61
Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera c).	—
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a).	—
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera b).	—
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c).	—
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d).	—
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera e).	—
Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera f).	—
Articolo 13 quater, paragrafo 3	—
Articolo 13 quater, paragrafo 4	—
Articolo 13 quater, paragrafo 5	—
Articolo 13 quater, paragrafo 6	Articolo 89
Articolo 13 quater, paragrafo 7	Articolo 72
Articolo 13 quater, paragrafo 8	Articolo 40, paragrafo 4, articolo 41, paragrafo 4, articolo 49, paragrafo 5, articolo 50, paragrafo 4 e articolo 97
Articolo 13 quinquies, paragrafo 1	—
Articolo 13 quinquies, paragrafo 2	—
Articolo 13 quinquies, paragrafo 3	—
Articolo 13 quinquies, paragrafo 4	—
Articolo 13 quinquies, paragrafo 5	—
Articolo 13 quinquies, paragrafo 6	—
Articolo 13 quinquies, paragrafo 7	—
Articolo 13 sexies	Articoli 94 e 95
Articolo 14	Articolo 5 paragrafi 3 e 4, articolo 32 paragrafo 3, articolo 37 paragrafi 2 e 3, articolo 40 paragrafo 2, articolo 41, paragrafo 2, articolo 49 paragrafo 2, articolo 50 paragrafo 2, articolo 68 paragrafi 2 e 3, articolo 69 paragrafi 2 e 3, articolo 74, paragrafi 2 e 3, articolo 75, paragrafi 2 e 3
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 41, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 67, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 4	—
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafi 1 e 2, e articolo 16
Articolo 16, paragrafo 2, primo comma	Articolo 28
Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2, quarto comma	—
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 29
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 27, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1 e articolo 47, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 5	Articolo 27, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6 e articolo 47, paragrafo 4
Articolo 18	Articolo 99
Articolo 20	—
Articolo 21, paragrafo 1	—
Articolo 21, paragrafo 2	—
Articolo 21, paragrafo 3	—
Articolo 21, paragrafo 4	—
Articolo 21, paragrafo 5	—
Articolo 21, paragrafo 6	Articolo 97
Articolo 21, paragrafo 7	—
Articolo 21, paragrafo 8	—
Articolo 22	—
Articolo 23, paragrafo 1	—
Articolo 23, paragrafo 2	—
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 102
Articolo 23, paragrafo 4	—
Articolo 23, paragrafo 5, primo comma	—
Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma	—

Articolo 23, paragrafo 5, terzo comma	—
Articolo 23, paragrafo 5, quarto comma	—
Articolo 23, paragrafo 5, quinto comma	—
Articolo 23, paragrafo 6, primo comma	—
Articolo 23, paragrafo 6, secondo comma	—
Articolo 23, paragrafo 6, terzo comma	—
Articolo 23, paragrafo 6, quarto comma	—
Articolo 23, paragrafo 7	—
Articolo 23, paragrafo 8	—
Articolo 23, paragrafo 9	—
Articolo 23, paragrafo 10	—
Articolo 24, paragrafo 1	—
Articolo 24, paragrafo 2	—
Articolo 24, paragrafo 3	—
Articolo 25	—
Articolo 26	—
Articolo 27	—
Articolo 27 bis	—
Articolo 28	—
Articolo 29	—
Allegato I, parte A, sezione I	Articolo 5, paragrafo 2
Allegato I, parte A, sezione II	Articolo 5, paragrafo 2
Allegato I, parte B	Articolo 32, paragrafo 3
Allegato II, parte A, sezione I	Articolo 5, paragrafo 2
Allegato II, parte A, Sezione II	Articolo 37, paragrafo 2
Allegato II, parte B	Articolo 32, paragrafo 3
Allegato III, parte A	Articolo 40, paragrafo 1

Allegato III, parte B	Articolo 49, paragrafo 1	
Allegato IV, parte A	Articolo 41, paragrafo 1	
Allegato IV, parte B	Articolo 50, paragrafo 1	
Allegato I, parte A, punto I	Articolo 74, paragrafo 1	
Allegato I, parte A, punto II	Articolo 75, paragrafo 1	
Allegato V, parte B, punto I	Articolo 68, paragrafo 1	
Allegato V, parte B, punto II	Articolo 69, paragrafo 1	
Allegato VI	—	
Allegato VII	Allegato VIII	
Allegato VIII	—	
Allegato VIII bis	—	
Allegato IX	—	